Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Mercoledì, 7 giugno** — **Numero 134**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

Per gli effetti di cui all'art. 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in fogli sciolti, che la Direzione dello stabilimento penale in Roma (tipografia delle Mantellate) ha fatta la spedizione dei fogli sciolti dal n. 817 al n. 890 dell'anno 1910, dei nn. 601, 602, 603 e 883 del 1909, nonchè del n. 834 del 1908.

Gli eventuali reclami per il mancato ricevimento dei detti atti dovranno farsi entro un mese dalla data del presente avviso.

Roma, 5 giugno 1911.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato per le ore 15 di giovedì 8 giugno, col seguente

Ordine del giorno:

1. Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida (N. 523).
2. Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 562).
3. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 548).
4. Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dei ricoveri di Mirandola e Finale Emilia e dell'ospedale di San Felice sul Panaro (N. 522).
5. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano e di Castelnuovo di Garfagnana (N. 524).
6. Derivazioni e usi di acque pubbliche (N. 3).
7. Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

Il presidente
MANFREDI.

LEGGI E DECRETI

Il numero 486 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1911-912, lo

stanziamento di L. 3,000,000 annualmente stabilito in bilancio, giusta l'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 537, pel pagamento delle pensioni straordinarie diverse, e ai Mille, e degli assegni di ricompensa nazionale, verrà elevato a L. 6,000,000.

Le somme che occorressero, oltre tale stanziamento, in ogni esercizio, per la esecuzione della presente legge, verranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, e portate in aumento a quelle già anticipate in virtù dell'art. 3 della citata legge.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1911 la misura degli assegni di ricompensa nazionale a favore dei superstiti delle campagne 1848-49 e della Crimea verrà elevata da L. 100 a L. 360 annue; quella dei superstiti delle campagne 1859, 1860-1861 verrà elevata da L. 100 a a L. 200.

Dalla data stessa è concesso un assegno annuo di L. 120 ai superstiti delle campagne di guerra del 1866 e 1867.

Art. 3.

Dopo che sarà stato provveduto all'aumento ed alle nuove concessioni, di cui all'articolo precedente, le annualità delle pensioni e degli assegni inscritti nel capitolo 48 per l'esercizio 1911-912 e corrispondenti per i successivi, le quali si renderanno disponibili per ciascun esercizio finanziario, saranno devolute, con effetto dal 1° luglio dell'esercizio susseguente prima ad aumentare da L. 200 a L. 360 l'assegno ai superstiti del 1859, 1860-61; poi ad aumentare da L. 120 a L. 200 e quindi da L. 200 a L. 360 l'assegno ai superstiti del 1866 e 1867; quindi infine a concedere l'assegno di L. 120 ai superstiti della campagna del 1870.

Successivamente, e sempre sino alla concorrenza delle annualità delle eliminazioni avvenute nell'esercizio precedente, sarà provveduto per l'accrescimento dell'assegno in favore dei superstiti del 1870 da L. 120 a L. 200 e da L. 200 a L. 360.

Agli aumenti si provvederà, rispettivamente, in ordine di campagna, e per ogni campagna, in ordine all'età degli assegnatari.

Questi assegni sono esenti da ogni tassa.

Art. 4.

Saranno ammessi al beneficio della presente legge i superstiti delle campagne di guerra che ne faranno domanda entro il 30 giugno 1912.

Non potranno essere ammessi a fruire dei benefici della presente legge coloro che abbiano un reddito superiore alle L. 1000 all'anno, coloro che godano sul bilancio dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di un emolumento di L. 1000 all'anno e coloro che abbiano già un assegno a titolo di ricompensa nazionale superiore a L. 360.

Saranno esclusi coloro che siansi resi indegni per fatti delittuosi o disonoranti, secondo la disposizione dell'art. 183 della legge 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico) sulle pensioni civili e militari.

Il termine sopra fissato del 30 giugno 1912 s'intenderà indefinitamente prorogato per quei veterani che successivamente a tale data venissero a trovarsi nelle ristrette condizioni economiche previste dalla presente legge.

Art. 5.

L'assegno concesso dalla presente legge è estensibile ai superstiti delle campagne nazionali residenti all'estero che non abbiano perduto la cittadinanza italiana.

Art. 6.

L'aggiudicazione degli assegni vitalizi sarà fatta da una apposita Commissione composta secondo le norme del regolamento da compilarsi per la esecuzione della presente legge.

Art. 7.

Allorquando tutti i veterani inscritti avranno conseguito il massimo assegno di L. 360, e la spesa annuale sarà rientrata nei limiti dello stanziamento di bilancio, di cui all'art. 1°, le economie che si verificheranno in ogni esercizio sullo stanziamento stesso, saranno versate alla Cassa depositi e prestiti in estinzione di tutte le anticipazioni che avrà fatte, e in pagamento dei relativi interessi al saggio che sarà annualmente stabilito dal ministro del tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 958 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime;

Visti gli articoli 16 e 18 della legge 5 aprile 1908, n. 111, pei servizi postali e commerciali marittimi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri segretari di Stato pel tesoro e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati il « Regolamento e tariffe pei trasporti interni sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato » e le « Condizioni e tariffe pei trasporti fruenti di concessioni speciali e pei trasporti militari in servizio interno delle linee di navigazione esercitate dallo Stato », in conformità degli annessi progetti, che, firmati d'ordine Nostro dai ministri proponenti, formano parte integrante del presente decreto.

Il « Regolamento e tariffe » e le « Condizioni e tariffe », di cui al comma precedente, entreranno in vigore, in via di esperimento per un anno, dal 1° dicembre 1910.

Art. 2.

Con la stessa data del 1° dicembre 1910, i prezzi di trasporto relativi alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, compresi nelle « Condizioni e tariffe per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna », approvate col Nostro decreto 27 marzo 1910, n. 211, sono sostituiti da quelli risultanti dal predetto « Regolamento e tariffe », in quanto questi ultimi riescano più favorevoli per il pubblico.

Art. 3.

Il presente decreto, dopo l'anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SACCHI — TEDESCO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

REGOLAMENTO E TARIFFE pei trasporti interni sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato.

PARTE I.

Regolamento pel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e dei cani.

Art. 1.

Per prendere imbarco di passaggio sui piroscafi della Navigazione dello Stato, bisogna essere muniti di un *biglietto* da essa rilasciato, e dei documenti richiesti dai regolamenti di polizia.

Chiunque sia trovato a bordo senza regolare biglietto sarà ritenuto come clandestinamente imbarcato e dovrà pagare il doppio del prezzo per il percorso dal porto di partenza del piroscafo a quello più prossimo dove potrà essere regolarmente sbarcato.

Art. 2.

Il viaggiatore, prima dell'imbarco, deve provvedersi del biglietto presso l'agenzia dello scalo di partenza, o presso altra agenzia o ditta a ciò autorizzata.

È necessario che tutte le formalità relative al viaggio siano sempre compiute all'agenzia prima dell'imbarco.

In via eccezionale è ammesso il rilascio di biglietti a bordo, contro pagamento di una sopratassa del 10 per cento sul prezzo di passaggio, con arrotondamento di 5 in 5 centesimi — minimo: L. 0.10 per tutte le classi — massimo: L. 1.50 per la 1ª, L. 1 per la 2ª, L. 0.50 per la 3ª classe.

Sarà fatta eccezione solo per quei casi in cui il viaggiatore si trovi nella necessità di staccare il biglietto a bordo per non essere aperto, nelle ore che precedono la partenza, l'ufficio dell'agenzia.

Non potranno mai, per nessun motivo, rilasciarsi a bordo biglietti a tariffa ridotta.

Art. 3.

La Navigazione può rifiutare d'imbarcare le persone seriamente ammalate e deve rifiutare l'imbarco a quelle affette da malattie contagiose.

Qualora, durante il viaggio, il viaggiatore cadesse gravemente ammalato e a bordo del piroscafo non esistesse medico, potrà essere sbarcato al prossimo porto di approdo, dove rimarrà a sue spese. Avrà però diritto di continuare il viaggio, dopo guarito, col primo vapore della Navigazione dello Stato e senza altra maggior spesa. Pei viaggiatori che durante il viaggio si riscontrassero affetti da malattie contagiose od infettive, saranno osservate le disposizioni sanitarie.

Art. 4.

I viaggiatori, dal momento dell'imbarco a quello dello sbarco, debbono uniformarsi ai regolamenti di bordo che li riguardano, e che, muniti dell'approvazione della capitaneria del porto di armamento del piroscafo, sono affissi a bordo e nelle agenzie.

Art. 5.

I viaggiatori devono sottostare a tutte le conseguenze derivanti dal servizio postale eseguito colla Navigazione dello Stato.

Art. 6.

L'amministrazione non assume responsabilità alcuna per le perdite e i danni derivanti da tempeste, naufragi, collisioni ed inevitabili approdi, cambi di rotta o sostituzione di vapore, quarantene, incendi, atti di pirateria e di qualsiasi accidente o pericolo di mare.

Art. 7.

Le basi della tariffa da applicarsi per il trasporto dei viaggiatori sulle linee della Navigazione dello Stato sono quelle appresso indicate, stabilite dall'art. 39 dell'allegato *A* alla legge n. 111 del 5 aprile 1908.

Velocità prescritta da porto a porto	Centesimi per viaggiatore-chilometro		
	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.
Inferiore a 15 miglia all'ora	6.00	3.80	2.00
Da 15 a meno di 18 miglia all'ora	7.00	4.50	2.25
Da 18 a 20 miglia all'ora	8.00	5.00	2.50
Oltre 20 miglia all'ora	11.00	7.00	3.50

Le basi suindicate valgono pei viaggi fino a 333 chilometri. Dopo 333 chilometri e fino a 1000 si applica, sulle basi stesse, una riduzione del 20 per cento.

Art. 8.

Le condizioni di passaggio sono quelle stabilite dal presente rego-

lamento, ed i prezzi dei biglietti, formati in base alle distanze chilometriche risultanti dall'allegato n. 1 ed alla velocità assegnata ad ogni linea dalla suddetta legge n. 111-1908, sono indicati, per ogni percorrenza e classe, nel prospetto allegato n. 2.

Art. 9.

Nei prezzi di passaggio, come sopra stabiliti, è compreso per la 1ª e 2ª classe il servizio di camera, la fornitura di letto, la biancheria e l'illuminazione.

I viaggiatori di 3ª classe, quando il piroscafo non ha per essi una camera apposita, resteranno sopra coperta ricoverati da una tenda.

Non sono compresi, nei prezzi di passaggio, il diritto d'imbarco e sbarco, da pagarsi nei porti dove i piroscafi non attraccano alla banchina, nè le spese di trasbordo e vitto, che sono a carico dei viaggiatori; come lo è la tassa di bollo governativa di centesimi dieci per ogni persona (1) e il diritto di cancelleria di centesimi cinque per biglietto.

Art. 10.

I ragazzi di età inferiore ai 5 anni hanno diritto al passaggio gratuito, se occupano la *cabina* o la *cuccetta* della persona che li accompagna. Quelli dell'età dai 5 ai 10 anni pagano la metà dei prezzi indicati nell'allegato n. 2.

Art. 11.

Quando vi siano disponibili, il viaggiatore potrà ottenere:

a) appartamentini riservati, composti di salottino, cabina a letto, divano riducibile pure a letto, e gabinetto, pagando la sopratassa di L. 50 per le linee della Sicilia e di L. 30 per le linee della Sardegna, oltre al prezzo di tanti biglietti di 1ª classe quante sono le persone che vi prendono posto;

b) cabine di lusso ad un solo letto, pagando, oltre al proprio biglietto, una sopratassa pari al 50 per cento del biglietto ordinario di 1ª classe, per qualsiasi linea;

c) cabine riservate comuni, pagando, per qualsiasi linea, oltre all'importo del suo passaggio, tanti posti col prezzo ridotto del 50 per cento per quante cuccette rimarranno vuote nella cabina da lui occupata.

Art. 12.

Per tutti i viaggi eseguiti verso porti sottoposti a quarantene, l'amministrazione avrà diritto di aumentare fino al 25 per cento i prezzi di passaggio stabiliti dalla tariffa.

Qualora i viaggiatori siano obbligati a rimanere a bordo per scontare la quarantena imposta al piroscafo, l'amministrazione non avrà diritto a percepire un prezzo maggiore, salvo che pel pagamento del vitto.

Art. 13.

Il prezzo del biglietto dovrà essere pagato in moneta avente corso legale nel Regno.

Art. 14.

Il biglietto di passaggio è personale e non può essere ad altri ceduto.

I viaggiatori muniti di biglietto non acquistato direttamente all'agenzia d'imbarco, debbono sempre presentarsi alle agenzie degli scali di partenza per ottenere il biglietto definitivo o il visto per l'imbarco, che sarà naturalmente concesso nel limite dei posti disponibili. In mancanza di posti disponibili sono applicabili ai viaggiatori muniti degli anzidetti biglietti le disposizioni di cui all'articolo 18.

(1) Nei dieci centesimi è compreso l'aumento della tassa di bollo imposto della legge n. 12 del 12 gennaio 1909, concernente i provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 15.

La validità dei biglietti è di un mese.

Il viaggiatore può interrompere il viaggio in qualunque porto intermedio toccato dal piroscafo ed ha facoltà di riprenderlo con altro piroscafo in approdo, della Navigazione dello Stato, nei limiti di tempo dianzi accennati purchè vi siano posti disponibili; diversamente prenderà imbarco sul vapore successivo.

Il passeggiero che interrompe il viaggio dovrà ritirare dal capitano il proprio biglietto, che pel rimbarco dovrà essere vidimato dall'agenzia locale.

Art. 16.

Se la partenza del piroscafo è ritardata oltre dodici ore dal momento indicato nell'orario, il viaggiatore ha facoltà di prendere imbarco sul piroscafo di prossima partenza per la stessa destinazione, o di rinunziare al viaggio, contro il rimborso del prezzo di passaggio pagato.

Se il ritardo ha luogo per causa di cattivo tempo, o per esigenza del servizio postale, ed il viaggiatore intende rinunziare al viaggio, non ha diritto che al rimborso della metà del prezzo di passaggio pagato.

Non ha diritto ad alcun rimborso il viaggiatore che ha lasciato trascorrere il tempo della validità del biglietto senza usufruirlo, o che non si è trovato a bordo al momento della partenza del piroscafo. In quest'ultimo caso però avrà diritto di partire col piroscafo successivo della stessa linea.

Art. 17.

Qualora il viaggiatore non possa servirsi di un biglietto di passaggio per soppressione di linea od altra qualsiasi causa, l'amministrazione sarà tenuta solo a restituire la quota di nolo riscossa pel viaggio da compiersi, senza alcun altro indennizzo.

In caso di misure sanitarie e contumaciali il viaggiatore munito di biglietto staccato in anticipazione, dovrà sottoporsi, all'atto di valersene, al pagamento di quella sopratassa che l'amministrazione avrà stabilito sui prezzi di passaggio per le linee soggette a contumacia, oltre alla spesa del vitto per la durata della quarantena.

Art. 18.

I posti dei viaggiatori saranno assegnati secondo l'ordine col quale è staccato il biglietto ed assegnata la cabina, e dopo non potranno essere cambiati senza l'ordine del capitano.

Mancando il posto di 2ª o 3ª classe, corrispondente a quella indicata dal biglietto, sarà assegnato al viaggiatore un posto della classe immediatamente superiore. Però, ove ciò non fosse possibile per mancanza di posti, e quando il viaggiatore non intendesse approfittare del piroscafo successivo, gli verrà rimborsato il prezzo di passaggio.

Il viaggiatore di 1ª classe ha diritto ad uguale rimborso, quando, in mancanza di posti della classe stessa, non si accontenti di occupare un posto di 2ª, pagando in corrispondenza.

Lo stesso trattamento spetta ai viaggiatori muniti di biglietti di 2ª classe, qualora non vi fossero disponibili posti di 1ª e di 2ª classe.

Art. 19.

Il viaggiatore di una classe inferiore può passare ad una classe superiore, anche in corso di viaggio, pagando la differenza del prezzo, a partire dall'ultimo porto toccato dal piroscafo.

Art. 20.

Le donne, in qualunque classe prendano posto, sono alloggiate in camere ad esse sole riservate. Il marito e la moglie possono chiedere una cabina in comune.

Art. 21.

Le persone di servizio di un viaggiatore, non munite del biglietto della classe in cui esso viaggia, non possono trattenersi nella classe

medesima che il tempo strettamente necessario al servizio che prestano.

Art. 22.

È ammesso il trasporto di cani, gatti, scimmie, pappagalli ed altri uccelli, col pagamento del prezzo di un mezzo posto di 3ª classe. Però nessun animale può essere introdotto nelle camere o cabine dei viaggiatori. I cani debbono essere muniti di museruola e rimanere legati sul ponte. I gatti, le scimmie, i pappagalli e gli altri uccelli devono essere rinchiusi in gabbie.

Art. 23.

I viaggiatori all'atto dell'imbarco devono consegnare al capitano del piroscafo le armi che portano seco, per riceverle al momento dello sbarco.

È in loro facoltà di consegnare al capitano oggetti di valore di uso personale, per riprenderli allo sbarco. L'amministrazione non risponde degli oggetti che non siano stati così regolarmente consegnati.

Art. 24.

È vietato ai viaggiatori di trasportare lettere e pieghi soggetti a tassa postale, generi di privativa del Governo, o che comunque è proibito di trasportare. I viaggiatori sono responsabili verso la Navigazione delle contravvenzioni che per loro causa possono essere applicate dalle Amministrazioni postale, doganale, sanitaria e di pubblica sicurezza.

Art. 25.

Ogni viaggiatore ha diritto al trasporto gratuito del proprio bagaglio nella proporzione seguente:

1ª classe Kg. 100 — 2ª classe Kg. 70 — 3ª classe Kg. 70.

I campionari sono compresi nel bagaglio dei viaggiatori di commercio fino al limite di chilogrammi 100 tanto per la 1ª che per la 2ª classe, salvo le prescrizioni doganali.

Per ogni 10 chilogrammi di eccedenza di peso si paga una tassa di 50 centesimi per qualsiasi destinazione, a meno che il viaggiatore non preferisca spedire il bagaglio come merce.

La spesa d'imbarco e sbarco dei bagagli, nei limiti di peso della franchigia suindicata, è compresa nel diritto d'imbarco e sbarco dei viaggiatori di cui all'art. 9, e quella di trasbordo dei bagagli stessi è a carico dell'amministrazione quando il viaggiatore non li porti seco.

Art. 26.

I bagagli debbono contenere soltanto *effetti d'uso*, ed è severamente proibito mettere in essi materie infiammabili od esplodenti.

È però ammesso il trasporto gratuito come bagaglio, di derrate o prodotti agricoli per il mercato, nei limiti di peso suindicati.

È in facoltà del capitano e degli agenti della Navigazione di Stato di verificare il contenuto dei bagagli, e venendo scoperto che essi contengono cose o materie non ammesse, l'amministrazione ha diritto di percepire il doppio del nolo della relativa tariffa e sull'intero peso.

Art. 27.

I bicicli, tricicli o motocicli, possono essere spediti come bagaglio verso pagamento degli stessi prezzi stabiliti per la loro spedizione come merce. I motocicli devono essere presentati per la spedizione privi della materia adoperata per il funzionamento del motore.

Art. 28.

Il viaggiatore a bordo non può ritenere presso di sè che il piccolo bagaglio a mano. Il grosso bagaglio dev'essere consegnato agli agenti del piroscafo all'uopo destinati dal capitano. Il bagaglio non può essere richiesto durante il viaggio, deve portare un chiaro indirizzo ed essere condizionato con serrature e fodere in modo da evitare alterazioni. Pei bagagli non presentati nelle condizioni suddette, l'amministrazione non assume responsabilità alcuna circa il salvo arrivo e la consegna.

I viaggiatori dovranno sorvegliare l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo dei loro bagagli.

Art. 29.

L'amministrazione non risponde del bagaglio che il viaggiatore ritiene presso di sè. Per ogni *baule* o *valigia*, regolarmente consegnati, l'amministrazione, in caso di smarrimento, non corrisponde indennità maggiore di lire cento, e per ogni *valigia a mano* di lire trenta.

Art. 30.

Sulle linee di Navigazione dello Stato il vitto non è obbligatorio. Esiste però a bordo servizio di ristorante e di buffet del quale il viaggiatore può valersi pagando i prezzi di apposita tariffa esposta a bordo.

Art. 31.

I viaggiatori che soffrissero mal di mare, possono richiedere di essere serviti di vitto nelle rispettive *cabine* o *cuccette*, o sul posto ad essi assegnato.

Art. 32.

Il viaggiatore, che cade ammalato a bordo, dovrà pagare, in base al prezzo che gli verrà richiesto, le somministrazioni speciali di vitto che non fossero comprese nella tariffa di cui all'art. 30.

Art. 33.

Quando il piroscafo venga, per qualsiasi causa, sottoposto a quarantena, i viaggiatori che non sbarcassero nei lazzaretti pagheranno, oltre a tutte le altre spese che potessero conseguire dalle misure sanitarie, quelle di vitto che venissero dall'amministrazione stabilite caso per caso.

Art. 34.

Le norme e condizioni che precedono dovranno essere stampate sul dorso del biglietto di viaggio. Qualora per la forma del biglietto, non si potesse ottemperare a tale disposizione, sul dorso del biglietto, dovrà essere stampata la seguente avvertenza:

« Il regolamento pei viaggiatori potrà essere consultato presso le agenzie ed a bordo dei piroscafi, ove dovrà essere costantemente esposto ».

I viaggiatori debbono rivolgere le loro eventuali lagnanze al capitano ed agli agenti della Navigazione di Stato, oppure farne cenno nel *Libro reclami*, tenuto, su ogni piroscafo, a loro disposizione.

PARTE II.

Regolamento pel trasporto delle merci.

Art. 1.

Le condizioni d'imbarco, trasporto e sbarco delle merci sono regolate dalla polizza di carico comune e dalla polizza speciale per valori di cui alla Parte III.

Art. 2.

Le merci ammesse al trasporto marittimo sono distinte in quattro classi, secondo la classificazione stabilita nella nomenclatura e classificazione delle merci di cui la Parte IV.

Se una merce non si trova specificata nella nomenclatura e classificazione, viene assimilata a quella colla quale presenta maggiore analogia. Ove l'assimilazione non sia possibile, si applicano i prezzi della 1ª classe.

Art. 3.

I noli pel trasporto delle merci, secondo la classe e la percorrenza, non devono essere superiori a quelli stabiliti dalla tariffa generale e dalle tariffe speciali, di cui la Parte V.

L'amministrazione ha facoltà di applicare un nolo minore, da estendersi però a tutte le spedizioni che si presentano nello stesso viaggio in simili condizioni.

Pei trasporti in boccaporto piombato, l'amministrazione è autorizzata a riscuotere speciali compensi.

Per tutti i viaggi eseguiti verso porti sottoposti a quarantena, la amministrazione ha diritto di aumentare fino al 25 per cento i noli conteggiati in polizza.

La distanza fra due porti deve considerarsi sempre continuativa, malgrado che per percorrerla la merce si debba trasbordare da uno ad altro piroscafo dell'amministrazione. Le spese di trasbordo, stabilite in centesimi 30 per ogni 100 chilogrammi e per ogni trasbordo, sono a carico dello speditore quando il trasbordo avvenga per effetto degli itinerari prestabiliti e non per comodo dell'amministrazione.

Per le merci che si tassano a peso, il nolo si applica sul peso lordo.

Le tariffe si applicano per quintali; le frazioni di quintale sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale o per quintale intero.

Per ogni collo composto di merci di classi diverse sarà applicato all'intero collo il nolo corrispondente alla merce della classe più elevata tra quelle in esso contenute.

Art. 4.

Il prezzo minimo per ogni spedizione di merci è di L. 0,60.

Art. 5.

I noli pel trasporto dei valori sono quelli della tariffa speciale numero 1.

Art. 6.

I noli pel trasporto del bestiame risultano dalle tariffe speciali numeri 2 e 2 *bis*.

Il trasporto del bestiame è facoltativo per l'amministrazione.

Art. 7.

Per il trasporto di oggetti non imballati in colli di peso superiore ai 400 kg., di oggetti che, quantunque imballati, costituiscono colli indivisibili di peso superiore ai 1000 kg., di merci di dimensioni eccezionali o che non possono entrare nel boccaporto e infine di alcune merci speciali, devono essere presi accordi, di volta in volta, fra lo speditore e l'amministrazione, secondo è indicato nella tariffa speciale numeri 3-4.

Art. 8.

Per le merci voluminose si applica un aumento del 50 o del 100 per cento, a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 od a 150 chilogrammi per metro cubo.

Tali merci sono contrassegnate nella nomenclatura colla lettera V; però anche alle merci per le quali non figura questo contrassegno è da applicarsi il detto aumento, qualora si verifichino le condizioni di cui sopra.

Art. 9.

Per i recipienti vuoti di legno per liquidi si applica la tariffa speciale n. 5.

Art. 10.

Per i piccoli colli non eccedenti i 50 kg., si applica la tariffa speciale n. 6, qualora lo speditore chieda espressamente l'applicazione della tariffa stessa. In caso diverso, anche detti colli pagano come per mezzo quintale.

Art. 11.

La tariffa speciale n. 7 stabilisce le condizioni per l'imbarco e per il trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti, qualora l'amministrazione ne ammetta il trasporto.

Art. 12.

L'amministrazione quando il tempo di fermata del piroscafo e la deficienza di merci lo consentano, potrà accettare materiali, come tegole, mattoni, caricati alla rinfusa ed a prezzi di favore, purchè non si rechi pregiudizio all'imbarco ed allo sbarco delle altre merci.

Art. 13.

Le merci devono, di regola, essere condotte sottobordo a spese e cura degli speditori, i quali sono tenuti a non compromettere il movimento del piroscafo e a non impedire il libero accesso alle parti del bastimento riservate ai passeggieri.

Gli speditori potranno, però, se lo preferiscono, consegnare la merce all'amministrazione in quelle località che per ogni porto saranno designate, verso pagamento dei prezzi delle tariffe locali approvate dalle competenti autorità, sempre quando non si tratti di merci che, a giudizio dell'amministrazione, richiedano cure o mezzi speciali pel loro trasporto fin sotto paranco.

Quando l'imbarco è effettuato per cura dell'amministrazione, la relativa spesa è sempre a carico degli speditori.

Art. 14.

Lo sbarco delle merci si effettua per cura dell'amministrazione ed a spese dei ricevitori alle condizioni ed ai prezzi delle tariffe locali approvate dalle competenti autorità.

Quando si tratti, però, di partite di merce non inferiori a 10 tonnellate, è in facoltà dei ricevitori di ritirare la merce sotto paranco.

Art. 15.

Qualora sia, eventualmente, richiesto il trasporto di feretri o di ceneri mortuarie deve essere fatto pagare, per ogni feretro o per ogni cassa, il prezzo corrispondente a 5 posti di 1ª classe, col minimo di L. 100 per feretro o per cassa. L'imbarco e lo sbarco devono essere fatti a cura e spese dei caricatori e dei ricevitori.

PARTE III.

a) *Testo delle condizioni di trasporto per le merci, stabilite nella polizza di carico comune.*

Art. 1.

L'amministrazione assume il trasporto di cose mobili e di animali, salve le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili, da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di compagnie con le quali abbia servizio in corrispondenza.

L'amministrazione di regola non accetta materie inflammabili, esplodenti o pericolose; e per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore, come gemme, titoli, oggetti d'oro o d'argento ed altri metalli preziosi ne assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2.

Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal presente contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni della presente polizza.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge.

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'agenzia locale della amministrazione e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3.

L'amministrazione si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume ed il contenuto dei colli, così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero o che il contenuto dei colli

appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4.

Le cose da caricarsi, sia se condotte dallo speditore sotto bordo, sia se consegnate nelle apposite località designate per ogni porto, devono essere accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore, e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore, potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Art. 5.

Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza alcuna traccia di avaria o manomissione, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, debbono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impresso: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico; e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusioni e disguidi.

L'amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6.

Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto, esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, più la metà dell'importo del nolo stesso, escluso ogni altro diritto a risarcimento, se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato, perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo avere impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato il posto fu dato ad altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7.

Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopra coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili se poste sotto coperta.

Art. 8.

Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio sono a carico dei loro proprietari, salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9.

L'amministrazione non risponde dei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio, da nemici e pirati, da baratteria, ordini di principi, governo riconosciuto o non riconosciuto, da urto di navi, da investimento e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio dei liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, dalla mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione d'acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime.

L'amministrazione non risponde dei fatti, negligenze ed atti del capitano, macchinisti, pilota, equipaggio e di chiunque altro trovisi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge ed i regolamenti affidano alle predette persone.

Art. 10.

Il capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasbordo e destinazione; ma qualora credesse opportuna una tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziarie e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11.

Il capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato, a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12.

Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi, oltre i casi sopraindicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore, come pure per le esigenze del servizio o dell'itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al rimbarco.

Le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico dell'amministrazione, ma gli speditori e i destinatari non avranno diritto ad indennità per il ritardo alla partenza ed all'arrivo per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13.

Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di disistivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle nel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso facendole proseguire al loro destino col primo piroscafo che abbia spazio disponibile.

Nessun aumento di nolo o spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14.

Quando le cose caricate siano imbarcate con più destinazioni la opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e l'opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15.

In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi della stazione e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare per effetto

delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16.

In tutti i casi indicati negli articoli 12 e 13 o quante volte dalla polizza risulti che il trasbordo è convenuto, se le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti all'amministrazione o consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa col trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17.

Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale, con l'aggiunta dell'aggio.

L'amministrazione potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni l'amministrazione non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18.

Le cose caricate saranno sbarcate all'arrivo del piroscafo per cura dell'amministrazione, ma per conto del ricevitore, e quando questi non si presenti nella giornata dell'arrivo saranno depositate, secondo le circostanze, sulle banchine, o in dogana, nei magazzini dell'amministrazione, o in altri autorizzati.

Tutte le spese e rischi dello sbarco, deposito, giacenza e ritiro sono a carico del ricevitore.

Art. 19.

L'amministrazione consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima d'aver pagato il nolo (se lo stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 20.

Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta di riceverle, l'amministrazione ha diritto di farne vendere, a termini dell'articolo 579 del Codice di commercio (salvo non trattasi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso), la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute, verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quella delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 21.

In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare all'amministrazione le cose caricate perchè avariate, danneggiate o altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda di risarcimento per avarie, perdita od altri danni sofferti dalle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo, in contraddittorio col rappresentante dell'amministrazione, e non risulta regolare verbale, salvo il disposto dell'art. 415 del Codice di commercio quando l'amministrazione abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 22.

Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Esclusi sempre i casi di perdita e di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso l'amministrazione nel solo caso in cui il capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 23.

Nel caso di avaria o perdita di cui l'amministrazione debba rispondere; essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture o con la perizia, l'amministrazione sarà tenuta soltanto a pagare in ragione del minor valore dichiarato.

Per i piccoli colli merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità dell'amministrazione è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 50 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità dell'amministrazione è limitata al pagamento di lire 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte, da collezione, medaglieri ecc., pei quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, l'amministrazione sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la sopratassa per il trasporto.

Art. 24.

Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo, senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e l'amministrazione, nei casi di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute, queste venissero ritrovate, l'amministrazione ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 25.

In caso di avaria pei danni o perdite, di cui al titolo VII, libro II del Codice di commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno, qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo, ed obbligandosi anzi a pagare, anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate, che per il regolamento di avaria verrà determinata.

Art. 26.

Tutte le domande d'indennità per avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate, saranno rivolte per regolamento amichevole alle agenzie dell'amministrazione nel luogo di discarico. Tali domande dovranno essere fatte per iscritto ed in doppio originale,

ed il capo dell'agenzia vi apporrà il visto con la indicazione della data di presentazione. Uno dei due originali sarà restituito all'interessato in prova della fatta domanda.

Mancando l'accordo amichevole l'amministrazione potrà essere convenuta in giudizio dinanzi all'autorità competente del luogo di partenza o di arrivo della merce, e la sua rappresentanza spetterà in ogni caso al direttore generale. La citazione però potrà essergli notificata presso l'Agenzia marittima del luogo in cui si propone il giudizio, presso la quale il direttore generale si intenderà, a questo effetto, come elettivamente domiciliato.

Non può essere proposta azione giudiziaria contro l'amministrazione prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla domanda per regolamento amichevole.

Art. 27.

I patti e le condizioni che precedono si intendono accettati dal caricatore e ricevitore pel solo fatto dell'eseguita consegna della merce di bordo.

b) Testo delle condizioni di trasporto per i valori, stabilite nella polizza speciale.

Art. 1.

L'amministrazione s'incarica del trasporto dei gruppi contenenti valori che le vengono consegnati, e l'invia al loro destino coi mezzi propri, ed occorrendo con quelli di congiunzione di compagnie.

Art. 2.

Per la esecuzione del proprio servizio e per le congiunzioni tra le varie linee di navigazione, resta riservata all'amministrazione la facoltà di trasbordare, siavi necessità di mare o no, sopra l'uno o l'altro dei suoi piroscafi o di compagnie, prima o dopo la partenza, i valori che le vengono affidati. Può bensì depositarli nei magazzini di dogana o propri, in piatte od altro, per indi rimbarcarli pel loro destino. Le sole spese di trasbordo e dimora sono a peso dell'amministrazione, la quale non risponde nè per avarie qualunque si fossero, nè per ritardo, o deterioramenti derivabili dalle suddette operazioni, nè per danno alcuno sofferto.

Art. 3.

Munite le polizze di carico del *visto buono per l'imbarco* dello agente, non vi ha diritto a restituzione di nolo per qualsiasi motivo, ed i caricatori, ove non lo abbiano anticipato, sono sempre obbligati a pagarlo, senza accampare pretesti o ragioni di sorta, non ostante che i valori non si siano imbarcati per qualunque motivo. — Ben vero i signori caricatori avranno il diritto a spedire i valori rimasti a terra col prossimo vapore dall'amministrazione, che vada per la stessa destinazione, e senz'altro nolo, reggendo quello pagato.

Art. 4.

Per la presente spedizione di valori l'amministrazione *non assume responsabilità alcuna se non saranno adempiute tutte le infrascritte condizioni quali lo speditore dichiara di accettare.*

Art. 5.

Tutti i gruppi contenenti valori oltre alla marca ed al numero devono portare il nome del porto di destino.

Art. 6.

I gruppi o oggetti di valore devono essere racchiusi in doppio sacco a cucitura interna o in cassette, ben condizionate e ben suggellate con ceralacca; i suggelli devono essere posti a bordo in presenza del capitano e del secondo, apponendovi tanto il suggello dello speditore che quello dell'Amministrazione, e sì l'uno che l'altro devono essere riprodotti sulla polizza di carico; eseguite tali operazioni dovranno essere collocati nella cassaforte di bordo in presenza e coll'assistenza dello speditore, dopo di che saranno soscritte le polizze di carico.

Art. 7.

La polizza deve essere soscritta dal capitano, dal secondo e dallo speditore.

Art. 8.

I gruppi contenenti valori dovranno essere ritirati dai ricevitori nel giorno ed immediatamente dopo l'arrivo del vapore, anche se giorno festivo, contro il pagamento del nolo, qualora non fatto, degli assegni o rimborsi e tutte le altre spese.

Art. 9.

I gruppi di effettivo, carte di valore ed oggetti preziosi dovranno dai ricevitori essere immediatamente ritirati dal bordo contro la polizza di carico, col visto a sbarcare dell'agente dell'amministrazione, in mancanza di ciò rimarranno a bordo a rischio e pericolo dei proprietari, sia che il vapore resti in porto, sia che riparta, e qualora non fossero ritirati le spese di custodia saranno a carico del ricevitore, come pure allorquando il vapore riparta coi gruppi a bordo, sarà messo a carico del ricevitore il nolo per il maggior percorso dei gruppi medesimi.

Art. 10.

La consegna del plico o gruppo dovrà essere fatta a bordo, alla presenza del capitano e del secondo.

Art. 11.

Ove però le operazioni di dogana esigessero di doverli sbarcare, in tal caso i detti valori saranno sbarcati e depositati nei magazzini di dogana a danno, rischio, pericolo e fortuna dei ricevitori, senza alcuna sesponsabilità dell'amministrazione nè del capitano.

Art. 12.

La consegna dei gruppi di effettivo ed altro non può aver luogo in alcun caso, che contro la esibizione e contemporanea restituzione di una delle emesse polizze debitamente estinta o no, la cui estinzione o semplice restituzione annulla tutti gli altri esemplari. L'amministrazione nel caso in cui la polizza restituita fosse soscritta dallo speditore, ricevitore o giratario dei valori, non ha obbligo di verificare l'identità della firma.

Art. 13.

Qualora i gruppi di effettivo di cui nella presente polizza non fossero ritirati immediatamente dopo l'arrivo del vapore, le spese di custodia saranno a carico del ricevitore, come pure allora quando il vapore riparta coi gruppi a bordo, sarà messo a carico del ricevitore il nolo per il maggior percorso dei gruppi medesimi.

Art. 14.

Il nolo dei valori anche pagato anticipatamente sarà sempre dovuto all'amministrazione sia che i valori arrivino a destino, sia che si perdano in corso del viaggio per effetto di naufragio.

Art. 15.

Allorchè in seguito ad impedimenti di cause naturali o accidentali, o per necessità di servizio postale, o esigenze degli itinerari della amministrazione, lo sbarco dei valori non si potesse effettuare al porto di destinazione e l'Amministrazione dovesse depositarli in altro porto del suo itinerario per trasportarli poi al loro destino con lo stesso o altro battello, il proprietario non potrà pretendere indennità alcuna pel ritardo, o altra ragione. Tale prolungazione di

viaggio si effetuerà a spese dell'amministrazione, però a rischio degli oggetti caricati.

Art. 16.

L'amministrazione non risponde degli accidenti derivanti da cause di forza maggiore o d'intemperie o altra causa qualunque da cui fossero colpiti gli oggetti consegnati, sia durante il loro imbarco, sbarco o trasbordo da un piroscafo sull'altro, sia durante lo sconto della contumacia.

Art. 17.

Le spese sanitarie anticipate dall'Amministrazione per i gruppi le saranno rimborsate dai rispettivi ricevitori.

Art. 18.

L'amministrazione non è responsabile dei rischi e fortune di mare, della forza del principe, dello getto od altri casi di forza maggiore, dell'abbordaggio, del fuoco tanto a bordo che sulle piatte, per accidente di macchina o di caldaia. Essa respinge del pari ogni responsabilità rispetto al contenuto, peso, valore e discrepanze sulle marche dei gruppi risultanti dalle indicazioni delle polizze di carico.

Art. 19.

Il capitano può entrare o sortire dai porti, rade e fiumi senza pilota pratico, può deviare dalla rotta, anche retrocedendo, toccare qualunque porto fuori del suo itinerario e soggiornarvi, rimorchiare ed assistere altri bastimenti per qualsiasi causa senza responsabilità verso i gruppi od altro.

Art. 20.

I caricatori sono responsabili verso l'amministrazione di tutti i danni e spese a cui la stessa potrebbe trovarsi esposta, per effetto di falsa o incompleta dichiarazione nel contenuto, peso e marche dei gruppi o per mancanza di corrispondenti carte doganali.

Art. 21.

Se il peso o la qualità dei gruppi di valore dietro verifica fatta a bordo o nella consegna, sarà trovato eccedente o diverso da quello dichiarato nelle polizze di carico, sopra questa eccedenza e qualità sarà pagato il *doppio nolo.*

Art. 22.

Le rispedizioni dei gruppi di valore affidati all'amministrazione e destinati pei luoghi non toccati dai suoi piroscafi, saranno fatte dagli agenti della stessa a spese e rischi degli stessi.

Art. 23.

Nel caso di rispedizione ed anche di trasbordo dei gruppi da un vapore dell'amministrazione su altro di compagnie, i detti gruppi sono soggetti a tutte le clausole e condizioni delle polizze di quella compagnia che sarà incaricata del trasporto a destino della medesima.

Art. 24.

La mancanza delle firme dello speditore nella polizza di carico non arreca alcun pregiudizio alla validità di tutte le condizioni e clausole in essa contenute.

Art. 25.

In caso di avaria pei danni o perdite di cui al titolo VII libro II del Codice di commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione dei gruppi caricati, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo, ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore dei gruppi caricati, che per il regolamento d'avaria verrà determinata.

PARTE IV.

Nomenclatura e classificazione delle merci.

(*Per determinate merci vedi anche i noli speciali indicati di seguito alla tariffa generale*)

Numero	NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe
1	Acciaio: rottami, scaglie. limatura, tornitura, ritagli; greggio, crudo o fuso in pani; laminato o battuto in verghe, spranghe, barre, lamiera e tubi (temperato o non temperato), fucinato o gettato in lavori greggi; rotaie per ferrovie o tramvie	4
2	» lavori non nominati con acciai grossi e mezzani, piallati, limati, torniti, bucati, stagnati, piombati, zincati, verniciati, ossidati, smaltati, nichelati o laccati, guarniti di altri metalli o congiunti a vetro o prodotti ceramici; utensili e strumenti per arti e mestieri; fili (temperati o non temperati)	4
3	» lavori non nominati con acciai piccoli, piallati, limati, torniti, bucati, stagnati, piombati, zincati, verniciati, ossidati, smaltati, nichelati, laccati, guarniti di altri metalli, o congiunti a vetro o prodotti ceramici	3
4	Acetati di allumina, di ferro, di piombo, di rame e di calcio	3
5	» non nominati	2
6	Aceto (Vedi *acido acetico liquido*).	
7	Acidi corrosivi (*a*)	S 7
8	» non corrosivi, non nominati (*b*) . . .	2
9	Acido acetico liquido in bottiglie ed in fiaschi	3
10	» acetico liquido in botti o barili	4
11	» acetico liquido distillato o concentrato, profumato	1
12	» stearico in pani	3
13	Acqua forte o regia	S 7
14	» impura, ammoniacale greggia, clorata, di morchia, della lavorazione dei tabacchi, di soda, pirolegnosa, in botti o barili .	4
15	» ossigenata, da smacchiare	2
16	» aromatica, di essenze diverse, cedro, cannella, finocchio, camomilla, ecc.	1
17	» potabile o distillata in botti o barili . .	4
18	» antisterica, arsenicale, lauroceraso, melissa semplice, preparata e composta, teriacale	2
19	» profumata di Colonia, di Felsina, di rosa, di lavande, ecc.	1
20	» ragia	S 7

(*a*) Sono corrosivi: il cloridrico, il fenico, il fosforico, il nitrico o azotico, il pirolegnoso, il solforico, ecc.

(*b*) Non sono corrosivi: l'acetico, l'arsenioso, il borico, il citrico, l'oleico, l'ossalico, il saccarico, lo stearico, il tannico, il tartarico, ecc.

21	Acquavite semplice in bottiglie	2
22	» semplice in botti o barili	3
23	Acque gassose dolcificate	2
24	Acque minerali, naturali od artificinli, ed acque gassose non dolcificate	3
25	Aghi e spilli	2
26	Agro di limone, arancio e simili (Vedi *Sugo*).	
27	Agrumi: aranci e limoni, cedri e cedrati, in casse, botti, acqua salata, premuti . .	4
28	Alabastro greggio, in pezzi, rottami, scaglie, frantumi	4
29	» abbozzato, squadrato, in tavole . . .	3
30	» in altro modo lavorato	2
31	Alberi e arbusti fruttiferi od ornamentali . .	V 2
32	Albumina	2
33	Alcool etilico, metilico	S 7
34	» amilico od olio di flemma	S 7
35	Alfa o giunco d'Africa	V 4
36	Alizzari	3
37	Allume di feccia o tartaro bruciato	4
38	» di rocca o di allumina	4
39	Ambra e suoi lavori comuni (lavori fini, vedi *Gioielli*)	1
40	Amianto od asbesto greggio, in pezzi ed in polvere, in pasta o stucco ed in filamenti	3
41	» filato, tessuto od altrimenti lavorato	2
42	. . . .	
43	. . . .	
44	. . . .	
45	Amido o amidone	4
46	Ammoniaca liquida	2
47	Ancore fucinate o gettate, greggie	4
48	» lavorate	4
49	Anilina	3
50	Antimonio allo stato metallico o regolo d'antimonio	4
51	» crudo o solfuro d'antimonio	3
52	Apparecchi per riscaldare, raffinare, distillare, disinfettare, filtrare, sgrassare, congelare e pel gas	2
53	Ardesie	4
54	. . . .	
55	Argento greggio, in polvere o rottami, cilindrato, trafilato in lama, battuto in fogli, in lavori o argenteria, in gioielli, o in altro modo lavorato	S 1
56	» vivo	1
57	Argille	4
58	Armi ed armature antiche	S 1
59	» da fuoco portatili	2
60	» da taglio	2
60 *bis*	Arredi sacri	1
61	Arsenico allo stato metallico	2
62	Asini vivi	S 2
63	Asfalto	4
64	Assi od aste d'acciaio, ferro, ghisa, per macchine (Vedi *Macchine*).	
65	Attrezzi rurali	4
66	Avena, cereale	4
67	Avorio greggio o lavorato	1
68	. . . .	
69	. . . .	
70	. . . .	
71	. . . .	
72	. . . .	
73	. . . .	
74	. . . .	
75	. . . .	
76	. . . .	
77	. . . .	
78	. . . .	
79	Baccalà o stoccofisso	4
80	Bacche o coccole non nominate	3
81	Balocchi di legno naturale svestiti	V 3
82	» di ogni altra specie	V 2
83	Balsami artificiali o di farmacia	1
84	» naturali (Vedi *Gomme o Resine*).	
85	Barbabietole in natura o polpa, in sacchi, ceste o fusti	4
86	Barili di legno (Vedi *Botti*).	
87	Barite in pani od in polvere	4
88	. . . .	
89	Barre di ferro o ghisa per grate	4
90	Basoli per lastricare	4
91	Bastimenti, barche, battelli	S 3-4
92	Bastoni per mazze da passeggio o da ombrelli o da tenda	2
93	Berretti di paglia	V 2
94	» di pelle col pelo	2
95	» di qualsiasi altra specie	2
96	Bestiame ovino e caprino	S 2
97	Bevande non nominate in botti o barili . . .	3
98	» non nominate in bottiglie	2
99	Biacca o bianco di piombo	4
100	» o bianco di zinco	4
101	Bicarbonato di potassa o di soda	3
101 *bis*	Bicicli, tricicli e motocicli (Vedi *prezzi speciali indicati di seguito alla tariffa generale*).	
102	Bigonce o bigonciuole di legno (Vedi *Botti*).	

103	Bilance a mano	4
104	» o ponti a bilico sino al peso di quintali 10 (*a*)	3
105	Biliardi montati	S 3-4
106	Birra in bottiglie	2
107	» in fusti	3
108	Biscotti da thè inglesi, di Navacchio e simili	2
109	» ordinari, detti di mare, in sacchi o casse	4
110	Bitumi fluidi o semifluidi	S 7
111	» solidi. Giudaico od asfalto secco in pani, in polvere, in tubi	4
112	» solidi non nominati	4
113	Boe o gavitelli	S3-4
114	Borace o borato di soda naturale o artificiale	4
115	Botti, barili di ferro in lamiera	V 3
116	» barili, bigonce e tini di legno, vuoti, comunque cerchiati	V 3 S 5
117	» barili, bigonce, tini di legno, disfatti, in doghe a fasci	4
118	Bottiglie comuni vuote, incassate	4
119	Bottoni per abiti, di qualunque specie, esclusi quelli di ceramica e di vetro	2
119 *bis*	» di ceramica e di vetro	3
120	Bovi vivi	S 2
121	Bozzoli esclusi i doppioni	V 1
122	Bozzoli di scarto, doppioni	V 3
123	Breccia naturale od arteficiale	4
124	Bronzo in filo, pani, piastre, lastre, verghe, rottami, limatura	3
125	» in tubi, grossi lavori, esclusi gli oggetti d'arte	2
126	» in tondini, minuti lavori non nominati	2
127	» di alluminio in verghe, lamiere, fili e in altri lavori	1
128	Budella fresche, secche, salate	3
129	Burro fresco, salato	3
130	Buste da lettere o da pieghi (Vedi *Carta*).	
131	. . . .	
132	. . . .	
133	. . . .	
134	. . . .	
135	. . . .	
136	Cacao in grani con buccia o senza	3
137	» infranto, macinato o in pasta	2
138	Cacciagione e selvaggiume morto	3
139	» e selvaggiume vivo	S 3-4
140	Caffè naturale, falso o misto, anche tostato o macinato	3
141	Calce carbonata, idraulica	4

(*a*) Per quelle di peso superiore, accordi speciali.

142	Calci o casse di fucili, di pistola	2
143	Caldaie di acciaio, di ferro, di rame, di ghisa, per uso industriale	3-4
144	. . . .	
145	Calzature di qualsiasi specie, esclusi gli zoccoli di legno e quelle ricamate	2
146	» di qualsiasi specie, ricamate	1
147	» o zoccoli di legno	3
148	Campane di bronzo	2
149	Campate o travate di ferro per ponti o fabbrica	4
150	Campeggio (Vedi *Legni per tinta e per concia*)	
151	Canapa greggia o pettinata, in balle	3
152	» in steli con filamenti	V 4
153	Candele di cera vergine, sparmaceti anche misti	3
154	» di sevo	4
155	» steariche di paraffina, di cera fossili, anche usate	3
156	» Canfora greggia o raffinata	1
157	Canne da fucile, da pistola	2
158	» da organo	1
159	» greggie intere o spaccate di qualsiasi specie a fascio	V 4
160	» per mazze da passeggio o da ombrelli	2
161	Cannella (aroma)	2
162	Caolino	4
163	Caoutchouc (Vedi *Gomma elastica*).	
164	Capelli lavorati o non	1
165	Cappelli ordinari pieghevoli, in sacchi	3
166	» di paglia, di sparto, di palma, di truciolo, non guarniti	V 2
167	» non nominati di qualsiasi qualità e guarnizione	V 1
168	Caratteri da stampa e da stereotipia	4
169	Carbonati di barite, di magnesia, di piombo, di potassa, di soda, di calcio e di zinco	4
170	» in generi non nominati	2
171	Carbon fossile, antracite, litantrace, boghead, coke, lignite, torba, brai, in pietra, in mattonelle ed in polvere insaccato	4
172	» di legno o vegetale	4
173	Carcasse o fusti per oggetti di moda	V 2
174	Carne fresca, affumicata, salata, cotta	3
175	Carniccio o ritagli di pelle	V 4
176	Carri, carretti da strade ordinarie	S 3-4
177	Carta di lusso con cifre, disegni, dorata, argentata, anche in buste e per tappezzeria, dorata, argentata, porcellanata, vellutata, uso cuoio, raso, stoffa	1
178	» bianca o tinta in pasta per scrivere, sugante, in buste, per tappezzeria ordinaria, per giornali, per involti, ruvida, incerata, catramata, smerigliata, in casse od altri recipienti	3

179	Carta bianca o tinta in balle	4
180	» inservibile, vecchia e lacera, ritagli	3
181	» in lavori (Vedi *Lavori di carta e cartone*).	
182	Cartapecora o pergamena	2
183	Carte da giuoco e tarocchi	2
184	» geografiche, cartelli d'ogni sorta	2
185	Cartoni ordinari	4
186	» e cartoncini fini da disegno od altro	2
187	» in lavori (Vedi *Lavori di carta e cartone*).	
188	Cartucce vuote con o senza capsula	V 2
189	Carrube non tostate	4
190	Cascami di canapa, di lino od altri vegetali filamentosi (*)	4
191	» di lana, borra, cimatura (*)	3
192	» di seta, greggi, filati, strusa, filusella (*)	2
193	» inservibili di ogni sorta (*)	4
194	Casse di ferro od acciaio, forzieri o casse forti (**)	2
195	» di legno comune	3
196	» di legno comune composte in fasci	4
197	Cassia e tamarindi naturali in canne o baccelli	3
198	Castagne fresche o secche	4
199	Catene di ferro per navi od altro	4
200	» ordite Warps	3
201	Catrame minerale solido	4
202	Castelli d'orologio da tavola, da torre, da muro, da chiesa	2
203	Cavalli e puledri, vivi	S 2
204	Caviale ed altre uova di pesce preparate	1
204 *bis*	Cedrato di calce	4
205	Cedri e cedrati	4
206	Cemento (in sacchi o botti)	4
207	» in lavori semplici	4
208	Ceneri di qualsiasi qualità	4
209	» di piombo, stagno	4
210	» di rame, ottone, bronzo	4
211	» di zinco	4
212	Cera fossile greggia, ozocerite	4
213	» fossile imbianchita, cerolite comunque lavorata	3
214	» vergine greggia, bianca o gialla, in pani o rottami, cera di qualsiasi qualità in residui anche di candele	3
215	» vergine comunque lavorata	3
216	Ceralacca per cancelleria, per bottiglie e per pacchi	3

(*) Se non in balle compresse si applica la lettera V.

(**) Per le casse vuote composte si applica la lettera V.

217	Cerchi o cerchioni di ferro o d'acciaio, greggi o lavorati	4
218	» di legno comune	4
219	Cereali diversi	4
220	Ceste, canestre nuove	V 3
221	China (scorza di)	3
222	Chinina (sali di)	2
223	Chiodagione: chiodi, viti, arpioni, ganci, anelli, piastrine, ecc., d'acciaio, bronzo, ferro, ottone, rame, zinco	4
224	Cianuri diversi	2
225	Cicoria radica, disseccata, tostata, macinata	4
226	Cilindri di metallo, rivestiti o no, per stampatori, laminatori o per altro uso	3
227	Cioccolata comunque preparata	2
228	Cipolle	4
229	Cloroformio	S 7
230	Citrati di magnesia o di litina	2
231	» non nominati	2
232	Cloruri di calce, di potassa, di soda, di magnesia	4
233	Cloruro di sodio o salgemma	4
234	Coccciniglia, indaco, kermes	1
235	Cognac in botti, caratelli od altri fusti	3
236	» in bottiglie	2
237	Colla forte	4
238	» di pesce vera o falsa, per chiarificare	3
239	Colofonia o pece greca	4
240	Colori fini in mattonelle, in polvere	2
241	» ordinari, derivati dal catrame o da altre sostanze bituminose	3
242	Coltelli fini, da tavola o da tasca	2
243	» ordinari da tavola, da cucina e simili	3
244	» per l'agricoltura o per mestiere	4
245	Concimi di qualsiasi specie, naturali od artificiali	4
246	Confetti e conserve con zucchero e miele	2
247	Conserve in aceto, spirito, olio, di frutta, legumi, ortaggi	3
248	» alimentari di qualsiasi altra specie	3
249	Conterie in vetri, cristalli e smalti	3
250	Coperte di qualunque specie con catena di lino o di cotone, escluse le ricamate	3
251	» di lana o di borra di lana, escluse le ricamate	2
252	» di seta e ricamate d'ogni specie	1
253	Copertoni incatramati, oliati, incerati, di lino o di canapa	4
254	Corallo greggio	2
255	» lavorato, ma non montato in oro od argento	1
256	» montato in oro od argento	S 1

257	Corami	3
258	Cordami fini, cordicelle, spago, di cotone, di canapa o vegetali filamentosi	3
259	» ordinari di canape, cotone, sparto, tiglio e simili	4
260	» in filo di ferro od acciaio	4
261	Corde musicali	1
262	Cordoni elettrici isolati, fili	2
263	Corna, ossa, unghie, unghioni	3
264	» dette lavorate non nominate	2
265	» dette preparate per concime	4
266	Cornici o liste di legno per cornici al naturale, smontate od in fasci	3
267	» dette verniciate, dorate, intagliate, a fasci	2
268	» comunque montate per quadri o specchi	1
268 *bis*	Corone funebri	V 1
269	Cortecce o scorze in genere, per tinta o concia, macinate o non	3
270	» medicinali non nominate, macinate o non	3
271	» d'ogni altra specie non nominate .	4
272	Cotone greggio in bioccoli o in massa, in balle o sacchi (*)	3
273	» in ovatta, o preparato per ovatta (*)	2
274	Cremore di tartaro	3
275	Crino animale greggio, tinto, arricciato (*), ed in lavori grossolani	3
276	» tessuto	1
277	» vegetale	V 4
278	Cristallami	2
279	Crusca o cruschello di qualsiasi cereale . . .	V 4
280	Cuoio	3
281	. . . .	
282	. . . .	
283	. . . .	
284	. . . .	
285	. . . .	
286	. . . .	
287	. . . .	
288	. . . .	
289	. . . .	
290	. . . .	
291	. . . .	
292	. . . .	
293	. . . .	
294	. . . .	
295	. . . .	

(*) Se non in balle compresse si applica la lettera V.

296	. . . .	
297	Damigiane vuote in genere	V 3
298	Datteri (frutta)	3
299	Decorazioni da teatro	1
300	Dolci	2
301	Droghe non nominate	2
302	Destrina	4
303	. . . .	
304	. . . .	
305	. . . .	
306	Effetti d'uso personale	2
307	Elastici di metallo per mobilio	3
308	Erbaggi in sporte o fusti	3
309	Erbe medicinali	3
310	» per tinta e concia	3
311	Esca concia e non concia	3
312	Essenze non nominate	1
313	Estratti coloranti di legni da tinta ed altre specie tintorie	3
314	Estratto di carne, pasticche di brodo, di latte	2
315	Etere e cloroformio	S 7
316	. . . .	
317	. . . .	
318	. . . .	
319	. . . .	
320	. . . .	
321	Fagioli	4
322	Fanghi in botti o mastelli	4
323	Farina di grano, granaglie, riso, castagne, semi, legumi	4
324	» imentare non nominata	4
325	» lattea per bambini	2
326	Fave	4
327	Feccia di vino o gruma di botte	4
328	» morchia d'olio vegetale	4
329	Fecole diverse	4
330	Felpe di seta o filusella	1
331	Feltri incatramati od asfaltati	4
332	» non nominati	2
333	Ferro: rottami, scaglie, limatura, tornitura, ritagli, greggio in masselli, laminato o battuto in verghe, spranghe, barre, lamiera e tubi, fucinato o gettato in lavori greggi (àncore, ecc.), in rotaie per ferrovie e tramvie, travi di ferro e *poutrelles*.	4
334	» lavori non nominati con ferri grossi e mezzani piallati, limati, torniti, bucati, stagnati, piombati, zincati, verniciati, ossidati, smaltati, nichelati o laccati, guarniti di altri metalli o congiunti a vetro o prodotti ceramici;	

	in lamiere ricoperte di zinco, di piombo o galvanizzate, di stagno, di rame, od anche ossidate, semplici; utensili e strumenti usuali per arti e mestieri, fili	4
335	Ferro: lavori non nominati con ferri piccoli, piallati, limati, torniti, bucati, stagnati, piombati, zincati, verniciati, ossidati, smaltati, nichelati, laccati, guarniti di altri metalli o congiunti a vetro o prodotti ceramici, lamiere ricoperte di zinco, di piombo o galvanizzate, di stagno, di rame, ossidate, comunque lavorate	3
336	Ferruggine	4
337	Fiammiferi d'ogni specie	S 7
338	Fiaschi per vino semplici od impagliati . . .	V 3
339	Fiasconi in terra cotta	V 4
340	Fiaschette borraccie	2
341	Fichi secchi	4
342	Fieno od altri foraggi in balle (*)	4
343	Filacce di lino, di canapa, per medicare ferite	3
344	Filati di lino, di canapa, di iuta, di cotone, semplici o ritorti (*a*)	3
345	» greggi imbianchiti o tinti, di vigogna . .	3
346	» di lana cardata o pettinata, semplici o ritorti	2
347	» di lino, di canapa, da cucire o da ricamare, avvolti su rocchetti, in gomitoli, in matasse e simili (*a*)	2
348	» di cotone come sopra (*a*)	2
349	Fili di seta o di cascami, da cucire o da ricamare, avvolti su rocchetti, in gomitoli, in matasse, e simili	1
350	» elettrici isolati	2
351	Filo di ferro e di acciaio, ramato, stagnato, piombato, verniciato, zincato, galvanizzato, ecc., e acciaio temperato in fili	4
352	» di bronzo, ottone, rame od altro metallo non nominato	3
353	Finocchio	3
354	Filusella (*)	2
355	Fiori finti	V 1
356	. . . .	
357	Fiori e foglie, freschi o secchi, per mazzi, vasi, ecc.	3
358	» e foglie medicinali	3
359	» e foglie per tinta e per concia	3
360	Foglie di formentone o granturco, in balle (*)	4
361	» per fiori finti	2
362	» non nominate	3
363	Formaggi piccoli in scatolette	3
364	» di ogni altra qualità	3
365	Forme di scarpe	3
366	Fornelli economici di terra cotta	4

(*) Se non in balle compresse si applica la lettera V.
(*a*) In balle o casse.

367	Fornimenti da tiro semplici	2
368	» da tiro ricchi ed ornati	1
369	» da orologeria	1
370	» per fiori finti, foglie, bottoni o bocciuoli, accessorî	2
371	» da ombrelli od ombrellini	2
372	Fosforo bianco e rosso	S 7
373	Fotografie	2
374	Frumento o grano	4
375	Frutta per tinta o per concia	3
376	» fresche non nominate, secche in genere	3
377	» in conserva, nel sale, nell'aceto, nell'olio, nello spirito	3
378	» sciroppate e candite	2
379	Fucili montati e smontati	2
380	Funghi e tartufi, freschi, secchi, in conserva	2
381	. . . .	
382	. . . .	
383	. . . .	
384	. . . .	
385	. . . .	
386	. . . .	
387	. . . .	
388	. . . .	
389	. . . .	
390	. . . .	
391	Galle o gallozze per tinta o per concia (Vedi *Legni per tinta o per concia*).	
392	Garofani (chiodi di)	2
393	Garzuolo	3
394	Galloni e nastri di filo, di canapa, di iuta. .	3
395	» e nastri di cotone	3
396	» di lana	2
397	» di seta, velluto, metallo filato, ricamati	1
398	Gambier o terra giapponese, Catecù	3
399	Generi medicinali non nominati	1
400	. . . .	
401	Genziana (radica di)	3
402	Gessi in lavori, escluse le statue e statuette .	3
403	» in polvere o pietra, calcinati o crudi, in botti o sacchi	4
404	Gherigli di frutta, cioè l'interno dei noccioli.	3
405	Ghiaccio o neve naturale o artificiale	4
406	Ghiande di quercia, naturali	4
407	Ghisa: rottami, scaglie, limatura, tornitura, tubi, pani, o lavorata in getti greggi .	4
408	» lavorata in getti piallati, torniti . . .	4
409	» minuti lavori, stagnati, smaltati, laccati, ecc.	3

410	Gialappa o sciarappa, radica o resina	2
411	Gioielli, oro, argento od altro metallo prezioso con pietre o senza	S 1
412	Giovenchi o torelli vivi	S 2
413	Giunchi, canne, vimini, greggi, spaccati, trafilati o tinti.	V 4
414	» in lavori (Vedi *Lavori da panieraio*)	
415	Giuocattoli di legno svestiti	V 3
416	» di ogni altra specie	V 2
417	Glicerina greggia	3
418	» raffinata	2
419	» per uso profumeria	1
420	Glucosio solido o liquido	4
421	Gomma elastica, guttaperca, greggia, solida' liquida	3
422	» in lavori di qualsiasi specie	2
423	Gomme e resine o gomme resina gregge non nominate	3
424	» e resine o gomme purif., aromatiche	3
425	Grafite, piombaggine	4
426	Granaglie di qualunque specie non nominate	4
427	Graspo d'uva, vinaccia premuta	4
428	Grassi minerali per macchine, e grassi diversi di bue, montone, d'ossa ed altri non nominati	4
429	Grasso di maiale	3
430	» profumato	2
431	Guano naturale od artificiale	4
432	Guanti di pelle di ogni qualità, cuciti o non	1
433	Guarniture di scardassi	3
434	Guttaperca (Vedi *Gomma elastica*).	
435	. . . .	
436	. . . .	
437	. . . .	
438	. . . .	
439	. . . .	
440	Inchiostri in fusti d'ogni sorta	4
441	» in bottiglie od altri vasi	3
442	Incisioni	2
443	Indaco, cocciniglia, kermes	1
444	Isolatori per linee telegrafiche e telefoniche.	3
445	Iuta greggia o pettinata (*)	3
446	Iodio e ioduri non nominati	2
447	. . . .	
448	. . . .	
449	. . . .	
450	. . . .	
451	Lampade elettriche	1

(*) Se non in balle compresse si applica la lettera V.

452	Lampade, fanali e lanterne, lampadari, candelabri, ecc.	2
453	Lane d'ogni specie, in balle compresse (*) .	3
454	Lapis d'ogni specie	3
455	Lardo o lardoni	3
456	Lastre di vetro o cristallo di qualsiase specie	3
457	. . . .	
458	Laterizi, mattoni, tegoli, embrici, mattoni comuni o refrattari, anche di cemento, in casse, legacci, gabbie, ecc. . . .	4
459	» verniciati d'ogni specie, in casse, legacci, gabbie, ecc.	4
460	Latta o lamiere di ferro ricoperte di stagno semplice	4
461	» in lavori non nominati.	2
462	» ritagli o rottami inservibili	4
463	Latte fresco	3
464	» condensato, concentrato, estratto . . .	3
465	Laudano	1
466	Lavagne o ardesie gregge od in polvere . .	4
467	» o ardesie levigate, pulite, lavorate.	4
468	Lavori da panieraio e da stoiaio grossolani e diversi di legno comune non nominati (*a*)	3
469	» ordinari di carta, carta pesta e cartoni semplici	3
470	» da panieraio e da stoiaio, fini, e diversi di legno da ebanisti, non nominati (*a*)	2
471	» di pelle conciata senza pelo, non nominati	2
472	» fini di carta o cartone, ornati, guarniti, *cartonnages*	V 1
473	» da pellicciaio, o di pelli con pelo, non nominati	1
474	» di vetro o cristallo, non nominati .	2
475	» di argento, anche dorato, posate . .	S 1
476	Legna da ardere in pezzi, scheggie in fasci .	4
477	Legni per tinta o per concia in pezzi, scheggie	4
478	» per tinta o per concia in polvere in sacchi	3
479	» medicinali non nominati	3
480	Legno comune, greggio, sgrossato o quadrato, a tavole, murali, assicelle, traversine, abbozzato	4
481	» da ebanisti, come sopra, anche in fuscellini	3
482	» comuni in lavori non nominati . . .	3
483	» da ebanisti preparato per lavori fini, intarsiato, intagliato, traforato. . . .	2
484	» preparato per pasta	4
485	Legumi freschi	3
486	» secchi	4

(*) Se non in balle compresse si applica la lettera V.
(*a*) I lavori da panieraio e da stoiaio si classificano con la lettera V.

487	Letti in legno intagliati o verniciati	1
488	» di metallo smontati ed imballati . . .	2
489	Libri stampati, sciolti o legati, anche per musica.	3
490	Licheni per tinta o per concia	3
491	» medicinali	3
492	Lieviti di birra e di qualsiasi altra specie. .	3
493	Ligniti in polvere, in mattonelle o in pietra.	4
494	Limoni	4
495	Lino greggio o pettinato (*).	3
496	Liquirizia o regolizia in radiche	4
497	» (sugo di)	2
498	Liquori o rosoli di qualsiasi sorta dolcificati o aromatizzati, in bottiglie non nominati	2
499	» detti in fusti	3
500	Lisciva o carbonato di soda	4
501	Litargirio, ossido di piombo	4
502	Litografie, stampe, fotografie, ecc.	2
503	Lolla	4
504	Lucido da scarpe in vernice	4
505	Luppolo in balle	3
506	. . . .	
507	. . . .	
508	. . . .	
509	. . . .	
510	. . . .	
511	. . . .	
512	. . . .	
513	. . . .	
514	. . . .	
515	. . . .	
516	. . . .	
517	Macchine di qualunque specie, non nominate, smontate ed imballate	3
518	» dinamo elettriche, da cucire e simili smontate, in cassate ed imballate	2
519	» fotografiche, stenografiche scriventi, ed ogni altra di laboratorio, ottica, fisica, chirurgiche, musicali,ecc.	1
519 *bis*	» agricole	S 3-4
520	Macchinette diverse per sbucciare, premere frutta, sminuzzare carne o ghiaccio, legare libri e simili per l'industria	3
521	» di vetro o cristallo per acque gassose e simili	2
522	Madreperla greggia	2
523	» in qualsiasi modo lavorata	1
524	Maglie o maglierie semplici e foggiate di canapa, di lino, di vigogna	3
525	» o maglierie di cotone	3

(*) Se non in balle compresse si applica la lettera V.

526	Maglie o maglierie di lana	2
527	» o maglierie di seta o filusella	1
528	Magnesia per uso medicinale calcinata, caustica, bianca in pani, solfato	2
529	Maioliche artistiche o da collezione	1
530	» in vasellame, stoviglie	3
531	Mandorle fresche o secche, con guscio o senza	3
532	Manna in sorte od in cannelli, mannite . . .	1
533	Manoscritti di qualunque specie	3
534	Mantici da fucina	3
535	Marmette per pavimento in casse, legacci, gabbie, ecc.	4
536	Marmo greggio in massi o blocchi, rottami .	4
537	» artificiale o naturale in tavole, lastre, colonne, vasche, cippi, gradini e simili lavori semplici	3
538	» in lavori d'ornato, od altro d'architettura	2
539	» in statue (*a*).	1
540	Masserizie ed arredi di casa usati, in partite complesse dichiarate sgomberi . .	V 3
541	Mastice resinoso	3
542	» bituminoso	4
543	. . . .	
544	Mattoni, mattonelle e quadrelle, in casse, legacci, gabbie, ecc.	4
545	Medicamenti non nominati	1
546	. . . .	
547	Melazzo o melasso	4
548	Mercerie di legno, bocchini, bastoni per passeggio con pomo di legno, ecc. . .	2
549	» comuni e fini, portafogli, portabiglietti, scatole da ricamo, da disegno, da cucire, pennelli fini, borsette, lumini	2
550	Mercurio od argento vivo	1
551	Metalli e leghe metalliche, greggie, non nominate (esclusi i preziosi)	3
552	» detti in lavori non nominati, esclusi i preziosi	2
553	Miccie da minatori	S 7
554	Miele d'ogni sorta	3
555	Mignatte in recipienti chiusi	3
556	Minerali metallici di ferro, di piombo, di rame, di zinco	4
557	» non metallici non nominati	4
558	» d'oro, d'argento, ed altri metalli non nominati	3
559	Minio	4
560	Mirto (coccole di), anche macinato	3
561	» foglie per tinta e per concia	3
562	Misuratori o contatori del gas, dell'acua, ecc. incassati	2

(*a*) Per le statue di gran pregio vedi voce 847.

563	Misure di capacità in legno o metallo . . .	3
564	Mobilio di legno comune, non imbottito . .	S 3-4
565	» di legno da ebanisti, non imbottito, escluso quello artistico	S 3-4
566	» di qualsiasi legno imbottito od artistico	S 3-4
567	Mobilio di ferro od altro metallo (*)	2
568	Molle spirali per mobili, carrozze, carri . . .	3
569	Mondiglie di cereali e di riso	4
570	Monete antiche	S 1
571	» di rame, nikel, bronzo	S 1
572	» d'argento e d'oro	S 1
573	M[illegible]	S 2
574	Morchia o feccia d'olio	4
575	Mostarda di qualsiasi specie	3
576	Mozzi e razzi da ruote in ferro	3
577	Mozzi e razzi in legno	3
578	Muli vivi	S 2
579	Muschio secrezione animale	2
580	Mussole greggie, imbianchite, colorate, stampate, operate	3
581	» broccate o comunque ricamate . . .	2
582	. . . .	
583	. . . .	
584	. . . .	
585	. . . .	
586	. . . .	
587	. . . .	
588	. . . .	
589	. . . .	
590	. . . .	
591	Nastri (Vedi *Galloni*).	
592	Natroni naturali od artificiali	4
593	Nerofumo e nero d'ossa	4
594	Nero da scarpe in scatole o vasi	4
595	Nichelio e sue leghe, in verghe, fogli, rottami, rosette, limatura	3
596	» e sue leghe, in filo, tubi ed altri lavori ordinari	2
597	» e sue leghe in lavori minuti artistici	1
598	Nitrato d'argento liquido o cristallizzato . .	1
599	» di soda, di potassa, raffinato, e non nominato	2
600	» di soda, di potassa, greggio	3
601	» di soda e di potassa, preparato per concime	4
602	Nitrobenzina greggia	S 7
603	Noce moscata, di sassofrarso, di raventsara, con guscio o senza	2

(*) Se non smontato si applica la lettera V.

604	Noccioli od ossa di frutta	4
605	Nocciuole fresche o secche, con guscio o senza	3
606	Noci comuni o di cocco o non nominate, fresche o secche	3
607	. . . .	
608	. . . .	
609	. . . .	
610	. . . .	
611	. . . .	
612	Oggetti cuciti di canapa, di lino, di iuta . .	3
613	» di cotone	3
614	» di lana, di borra di lana, di crino. .	2
615	» di materia serica	1
616	» inservibili di qualunque specie (vedi *Stracci*).	
617	Oggetti da collezione d'arte, antichità, medagliere	S 1
618	Oggetti di ferro, d'acciaio, bruniti, in minuti lavori, fibbie, fermagli, ecc.	3
619	Oleografie.	2
620	Olii fissi d'olivo, di lino, di pesce ed altri non nominati in fusti.	3
621	» detti in bottiglie	2
621 *bis*	» detti in damigiane	2
622	Olii minerali greggi o rettificati	S 7
623	Olii volatili di essenze diverse	1
624	Olio di cocco o di palma	3
625	» di fegato di merluzzo, di ricino, di mandorle dolci, in fusti	3
626	» detti in damigiane, bottiglie, vasi fragili.	1
627	» profumato di qualunque specie	1
628	» Olive fresche e secche (Vedi *Frutta*).	
629	Ombrelli ed ombrellini di seta, o comunque ricamati o con frangie.	1
630	» ed ombrellini ordinari, di lana, lino, cotone, mussola, ecc.	2
631	Oppio	1
632	Oreficeria e vasellame d'oro	S 1
633	Organi, organini, organetti a cilindro, o sonerie musicali	1
633 *bis*	» organini, organetti a cilindro montati su carretti	S 3-4
634	Oro in polvere, cilindrato, battuto, filato, ecc.	S 1
635	Orologi da tasca in qualsiasi metallo, cronometri marini	S 1
636	» da tavola, a quadro, ad acqua, elettrici, da torre, da campanile	1
637	Ortaggi in conserva, aceto, spirito	3
638	» od ortaglie fresche	3
639	Orzo	4
640	Ossa, corna, unghioni, di balena, gregge o macinate.	3
641	» dette comunque lavorate	2

642	Ossido di ferro, di piombo, di stagno, di zinco.	4
643	Ottone in filo, verghe, fogli, spranghe, pani, lamine, rottami	3
644	» in tubi od altri lavori ordinari	2
645	» in lavori minuti od artistici, anche dorati	2
646		
647		
648		
649		
650		
651	Paglioricci elastici	V 2
652	Paglia comune in balle (*)	4
653	» in lavori non nominati (Vedi *Lavori da panieraio e da stoiaio*)	
654	Pakfong (Vedi *Nichelio e sue leghe*).	
655	Pale, palette, forche, rastrelli	4
656	Pali e pertiche di legno comune	4
657	Pali e pertiche di legno da ebanisti	3
658	Pallini de caccia	4
659	Pane e biscotto senza zucchero	4
660	Panelle di noce od altre materie non resinose	3
661	» di segatura, ed altre materie resinose per ardere	4
662	Parti staccate di strumenti	1
663	Passamani di lino, di canapa, di iuta	8
664	» di cotone	3
665	» di lana	2
666	» di seta o rivestiti di seta	1
667	Pasta di legno o di paglia o di carta	4
668	Paste di frumento o da vermicellaio.	3
669	Patate in sacchi, ceste o fusti	4
670	Pece nera o pece navale	4
671	Pecchie coi loro alveari	1
672	Pelli crude, fresche o secche, di qualunque specie, nonchè conciate senza pelo, anche rifinite	3
673	» comuni conciate con pelo, e senza pelo verniciate e scamosciate	2
674	» fini, conciate con pelo	1
675	Pellicceria	1
676	Pelo d'animale, greggio o tinto (*)	3
677	Penne di metallo o d'animale per scrivere	2
678	Penne o piume (Vedi *Piume*).	
679	Pennelli con asta o senza, di setole, di pelo o fili tessili	3
980	» di pelo fino, di capello, per barba, per disegno	2
681	Pepe e pimento.	3
682	Pesci salati, affumicati, secchi.	4
683	Pesci freschi, in salamoia, marinati, sott'olio.	3
684	Petrolio in casse	S 7
685	Pettini per macchine, per tessere	3
686	Pettini per testa, di qualunque specie, esclusi quelli di avorio, di madreperla, di tartaruga.	2
687	Pianoforti, Harmonium	S 3-4
688	Piante viventi.	V 2
689	Pietre preziose lavorate o greggie.	S 1
690	» per costruzioni greggie, coti ordinarie ed altre pietre molari da arrotare, da molino e macine e pietre comuni non nominate e litografiche.	4
691	» segate, pulite, lavorate e pietre coti fini per affilare.	3
692	Pinoli o pinocchi, sgusciati o no.	2
693	Piombo e sue leghe in pani, piastre, verghe, rottami, in caratteri da stamperia, o comunque lavorato.	4
694	Pipe di schiuma, di porcellana od altro, fine e guarnite	1
695	» di legno semplici, lavorate, non guarnite	2
696	» grossolane in terracotta o legno	
697	Pirolignite di ferro, di piombo, di calce, di allumina.	4
698	Pistacchi con guscio o senza	1
699	Pistole o rivoltelle, montate o smontate	2
700	Piume greggie o lavorate	V 1
701	» o penne sudice in balle, per concime.	4
702	Pizzi, trine, merletti, di canapa, di lino	2
703	» » » di cotone	2
704	» » » di lana	1
705	» » » di seta, blonde, crespi, con perline o senza	1
706	Platino greggio o lavorato.	S 1
707	Pollame vivo	S 3-4
708	» morto	3
709	Polveri piriche da cannone, da caccia, da mine.	S 7
710	Pomidoro.	3
711	» sugo e conserva	3
712	Porcellane artistiche da collezione	1
713	» stoviglie e vasellame, colorite, decorate, chinesi, giapponesi	
714	» stoviglie e vasellame, bianche, semplici	3
715	Porci vivi	S 2
716	Potassa pura	4
717	» impura	4
718	Pozzolana in sacchi, fusti o casse	4
719	Prodotti chimici non nominati.	2
720	Prodotti vegetali in piante vive, alberi o arbusti	V 2

(*) Se non in balle compresse si applica la lettera V.

721	Prodotti vegetali freschi non nominati . . .	3
722	» » secchi non nominati	4
723	Profumerie non nominate, alcooliche e non alcooliche	1
724	Proiettili di acciaio, di ferro, di ghisa massiccia	4
725	» detti vuoti	3
726	» detti inservibili	4
727	Prugne (Vedi *Frutta*).	
728	Prussiato di potassa, giallo o rosso	2
729	. . . .	
730	. . . .	
731	. . . .	
732	. . . .	
733	Quadrelli di legno per pavimenti	3
734	» e mattonelle per pavimenti e pareti, in terra cotta, cemento, in casse, legacci, gabbie, ecc.	4
735	» detti verniciati o di maiolica, marmo, ecc., in casse, legacci, gabbie, ecc.	4
736	Quadri antichi e moderni, con cornici o senza, ad olio, incassati	S 1
737	» come sopra, in litografia, oleografie, incisioni, fotografie	2
738	Quarzo o roccia silicea, greggio	4
739	» o cristallo di rocca lavorato in qualsiasi modo	1
740	. . . .	
741	. . . .	
742	. . . .	
743	Radiche per tinta, per concia, anche macinate	3
744	» medicinali	3
745	Radiche per spazzole di erica, miglio, saggina	4
746	Rame in filo, pani, spranghe, verghe, piastre, lamiera, rottami, tornitura, limatura . . .	3
747	» in tubi e lavori non nominati	2
748	» in lavori artistici e minuti lavori, stampi incisi, tondini	2
749	Recipienti in legno per liquidi	V 3 S 5
750	» non nominati	V 3
751	» detti disfatti in fasci	4
752	. . . .	
753	Regolizia (Vedi *Liquirizia*).	
754	Remi abbozzati o finiti	3
755	Residui o cascami animali e vegetali utilizzabili (*)	4
756	Resine o gomme resine non nominate . . .	3
757	Reti da caccia o da pesca	3
758	» metalliche	2

(*) Se non in balle compresse si applica la lettera V.

759	Rhum in fusti, botti o barili	3
760	» in bottiglie	2
761	Riso o risone, greggio o lavorato	4
762	Rivoltelle	2
763	Robbia naturale o in polvere, alizzari . . .	3
764	Rocchetti per telai e filatoi	3
765	Rosoli (Vedi *Liquori*).	
766	Rottami, scaglie, tornitura e limatura di ferro, di ghisa, di acciaio	4
767	Ruotaie per ferrovie e tramvie	4
768	Ruote di ferro, di acciaio, di ghisa, di cartapesta, anche dentate o montate	4
769	. . . .	
770	. . . .	
771	. . . .	
772	. . . .	
773	Sabbie aurifere ed argentifere, e sabbie colorate	3
774	» comuni, quarzose, vulcaniche	4
775	Sacchi vuoti nuovi od usati, ordinari per imballaggio	4
776	Saggina e steli simili per scope	V 4
777	Salami di ogni specie	3
778	Salamoia in barili o soluzione satura di sale	4
779	Saldatura di rame, di zinco, di ottone . . .	3
780	Sale ammoniaco, per bagni, di stagno, di Vichy	3
781	» marino, di rocca o salgemma	4
782	Sali medicinali non nominati	2
783	Sangue di bestiame, liquido o secco	4
784	Sansa, residuo di oliva dopo estratto l'olio. .	4
785	Sapone comune, tenero, duro, di glicerina. .	4
786	» profumato in tavolette, in palle, in scatole, in vaso	2
787	Scagliola per uccelli	4
788	Scamonea di qualsiasi sorta	2
789	Scarpe (Vedi *Calzature*).	
790	Scatole greggie di cartone, di legno o di lamiera per imballaggio	3
791	» e scatolette fini di cartone, di legno o di lamiera, figurate, verniciate, ecc.	1
792	Schiuma di mare greggia, vera o falsa . . .	2
793	» » in pipe, portasigari ed in altri lavori	1
794	Scialli e sciarpe di cotone	3
795	» » di lana	2
796	» » di materia serica	1
797	Scope e scopette diverse	V 4
798	Scorze di agrumi, di china-china	3
799	Scrostanti solidi e liquidi, per caldaie . . .	3

800	Secchie di legno, vuote, cerchiate o non . .	3
801	» dette disfatte a fasci	4
802	» di lamiera di ferro, di zinco, di rame, anche stagnate o verniciate . . .	3
803	Sedie o seggiole di ogni genere	S 3-4
804	Segatura di legno comune o da ebanisti, in sacchi	4
805	Selle ed altri lavori da sellaio non nominati	2
806	Selvaggiume (Vedi *Cacciagione*).	
807	Seme di bachi da seta	2
808	Semi non nominati, anche da tinta o da concia	3
809	» oleosi, da prato	4
810	Senapa comunque preparata	3
811	Seppia (ossa di)	3
812	Serrature e chiavi	3
813	Seta tratta semplice, addoppiata o torta, tinta o greggia	1
814	Setole da calzolaio, da pennelli e da spazzole	3
815	Sevo o sego, greggio o depurato	4
816	Sigari o sigarette	1
817	Sciroppi non nominati	2
818	Smeriglio greggio	4
819	Soda pura, caustica	4
820	» impura caustica	4
821	Solfati di allumina, di potassa ed altri allumi, di ferro, magnesio allo stato naturale, piombo, rame, zinco, stronziana impura	4
822	» di barite o di soda greggi	4
823	» e solfuri non nominati	4
824	Solfuro di mercurio (cinabro e vermiglione) .	4
825	» di carbonio	S 7
826	Sommacco in foglie ed anche macinato . . .	3
827	Spago	3
828	Spazzole di saggina o di radiche montate in legno greggio	3
829	» di qualunque altro genere o montatura, escluse quelle montate in avorio, in tartaruga o madreperla . . .	2
830	Specchi con o senza cornice	S 3-4
831	Spermaceto naturale o grasso di pesce . . .	3
832	» purificato, in pani od in candele.	3
833	Spezie non nominate	2
834	Spilli ed aghi comuni	2
835	Spirito puro (alcool) di ogni specie, in fusti o in recipienti di latta	S 7
836	Spirito puro in bottiglie	S 7
837	Spugne greggie in sacchi	V 3
838	» lavorate	V 1
839	Stagno e sue leghe in pani, verghe, fogli, rottami, limatura, tornitura	4

840	Stagno in lavori naturali	3
841	» in lavori nichelati o verniciati . . .	2
842	Stagnole per involgere	3
843	Stampe, litografie, incisioni, oleografie, fotografie, in cornici o non	2
844	Stampi di acciaio, di ferro, di ghisa	3
845	» di bronzo, di ottone, di rame	2
846	Statue e statuette di gesso, cemento, pietra, di terra cotta	2
847	» di marmo e lavori d'arte in marmo di gran pregio	S 1
848	Stearine	3
849	Stoie e stoini (Vedi *Lavori da panieraio e da stoiaio, secondo la qualità*).	
850	Stoppa naturale in balle compresse (*) . . .	4
851	» incatramata	4
852	Storace o stirace	3
853	Stoviglie e vasellame di terra cotta	4
354	» e vasellame di maiolica o porcellana comune	3
855	» di metallo stagnate e verniciate per uso domestico	3
856	» e vasellame di porcellana fine, colorite, dorate, chinesi, giapponesi .	2
857	Stracci di ogni sorta in balle compresse . .	3
858	Strumenti di calcolo, ottica, precisione, fisica, chimica, chirurgici	1
859	» musicali	1
860	Strutto o grasso di maiale	3
861	Sughero greggio, in pezzi, in lavori	V 3
862	Sugo di agrumi cotto	3
862 *bis*	» di agrumi crudo	4
863	» di aloe, ed altri non nominati	2
864	. . . .	
865	. . . .	
866	. . . .	
867	. . . .	
868	. . . .	
869	. . . .	
870	Tabacco in foglie, in costole	3
871	» in sigari, sigarette, trinciato, in polvere, comunque lavorato	1
872	Talco in polvere, in lamine, in massi	4
873	» comunque lavorato	3
874	Tamarindi o cassia naturali, estratto, polpa, grappoli	3
275	Tannino, acido tannico, gallico, impuri . . .	3
876	Tappeti di lino, di canapa, di iuta, cocco, manilla, sparto, a colori, stampati o tessuti	3
877	» di cotone id.	3

(*) Se non in balle compresse si applica la lettera V.

878	Tappeti di lana, misti, anche vellutati . . .	2
879	Tartaro greggio o gruma di botte	4
880	Tartaro lavorato, purificato	3
881	Tartaruga greggia o lavorata	1
882	Tele di lino o di canapa, cerate, verniciate, stampate.	3
883	» da imballaggio	4
884	» preparate per disegno o pitture	2
885	» metalliche	2
886	Terraglie (Vedi *Stoviglie e vasellame*).	
887	Terre colorate, sigillate, boli, ocre	4
888	» non nominate, anche lavori	4
889	Terre cotte non nominate, anche lavori . . .	4
890	Tessuti di iuta, di lino, di canapa, greggi, imbianchiti, operati, damascati . . .	3
891	» detti per tappezzeria o con fili metallici	2
892	» di cotone greggi, imbianchiti, operati, damascati, stampati	3
893	» broccati, misti, con seta e con fili metallici	2
894	» di lana scardassata, pettinata, stampati o di crino lisci	2
895	» di lana broccati, con fili metallici, e di crino d'ogni altra sorta	1
896	» di seta, filusella, cascami, con fili metallici d'ogni sorta	1
897	Thè comunque imballato	1
898	Tini o tinozze (Vedi *Botti*).	
899	Tonno sott'olio	3
900	Torba	4
901	Torce a vento in fasci	4
902	Tori vivi	S 2
903	Trecce di paglia, di scorza, di sparto per cappelli o cordami.	3
904	Tulli di canapa, di lino	2
905	» di cotone	2
906	» di lana	1
907	» di seta o filusella	1
908	Trementina.	S 7
909	Truciolo di legno	3
910	. . . .	
911	. . . .	
912	. . . .	
913	. . . .	
914	Unghie ed unghioni (Vedi *Corna*).	
915	Unto da ruote	4
916	Uova in casse od in ceste	2
917	Utensili, attrezzi di legno comune da lavoro	4
918	» attrezzi e strumenti usuali per arti e mestieri	4
919	Uva pigiata (*a*)	4
920	» secca, passa, passolina	3
921	. . . .	
922	. . . .	
923	. . . .	
924	Vacche vive	S 2
925	Vainiglia (aroma)	1
926	Valigie e valori da valigiaio	2
927	Vallonea per tinta e per concia	4
928	Vasellame (Vedi *Stoviglie*).	
929	Veicoli da ferrovia	S 3-4
930	Velluti di cotone, felpe, velvets	2
931	» di lana	2
932	» di seta o fisella, misti	1
933	Ventagli di ogni sorta, esclusi quelli di paglia comuni	V 1
934	Verderame vedetto, o verde minerale	3
935	Vernici di qualsiasi sorta	2
936	Vesciche	3
937	Vestimenta (Vedi *Oggetti cuciti*); e per quelle usate (Vedi *Effetti d'uso*).	
938	Vetri e cristalli in vasi, bottiglie, bottiglioni, bicchieri, fiaschi, incolori o colorati fini .	2
939	Vetrificazioni e smalti in pani, bacchette o polvere	3
940	Vetriolo azzurro, bianco, verde	4
941	Vetro e cristallo rotto o pesto	4
942	Vetture da stada comuni	S 3-4
942 *bis*	» automobili	S 3-4
943	Vimini	V 4
944	Vinaccia secca in sacchi	4
945	Vini comuni nazionali in botti, caratelli, barili	4
946	Vini fini e di lusso nazionali in botti, caratelli, barili.	3
947	Vini nazionali in bottiglie, damigiane, fiaschi e vini esteri in fusti, carateli, barili . . .	2
948	Vini esteri in bottiglie, domigiane, fiaschi . .	1
949	Vitelli, vitelloni o vitellini vivi	S 2
950	Viti (Vedi *Chiodagione*).	
951	. . . .	
952	. . . .	
953	. . . .	
954	. . . .	
955	. . . .	
956	Zafferano in polvere o punte del fiore. . . .	1
957	Zinco in pani, verghe, fogli, lastre, rottami, limatura, tornitura.	4

(*a*) In recipienti aperti col cannello (come praticano le ferrovie) e collocati sopra coperta.

958	Zinco in filo, tubi ed altri lavori grossi e mezzani	3
959	» in minuti lavori, verniciati, bronzati, dorati	2
960	Zolfanelli di ogni sorta	S 7
961	Zolfo greggio, in pezzi, in pani, macinato . .	4
962	» raffinato, in fiore, in cannoli	3
963	Zucchero greggio o raffinato, in pani, in polvere, in pietra.	4
964	Zucchero candito, di latte, o comunque lavorato	2

Parte V.

TARIFFE

Tariffa generale.

Da	A	Distanze in km.	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe
o viceversa			Prezzi per tonnellata in lire			
Civitavecchia. . .	Golfo Aranci . .	221	15.63	12.42	8.105	5.105
Civitavecchia . .	Terranova . . .	237	16.11	12.74	8.185	5.185
Civitavecchia . .	Maddalena . . .	273	17.19	13.46	8.365	5.365
Golfo Aranci . .	Maddalena . . .	52	5.20	4.16	2.60	1.56
Golfo Aranci . .	Terranova . . .	16	1.60	1.28	0.80	0.48
Napoli	Palermo	313	18.26	14.13	8.565	5.565
Napoli	Messina	326	18.52	14.26	8.63	5.63
Napoli	Reggio C. . . .	338	18.76	14.38	8.69	5.69
Napoli	Siracusa	463	20.315	15.315	9.315	6.315
Messina.	Reggio C. . . .	13	1.30	1.04	0.65	0.39
Messina.	Siracusa	138	11.90	9.52	6.14	3.76
Reggio C.	Siracusa	126	11.30	9.04	5.78	3.52
Da	**A**					
Siracusa	Catania	56	5.60	4.48	2.80	1.68
Siracusa	Riposto.	87	8.70	6.96	4.35	2.61
Catania	Riposto	32	3.20	2.56	1.60	0.96
Catania	Reggio C. . . .	88	8.80	7.04	4.40	2.64
Catania	Messina	101	10.05	8.04	5.03	3.02
Catania	Napoli	426	20.13	15.13	9.13	6.13
Riposto	Reggio C. . . .	58	5.80	4.64	2.90	1.74
Riposto	Messina	70	7.00	5.60	3.50	2.10
Riposto	Napoli	396	19.92	14.96	8.98	5.98

AVVERTENZE.

Per ogni spedizione superiore a 100 e fino a 200 tonnellate si accorda un abbuono del 10 per cento; per oltre 200 tonnellate l'abbuono si accorda nella misura del 20 per cento sull'importo totale della spedizione.

Noli speciali per determinate merci.

(In luogo di questi noli si applicano, se risultano più favorevoli per le parti, quelli della tariffa generale o delle tariffe speciali)

Noli speciali da Napoli per Palermo, Messina, Reggio e Catania.

Fusti per aranci L. 1.00 ciascuno, sbarco a carico.
Paglia in balle pressate L. 2.60 per balla, sbarco compreso.
Gabbie di polli L. 5.30 ciascuna, sbarco compreso.

Noli speciali da Palermo per Napoli.

Spirito e grappa L. 1.80 il quintale, sbarco a carico.
Agrumi L. 0.45 per cassa, sbarco a carico.
Latta in fogli litografata L. 1.20 per quintale, sbarco a carico.

Noli speciali da Riposto per Napoli.

Vino comune in fusti L. 8 per 1000 kg. solo pieno, L. 12 per pieno e vuoto, sbarco a carico.
Spirito in fusti L. 15 per 1000 kg. solo pieno, L. 20 per pieno e vuoto, sbarco a carico.

Noli speciali da Catania.
(Noli per 100 kg., sbarco a carico)

Denominazione della merce	Nolo per Napoli	Nolo per Messina e Reggio
	Lire	Lire
Agrumi in casse da 40 kg. (nolo per cassa)	0.45	0.35
Agro cotto (nolo per botte)	8.80	—
Agro crudo (id.).	6.60	—
Asfalto	—	0.50
Botti vuote (nolo per botte)	3.30	—
Bitume	0.92	0.52
Barili vuoti (nolo per barile)	1.—	—
Citrato di calce	1.25	—
Cereali, granaglie e sementi in generale	0.90	0.55
Carta stampata o manoscritta	1.90	—
Corna ed ossa	1.35	—
Erba palustre	3.20	—
Liquirizia in pasta	1.—	—
Marmi	1.26	0.95
Mobilia	4.—	—
Olio al solfuro e olio minerale.	1.—	0.80
Olio d'oliva	1.25	—
Spirito	1.25	1.—
Vino in fusti	1.10	0.80
Zolfo in sacchi	0.60	—
Zolfo alla rinfusa	0.65	—

Noli speciali da Siracusa.

La precedente tariffa speciale da Catania si applica anche allo scalo di Siracusa con l'aumento di L. 0.20 al quintale.

Noli speciali da Golfo Aranci per Civitavecchia.

Vino . . . . . L. 1.19 il quintale, sbarco a carico
Olio. . . . . . » 0.90 » » »

Trasporti di bicicli, tricicli e motocicli.

Per i trasporti di bicicli, tricicli e motocicli valgono i prezzi sotto indicati.

Spedizioni fra scali diretti.

Fino a 100 km. di distanza.

Bicicli . . . . L. 0.90 per macchina
Tricicli . . . . » 7.— id.
Motocicli (1) . . . . » 14.— id.

Oltre 110 km. di distanza.

Bicicli . . . . L. 4.— per macchina
Tricicli . . . . » 7.— id.
Motocicli (1) . . . . » 14.— id.

Spedizioni fra scali con trasbordo.

Bicicli . . . . L. 8.— per macchina
Tricicli . . . . » 10.— id.
Motocicli (1) . . . . » 20.— id.

(1) I motocicli devono essere presentati per la spedizione privi della materia adoperata per il funzionamento del motore.

Tariffa speciale n. 1

Tariffa pel trasporto dei valori.

Da 1 sino a 100 km. L. 1 per ogni 1000 lire indivisibili.

Da 1 a oltre 100 e fino a 220 km. L. 1.20 per ogni 1000 lire indivisibili.

Da 1 a oltre 220 e fino a 330 km. L. 1.40 per ogni 1000 lire indivisibili.

Da 1 a oltre 330 e fino a 440 km. L. 1.60 per ogni 1000 lire indivisibili.

Da 1 a oltre 440 e fino a 550 km. L. 1.80 per ogni mille lire indivisibili.

Da 1 a oltre 550 km. L. 2 per ogni mille lire indivisibili.

Qualora i gruppi di numerario od altro equivalente abbiano un peso superiore a 6 chilogrammi per ogni 1000 lire, l'eccedenza di peso, oltre alla presente tariffa, sarà sottoposta ai prezzi della tariffa merci della 2ª classe.

Agli oggetti da collezione, d'arte, antichi, medaglieri, ecc.; ai quadri ad olio antichi e moderni ed alle statue di marmo, oltre la tariffa di 1ª classe, sarà applicata la presente in base al valore dichiarato dagli speditori, ed ove i medesimi si rifiutassero di dichiararlo, si deve ritenere che la spedizione abbia il valore minimo di 1000 lire, e si applica la relativa tariffa.

Avvertenza. — I prezzi della presente tariffa si applicano per ciascuno dei gruppi di cui può essere composta un'unica spedizione e non sul valore totale dell'intera spedizione, qualunque sia il numero di gruppi di cui essa si compone.

Così pure si applica a ciascun gruppo la tassa, per l'eccedenza di peso oltre i 6 kg., per ogni 1000 lire di valore che il gruppo contiene e non per ciascuna spedizione.

Tariffa speciale N. 2.

Tariffa pel bestiame (1) (2)

1ª classe — Cavalli, puledri grossi, muli, buoi, tori, vacche e vitelloni.
2ª classe — Asini, muletti, puledri piccoli, vitelli.
3ª classe — Vitellini da latte, porci, montoni, capre, pecore.
4ª classe — Capretti, agnelli, porcellini da latte.

Da	A	Distanze in km.	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe
o viceversa			Prezzi per capo (in lire)			
Civitavecchia . .	Golfo Aranci (3)	221	6.00	4.00	1.50	1.00
Civitavecchia. . .	Terranova (3). .	237	6.00	4.00	1.50	1.00
Civitavecchia. . .	Maddalena . . .	273	6.00	4.00	1.50	1.00
Golfo Aranci. . .	Maddalena . . .	52	6.00	4.00	1.50	1.00
Golfo Aranci . .	Terranova . . .	16	6.00	4.00	1.50	1.00
Napoli (4)	Palermo	313	7.00	4.75	2.00	1.25
Napoli (4)	Messina	326	7.00	4.75	2.00	1.25
Napoli (4)	Reggio C. . . .	338	7.00	4.75	2.00	1.25
Napoli (4)	Siracusa	463	10.00	7.00	3.50	2.00
Messina	Reggio C. . . .	13	6.00	4.00	1.50	1.00
Messina	Siracusa	138	6.00	4.00	1.50	1.00
Reggio C.	Siracusa	126	6.00	4.00	1.50	1.00
Siracusa	Catania	56	6.00	4.00	1.50	1.00
Siracusa	Riposto	87	6.00	4.00	1.50	1.00
Catania	Riposto	32	6.00	4.00	1.50	1.00
Catania	Reggio C. . . .	88	6.00	4.00	1.50	1.00
Catania	Messina	101	6.00	4.00	1.50	1.00
Catania	Napoli	426	9.00	6.25	3.00	1.75
Riposto	Reggio C. . . .	58	6.00	4.00	1.50	1.00
Riposto	Messina	70	6.00	4.00	1.50	1.00
Riposto	Napoli	396	8.00	5.50	2.50	1.50

(1) Pel trasporto delle bestie feroci devono essere presi speciali accordi fra l'Amministrazione e gli speditori.

(2) I *muletti* ed i puledri *piccoli* sono da considerarsi di 2ª classe, quando misurati dal suolo alla sommità delle spalle sono di altezza inferiore a metri 1.40.

(3) Per i trasporti di bestiame in partenza dalla Sardegna vedi anche la tariffa speciale N. 2-*bis*.

(4) Per l'imbarco a Napoli di muli e cavallini deve essere riscosso il compenso per l'uso del pontile in ragione di L. 0.50 per capo.

Per i cavalli, puledri grossi, muli, buoi e tori che dovessero essere trasportati in *box* sarà riscossa la tariffa pei viaggiatori di 1ª classe.

Gli animali che non siano da trasportarsi in *box* devono essere sferrati.

N. B. — 1. A norma dell'art. 8 della polizza il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio sono a carico del proprietario, salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

2. — A norma dell'art. 6 del Regolamento il trasporto del bestiame è facoltativo per l'Amministrazione.

Se si accetta il trasporto con trasbordo, le spese relative saranno aggiunte al nolo nella misura che verrà stabilita dal competente Ufficio.

Tariffa speciale N. 2-*bis*

Trasporti di bestiame in partenza dalla Sardegna.

Da	A	Buoi	Cavalli	Asini	Capre	Capretti
		Prezzi per capo (in lire)				
Golfo Aranci . .	Civitavecchia . .	6.00	5.00	2.50	1.00	0.50
Terranova. . . .	Civitavecchia . .	6.00	5.00	2.50	1.00	0.50

Tariffa speciale n. 3-4.

Oggetti voluminosi o pesanti.

Pel trasporto delle merci sotto indicate, degli oggetti non imballati in colli di peso superiore ai 400 kg. e degli oggetti che, quantunque imballati, costituiscono colli indivisibili di peso superiore ai 1000 kg., devono essere presi accordi, di volta in volta, tra lo speditore e l'Amministrazione:

Bastimenti, barche, battelli.
Biliardi montati.
Boe o gavitelli.
Cacciagione o selvaggiume vivo.
Caldaie d'acciaio, di ferro, di rame, di ghisa, per uso industriale.
Carri, carretti da strade ordinarie (1).

(1) I carri e carretti da strade ordinarie e le vetture da strada comuni se a quattro ruote non pagheranno mai un prezzo superiore a quello fissato per un posto e mezzo dei viaggiatori di 1ª classe. Se a due ruote non pagheranno mai un prezzo superiore ad un posto e mezzo di 2ª classe.

Macchine agricole.
Mobilio di legno comune, non imbottito.
Mobilio di legno da ebanisti, non imbottito.
Mobilio di qualsiasi legno, imbottito od artistico.
Organi, organini, organetti a cilindro montati su carretti.
Pianoforti, harmonium.
Pollame vivo.
Sedie e seggiole d'ogni genere.
Specchi con o senza cornice.
Veicoli da ferrovia.
Vetture da strada comuni e vetture automobili (1).
Tutti gli altri colli in genere che non entrano nel boccaporto.

Tariffa speciale n. 5.

Tariffa pel trasporto dei recipienti di legno per liquidi.

I detti recipienti vanno soggetti alla tariffa generale, con la soprattassa della merce voluminosa ove ne sia il caso.

Per quei recipienti che fossero stati trasportati pieni o che dovessero ritornare all'origine vuoti; come pure per quelli che vengono spediti vuoti in una data località per ritornare pieni all'origine, sarà accordata una riduzione del 50 per cento sulla tariffa normale, valida per tre mesi.

Per ottenere il diritto alla suacennata riduzione si dovranno osservare le seguenti norme:

a) Spedizioni di recipienti pieni. — Lo speditore dovrà richiedere all'Agenzia d'imbarco uno speciale buono di ritorno ed analoga dichiarazione sulla polizza di carico da presentarsi poi all'Agenzia di destinazione dei recipienti pieni, che è quella d'imbarco dei recipienti vuoti di ritorno;

b) Spedizioni di recipienti vuoti. — Il mittente all'atto della spedizione dei recipienti vuoti deve pagare le integrali tasse e sovrattasse all'Agenzia d'imbarco, la quale rilascerà analogo certificato, onde l'interessato possa ottenere l'abbuono del nolo pagato in più, allorchè si effettuerà dall'Agenzia di destinazione dei recipienti vuoti la rispedizione dei medesimi fusti pieni.

Avvertenza. — Il trasporto di fusti pieni con ritorno vuoti o viceversa, deve considerarsi come un trasporto unico e quindi l'abbuono deve farsi solo quando il caricatore abbia pagato fra andata e ritorno un nolo complessivo maggiore di quello che avrebbe pagato se al trasporto dei pieni si fosse applicato separatamente il nolo sul prezzo massimo, ed a quello dei vuoti la speciale di cui sopra.

In tale caso poi il rimborso deve equivalere alla somma pagata in più riducendosi così il nolo complessivo nei limiti ammessi dal presente regolamento e tariffe.

Tariffa speciale n. 6.

Tariffa per piccoli colli.

Per i piccoli colli di merci in genere scambiati fra qualunque scalo e di peso fino a 50 kg. valgono i prezzi seguenti:

Da 1 a 5 kg.	Da oltre 5 a 10 kg.	Da oltre 10 a 20 kg.	Da oltre 20 a 30 kg.	Da oltre 30 a 40 kg.	Da oltre 40 a 50 kg.
0.70	0.80	0.90	1.15	1.35	1.80

Per le vetture automobili devono essere riscossi i seguenti prezzi:
per ogni automobile fino a kg. 1000 di peso, due posti di prima classe;
per ogni automobile del peso da kg. 1001 a kg. 1500, tre posti di prima classe;
per ogni automobile del peso da kg. 1501 a kg. 2000, tre posti e mezzo di prima classe;
per ogni automobile del peso superiore ai 2000 kg., prezzi da convenirsi di volta in volta;
minimo di spedizione per ogni automobile L. 50.

N.B. — In luogo della presente tariffa si applica, qualora risulti più favorevole per le parti, la tariffa generale per il peso minimo di 50 kg.

Avvertenze.

I prezzi di questa tariffa comprendono anche la spesa per gli eventuali trasbordi e quella di sbarco nelle località designate dalle agenzie pel ritiro dei colli.

I colli sino a 20 chilogrammi non debbono oltrepassare 70 decimetri cubi, ed in ogni caso una delle dimensioni non deve superare i due metri.

I colli da oltre 20 chilogrammi e sino a 50 chilogrammi non possono oltrepassare 100 decimetri cubi, ed in ogni caso una delle dimensioni non deve superare i due metri.

Potranno però accettarsi piccoli colli di peso fino a 20 chilogrammi il cui volume ecceda il limite di 70 decimetri cubi, senza superare quello di 100 decimetri cubi; ma in tal caso si applica il prezzo stabilito per i colli da oltre 30 a 40 chilogrammi.

Ogni spedizione deve essere costituita da un solo collo. Il caricatore quindi che voglia spedire più colli in una sol volta, con lo stesso piroscafo e per la stessa destinazione, richiedendo l'applicazione di questa tariffa, deve eseguire tante spedizioni, quanti sono i colli.

Per i piccoli colli sino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità dell'Amministrazione, quando ne è il caso, viene limitata a 15 lire ed a 25 lire per i colli di un peso superiore. La dichiarazione del valore non ha effetto che per l'assicurazione.

La presente tariffa si applica soltanto quando sia espressamente richiesta dallo speditore mediante apposita indicazione in polizza; in mancanza, i piccoli colli isolati, aventi le condizioni di volume sopra espresse, pagano il nolo di mezzo quintale a norma dell'art. 9 del regolamento pel trasporto delle merci.

Tariffa speciale n. 7.

Tariffa per le merci infiammabili, corrosive ed esplodenti.

Infiammabili. — Le merci infiammabili qui sotto indicate saranno assoggettate al pagamento del doppio del nolo di 1ª classe.

Dette merci infiammabili devono essere riposte in recipienti di legno ben connessi, dello spessore di almeno un centimetro, oppure in recipienti metallici racchiusi in casse; devono essere imballate internamente con carta od altro, in modo da formare una massa compatta. Ai colli deve essere applicata una etichetta portante la indicazione « Infiammabili ».

Per gli altri infiammabili non nominati e per gli esplodenti non esclusi dal regolamento annesso al R. decreto n. 361 del 13 luglio 1903, è ammesso il trasporto lasciando all'Amministrazione la facoltà di stabilire, di volta in volta, cogli speditori le modalità e condizioni d'imballaggio. L'Amministrazione non potrà richiedere, per tali trasporti, più del quadruplo del nolo di 1ª classe.

Corrosivi. — Gli acidi corrosivi saranno assoggettati al pagamento del doppio del nolo di 1ª classe.

I corrosivi liquidi devono essere presentati in recipienti inattaccabili da essi, perfettamente chiusi, rivestiti da vimini; oppure in recipienti non rivestiti, riposti in casse con paglia od altro negli interstizi. Quest'ultimo modo di imballaggio è ammesso per l'acido nitrico (comune o fumante), nel solo caso che l'imbottitura prescritta fra i recipienti e le casse consista di materia inorganica.

I colli devono essere di peso inferiore a 50 kg. e provvisti di maniglia.

Per i corrosivi allo stato solido si richiede che siano presentati in robusti recipienti, condizionati in modo che il movimento e le scosse inevitabili nella manipolazione e nel trasporto, non cagionino la dispersione del contenuto.

Acidi corrosivi.
Acqua forte o regia.
Acqua ragia.
Alcool etilico, metilico.
Alcool amilico o olio di flemma.

Bitumi fluidi o semifluidi.
Cloroformio.
Etere.
Fiammiferi di ogni specie.
Fosforo bianco e rosso.
Micce da minatori.
Nitrobenzina greggia.
Olii minerali greggi o rettificati.
Petrolio.
Polveri piriche da cannone, da caccia, da mina.
Solfuro di carbonio.
Spirito puro (alcool) d'ogni specie in fusti od in recipienti di latta.
Spirito puro (alcool) d'ogni specie in bottiglie.
Trementina.
Zolfanelli d'ogni sorta.

La spedizione delle merci suaccennate, infiammabili, corrosive ed esplodenti deve essere preavvisata alle Agenzie almeno 10 giorni prima che si effettui. Tale preavviso sarà fatto risultare dalle agenzie sulla polizza di carico che loro venisse presentata.

Le agenzie potranno anche rimandare l'accettazione delle merci anzidette quando vedessero che il carico di esse fosse compromettente per la natura di altre merci imbarcate o per affluenza di viaggiatori.

L'imbarco dovrà essere limitato per quantità e qualità della merce, a seconda delle linee e dei piroscafi sui quali deve effettuarsi.

Siffatte merci devono sempre essere collocate separatamente dalle altre.

Il trasporto delle ripetute merci sarà poi sottoposto alle norme dei vigenti regolamenti marittimi.

Allegato N. 1.

Tabelle delle distanze, in chilometri, fra porto e porto.

RELAZIONI		Distanze in km.
Civitavecchia-Golfo Aranci	o viceversa	221
Civitavecchia-Terranova	»	237
Civitavecchia-Maddalena	»	273
Golfo Aranci-Maddalena	»	52
Golfo Aranci-Terranova	»	16
Napoli-Palermo	»	313
Napoli-Messina	»	326
Napoli-Reggio C.	»	338
Napoli-Siracusa	»	463
Messina-Reggio C.	»	13
Messina-Siracusa	»	138
Reggio C.-Siracusa	»	126
Siracusa-Catania		56
Siracusa-Riposto		87
Catania-Riposto		32
Catania-Reggio C.		88
Catania-Messina		101
Catania-Napoli		426
Riposto-Reggio C.		58
Riposto-Messina		70
Riposto-Napoli		396

Allegato N. 2.

Prezzi di passaggio per viaggi di corsa semplice.

Linee	Da	A	Prezzi		
	o viceversa		1ª classe	2ª classe	3ª classe
A	Civitavecchia	Golfo Aranci	15.50	9.95	5.00
»	Civitavecchia	Terranova	16.60	10.70	5.35
»	Golfo Aranci	Terranova	1.15	0.75	0.40
A-B	Civitavecchia	Maddalena	18.60	11.95	6.05
B	Golfo Aranci	Maddalena	3.15	2.00	1.05
C	Napoli	Palermo	25.05	15.65	7.85
D	Napoli	Messina	22.85	14.70	7.35
»	Napoli	Reggio C.	23.60	15.20	7.60
»	Napoli	Siracusa	30.60	19.70	9.85
»	Messina	Reggio C.	0.95	0.60	0.30
»	Messina	Siracusa	9.70	6.25	3.15
»	Reggio C.	Siracusa	8.85	5.70	2.85
	(1)				
»	Siracusa	Catania	3.95	2.55	1.30
»	Siracusa	Riposto	6.10	3.95	2.00
»	Catania	Riposto	2.25	1.45	0.75
»	Catania	Reggio C.	6.20	4.00	2.00
»	Catania	Messina	7.10	4.55	2.30
»	Catania	Napoli	28.55	18.35	9.20
»	Riposto	Reggio C.	4.10	2.65	1.35
»	Riposto	Messina	4.90	3.15	1.60
»	Riposto	Napoli	26.85	17.30	8.65

(1) In senso inverso non esiste servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dei lavori pubblici
E. SACCHI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

CONDIZIONI E TARIFFE pei trasporti fruenti di Concessioni speciali e pei trasporti militari in servizio interno delle linee di navigazione esercitate dallo Stato.

VIAGGIATORI E BAGAGLI

Disposizioni generali comuni a tutte le Concessioni speciali.

1. — Per fruire dei prezzi ridotti debbono essere consegnati, in tempo utile, alle agenzie marittime degli scali di partenza i documenti di riduzione stabiliti per ogni singola concessione, debitamente completati in ogni loro parte.

La presentazione di tali documenti implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. — I documenti sono di due specie: *scontrini di libretto* e *richieste*.

Se taluna delle persone inscritte su una richiesta non può in-

traprendere il viaggio, il documento vale per le altre purchè vi sia annotato quali sono le persone che non viaggiano.

3. — Per le concessioni con pagamento obbligatorio dell'andata e del ritorno (III, IV e V) si rilasciano biglietti di andata e di ritorno, i quali ultimi debbono poi essere presentati, all'inizio del viaggio di ritorno, all'agenzia marittima pel completamento e per la vidimazione.

Per tutte le altre concessioni si rilasciano biglietti di corsa semplice.

Su presentazione di un solo documento (scontrino o richiesta) collettivo, si rilascia un solo biglietto, quando le persone inscrittevi viaggiano tutte nella medesima classe.

Qualora viaggiassero in classe diversa si rilascia un biglietto per ogni classe.

4. — Le richieste non completate o contenenti irregolarità, o presentate ad un'agenzia diversa da quella indicatavi come scalo di partenza non sono valevoli. Però nei casi di semplici irregolarità di forma, come tali riconosciute dall'agenzia marittima, è ammessa la regolarizzazione delle richieste mediante annotazione firmata dall'interessato e vistata dall'agenzia.

5. — I viaggiatori fruenti delle concessioni speciali debbono, a richiesta, giustificare di aver titolo al ribasso esibendo i documenti di identità personale o quegli altri equivalenti prescritti dalle singole concessioni.

Il personale dell'amministrazione può esigere dai viaggiatori, per la constatazione della loro identità personale, la ripetizione della firma apposta sui documenti anzidetti.

6. — I prezzi da riscuotere sono quelli indicati nell'allegato al presente fascicolo, già formati per relazione e per classe.

Nei detti prezzi, computati per viaggi di sola andata, non sono compresi i diritti d'imbarco e sbarco nei porti dove i piroscafi non attraccano alla banchina, nè le spese di trasbordo e vitto che sono a carico dei viaggiatori come lo è la tassa di bollo governativa e il diritto di cancelleria sul biglietto stabiliti in centesimi quindici complessivamente.

Chi si vale dei servizi di ristorante e di buffet di cui all'art. 31 del regolamento e tariffe pei trasporti interni sulle linee di navigazione delle Stato, parte I, deve pagare i prezzi stabiliti pei viaggiatori ordinari, non essendo ammessa al riguardo alcuna riduzione.

7. — Le richieste sono valide due mesi, computabili dalla data del rilascio. Trascorso tale termine si intendono scadute e devono essere rinnovate.

8. — I biglietti devono essere utilizzati col piroscafo e colla partenza per la quale vengono rilasciati; in caso diverso sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 16, ultimo capoverso del regolamento predetto.

9. — Pel passaggio da una classe inferiore ad altra superiore, purchè spettante al viaggiatore, è dovuta la differenza fra i prezzi delle due classi risultanti dall'allegato al presente fascicolo.

I cambi di classe devono riferirsi sempre a viaggi di sola andata e sono ammessi soltanto se richiesti per tutto il tratto rimanente per compiere il viaggio indicato sul biglietto posseduto dal viaggiatore.

10. — I viaggiatori hanno diritto di fermarsi negli scali intermedi, toccati dal piroscafo, del percorso indicato sul biglietto.

Le fermate devono essere effettuate entro i limiti della validità del biglietto, colle norme indicate all'art. 15 del regolamento e tariffe suddetto.

11. — I viaggiatori fruenti delle concessioni speciali possono richiedere ed ottenere, quando vi siano disponibili, posti riservati e di lusso in conformità all'art, 11 del ripetuto regolamento e tariffe, senza diritto però ad alcuna speciale riduzione sulle sopratasse all'uopo stabilite dall'articolo medesimo.

12. — Per ora non è ammesso il servizio diretto ferroviario-marittimo pei viaggiatori fruenti delle concessioni speciali ed essi devono pertanto rinnovare i biglietti alle agenzie marittime ed alle stazioni ferroviarie, producendo separati documenti.

13. — Tutte le norme e condizioni che regolano il trasporto dei viaggiatori ordinari sono estese ai trasporti favoriti dalle concessioni speciali, in quanto non siano modificate dalle presenti disposizioni generali e da quelle particolari di ogni singola concessione.

14. — I viaggiatori fruenti delle concessioni speciali hanno diritto al trasporto gratuito del bagaglio nella stessa misura fissata pei passeggeri ordinari.

Nessuna riduzione è concessa sul prezzo di cui all'art. 25 del regolamento e tariffe, parte I, sull'eccedenza di peso del bagaglio rispetto alla franchigia stabilita.

Ogni collo di bagaglio dovrà portare il nome del viaggiatore e la destinazione, in conformità all'art. 28 del citato Regolamento e tariffe.

15. — I documenti per fruire delle concessioni speciali non possono essere rilasciati se non a chi si trova nelle condizioni stabilite per ottenerli.

Chi rilascia, sottoscrive o convalida i documenti medesimi risponde personalmente della regolarità del loro rilascio e deve risarcire l'amministrazione della differenza fra il prezzo ridotto e quello a tariffa intera generale, più le sopratasse dovute in conformità al punto 19 delle presenti disposizioni generali. Però quando si faccia uso indebito di un documento di riduzione regolarmente concesso, la differenza di prezzo e le relative sopratasse debbono essere pagate da chi sia riconosciuto colpevole dell'abuso.

16. — Chi è trovato in partenza, lungo il viaggio od in arrivo col solo biglietto a prezzo ridotto, senza i documenti che ne giustifichino il possesso (art. 5), deve pagare per tutto il percorso indicato sul biglietto la differenza fra il prezzo ridotto già pagato e quello a tariffa generale, più una sopratassa eguale alla differenza stessa a meno che possa altrimenti provare di aver titolo alla riduzione.

Chi dichiara falsamente l'età di un ragazzo deve pagare il prezzo dovuto a tariffa concessionale in base all'età effettiva del ragazzo e per tutto il percorso del biglietto, più una sopratassa eguale al prezzo stesso.

17 — I documenti per fruire delle concessioni speciali, e così pure i relativi giglietti a prezzo ridotto, sono personali e non trasferibili; non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle concessioni speciali, nè adoperati da persone che non ne siano i veri titolari, o che comunque non abbiano i requisiti per viaggiare a prezzo ridotto.

Tanto chi ne fa cessione, quanto chi se ne serve illecitamento, o s'intromette nella cessione, incorre nelle penalità comminate dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

18 — Ogni abuso o tentativo di abuso (art. 15 e 17) verrà senz'altro denunziato all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di legge contro i responsabili e ciò indipendentemente dal pagamento da farsi all'atto dell'accertamento dell'abuso delle penalità stabilite dagli art. 17 o 19 a seconda dei casi.

Ogni abuso o tentativo di abuso potrà inoltre avere per conseguenza la sospensione temporanea del ribasso.

19 — I portatori di libretti, scontrini, richieste o biglietti non propri, oppure alterati o falsificati, oltre ad essere denunziati all'autorità giudiziaria, a forma dell'art. 18 sono soggetti al pagamento del prezzo a tariffa ordinaria di tutto il viaggio fatto ed accertato, più una sopratassa eguale a tre volte il prezzo stesso.

20 — Nel caso di smarrimento di documenti valevoli per ottenere la riduzione, il titolare deve tosto informarne l'amministrazione ferroviaria per mezzo delle Agenzie della navigazione di Stato, e, se si tratta di libretti, anche le Autorità che li hanno rilasciati, le quali ne daranno del pari avviso all'amministrazione ferroviaria.

Altrettanto deve essere fatto per i libretti ritrovati.

Fino a che non sia dichiarato lo smarrimento, il titolare del documento smarrito è responsabile dei danni derivanti dall'uso che altre persone ne facessero.

21 — Non si accordano rimborsi di somme pagate in più per mancata o ritardata presentzaione all'Agenzia del porto d'imbarco dei documenti prescritti, o per la loro irregolare compilazione.

In ogni altro caso i reclami per rimborso debbono essere corredati dai biglietti comprovanti l'eseguito pagamento, o da quegli altri documenti che fossero richiesti dall'amministrazione ferroviaria.

I. — *Viaggi degli impiegati civili dello Stato e della Real Casa, e delle loro famiglie.*

1. — Pei viaggi degli impiegati civili dello Stato e della Real Casa, e delle persone componenti le loro famiglie, si applicano i prezzi risultanti dall' allegato, già stabiliti per relazione e per classe.

2. — I detti prezzi sono applicabili:

a) agli impiegati ed agenti subalterni di ruolo e straordinari in attività di servizio, ed alle rispettive famiglie;

b) alla moglie, ai figli, al padre ed alla madre dell' impiegato quando convivano con lui e siano a suo carico;

c) alle persone di servizio ed alle nutrici con bambini lattanti purchè viaggino cogli impiegati, o loro famiglie.

3. — È ammessa l'applicazione dei prezzi di cui trattasi anche nei viaggi seguenti:

a) viaggio dell'impiegato e della famiglia per recarsi al domicilio eletto in seguito a cessazione dell' impiegato dal servizio, per collocamento in disponibilità, in aspettativa od a riposo, o per qualsiasi altra causa, eccettuata la destituzione, purchè il viaggio si compia nel termine di un anno dalla data del relativo decreto;

b) viaggio dell'impiegato e della famiglia in caso di richiamo dell'impiegato dalla disponibilità, dall'aspettativa o, con regolare nuova nomina, dal riposo, per recarsi a prestare stabile servizio;

c) viaggio della famiglia che, per avvenuto decesso dell'impiegato, recasi ad altro domicilio entro il termine di un anno;

d) viaggio alla residenza dell'impiegato delle persone di famiglia che si recano a convivere stabilmente con lui;

e) viaggio dell'impiegato di nuova nomina che si reca alla residenza assegnatagli, e delle persone di sua famiglia.

4. — I ragazzi dai 5 ai 10 anni pagano la metà dei prezzi stabiliti per gli adulti; quelli di età inferiore ai 5 anni sono trasportati gratuitamente purchè occupino la stessa cabina di chi li accompagna.

5. — Tanto gl'impiegati quanto le famiglie possono viaggiare in qualsiasi classe; però il personale subalterno e le rispettive famiglie non sono ammessi in 1ª classe.

6. — Per ottenere la riduzione, gli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, della Real Casa, e le loro famiglie fanno uso del libretto a scontrini o della richiesta che già servono pei viaggi sulle ferrovie dello Stato.

Nei casi sub *a*) *b*) *c*) *d*) *e*) dell'art. 3, nonchè per il personale di fatica e per le rispettive famiglie, e così pure per le persone di servizio degli impiegati senza famiglia, devesi far uso esclusivamente della richiesta.

È eccezionalmente ammesso l' uso delle richieste anche quando l'impiegato, o taluno di famiglia, non possa servirsi del libretto per giustificati motivi, come ad esempio nell'intervallo per la rinnovazione degli scontrini esauriti, oppure quando il libretto sia in corso di utilizzazione da parte di qualcuno della famiglia o più persone debbano partire contemporaneamente per diverse destinazioni, o quando il capo di famiglia non creda conveniente per ragioni di età, od altre, di rilasciare il libretto a chi lo dovrebbe utilizzare, ecc.

In tali casi il rilascio delle richieste deve essere giustificato da apposita annotazione.

A domanda del personale della navigazione devesi esibire o il libretto di viaggio, o, nei casi di viaggi con richiesta, una *tessera di riconoscimento* del modello in uso pei viaggi sulle ferrovie dello Stato in base alla Concessione speciale C.

7. — Non è invece ammesso l'uso di richieste nel caso di smarrimento del libretto o del fascicolo di scontrini, dovendo in tal caso l'interessato provvedersi e fare uso di un altro libretto o fascicolo.

Per le persone che, non avendo diritto a riduzione pei viaggi in ferrovia, non sono iscritte nello stato di famiglia annesso al libretto ferroviario e che hanno invece diritto alla riduzione nei viaggi sulle linee di navigazione, si dovrà provvedere colla emissione della richiesta.

Per le persone, al contrario, che sono iscritte nello stato di famiglia, annesso al libretto ferroviario, e non hanno invece diritto alla riduzione nei viaggi sui piroscafi, s'intende che tale riduzione non verrà per esse chiesta. Ove fosse domandata non verrà concessa.

8. — Le richieste sono rilasciate dalle stesse Autorità che già rilasciano quelle ferroviarie, tanto per gl'impiegati non muniti di libretto quanto per le loro famiglie.

9. — Gli scontrini dei libretti di viaggio possono essere utilizzati fino ad esaurimento del fascicolo.

10. — Gli scontrini dei libretti debbono, alla presentazione, essere compilati con tutte le indicazioni richieste — anche sulle matrici — avvertendo che la classe deve essere scritta in tutte lettere e che la firma deve essere leggibile.

Gli scontrini debbono essere presentati uniti ai libretti; quelli già staccati, quelli incompleti, non compilati regolarmente, o portanti raschiature, cancellature, correzioni od aggiunte sono nulli e di nessun valore e devono essere sostituiti da altri regolari.

11. — Le richieste debbono essere riempite con tutte le indicazioni volute dallo stampato e basta una sola richiesta complessiva per l'impiegato od agente e loro famiglie nei casi in cui non siano provvisti di libretto; però, in tal caso, ogni persona deve essere munita della *tessera personale di riconoscimento* di cui al punto 6.

12 — Non debbono essere rilasciate richieste a favore soltanto di persone di servizio o nutrici: queste devono figurare nella stessa richiesta valevole per le persone di famiglia che accompagnano, quand'anche si trattasse soltanto di un bambino di età inferiore ai cinque anni.

13. — Nel caso di un viaggio da effettuarsi sulle linee di navigazione di diverse amministrazioni occorreranno tanti scontrini o tante richieste e dichiarazioni quante sono le amministrazioni stesse, da presentarsi però successivamente alle agenzie dei rispettivi scali di partenza.

14. — Gli eventuali reclami in ordine alla applicazione della tariffa debbono essere rivolti alla predetta Direzione generale delle ferrovie dello Stato, pel tramite dell'Ufficio al quale appartiene il reclamante e debbono essere corredati dai documenti necessari a giustificare il reclamo.

Viaggi degli allievi degli Istituti nautici. — Viaggi dei componenti spedizioni scientifiche riconosciute dal Governo.

1. — Pei viaggi degli allievi degli Istituti Nautici, che ne fanno domanda pel tramite del ministro della marina, è accordata la stessa riduzione di cui alla Concessione speciale I.

2. — Le domande devono essere inviate, volta per volta, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, servizio centrale VIII, Roma, indicandovi i nomi dei viaggiatori, la percorrenza, la classe e la data del viaggio.

3. — In base a tali domande la Direzione generale predetta rilascerà i documenti di riduzione e di riconoscimento all' uopo necessari e li trasmetterà all'Istituto richiedente pel tramite del medesimo Ministero della marina.

4. — La riduzione di cui al punto 1 è ammessa anche pei viaggi dei componenti le spedizioni scientifiche riconosciute dal Governo.

In tal caso la domanda di riduzione sarà fatta dal Ministero competente, applicandosi del resto le modalità di cui ai punti 2 e 3.

III. — *Viaggi dei maestri e delle maestre, e rispettive famiglie, delle Scuole comunali della Sicilia e della Sardegna.*

1. — La riduzione sui prezzi di passaggio, di cui alla precedente Concessione speciale I, è estesa anche, in via di esperimento, ai maestri ed alle maestre comunali delle isole di Sicilia e Sardegna, per due viaggi marittimi all'anno di andata e ritorno dalle isole precitate al continente.

2. — Pei viaggi effettuati in base alla presente concessione,

dovendosi pagare a partenza anche il viaggio di ritorno, si applicano i prezzi dell'allegato raddoppiati.

3. — La facilitazione è ammessa pel viaggio delle persone di famiglia dell'insegnante e cioè marito, moglie, figli e figlie nubili e genitori conviventi ed a carico dell'insegnante stesso.

I ragazzi dai 5 ai 10 anni pagano la metà dei prezzi stabiliti per gli adulti.

4. — Per fruire della concessione deve farsi uso della richiesta e della tessera personale di riconoscimento che già servono pei viaggi dei maestri e delle maestre, in base alla concessione speciale VIII sulle ferrovie dello Stato.

Tali documenti saranno rilasciati dai RR. provveditori e dai RR. ispettori scolastici delle rispettive provincie.

IV. — *Viaggi dei partecipanti e degli invitati ai congressi e degli espositori e dei giurati.*

1. — Per i viaggi di *andata e ritorno* dei partecipanti e degli invitati ai congressi, degli espositori e giurati che prendono parte a pubbliche esposizioni, fiere ed a pubblici concorsi è ammesse la riduzione di cui alla concessione speciale I.

La riduzione è concessa per un solo viaggio di andata e ritorno per ogni congresso, esposizione, fiera o concorso.

2. — La concessione è estesa anche ai viaggi degli operai incaricati della montatura e del collocamento delle cose da esporre e della loro smontatura ad esposizione finita.

Possono fruire della concessione quali partecipanti ai congressi soltanto coloro che vi intervengono effettivamente e che si occupano delle materie da discutersi in ogni singola riunione; e quali invitati soltanto quelle persone il cui intervento al congresso è giustificato o dall'ufficio che rivestono o dalle qualità personali avente attinenza cogli studi di cui il congresso deve occuparsi.

3. — Le pratiche da esperire, da parte dei comitati, per ottenere la riduzione sono quelle medesime stabilite dalla concessione speciale I per gli analoghi viaggi sulle ferrovie dello Stato, ed eguali sono pure i documenti di riduzione (richiesta e di identificazione personale (tessera).

4. — Per viaggi effettuati in base alla presente concessione si applicano i prezzi indicati nell'allegato raddoppiati, come per i maestri.

V. — *Viaggi degli elettori politici.*

1. — Pei viaggi di elettori politici aventi residenza abbituale in comune diverso da quello del loro domicilio politico, si applicano i prezzi risultanti dall'allegato — già stabiliti per relazione e per classe — quando si recano nella località del proprio collegio elettorale, per l'elezionn del deputato al Parlamento.

Però dovendo gli elettori pagare a partenza il viaggio di andata e quello di ritorno, i prezzi suddetti dovranno essere raddoppiati.

2. — Gli elettori possono viaggiare ai prezzi ridotti di cui sopra sulle linee della navigazione dello Stato nei *dieci giorni* che precedono la votazione per andare al collegio e nei *dieci giorni* che la seguono per ritornare.

La riduzione è concessa per un solo viaggio di andata e ritorno per ogni votazione.

3. — Per ottonenere l'applicazione dei prezzi ridotti gli elettori sono tenuti ad osservare le seguenti farmalità:

a) nell'*andata*, devono comprovare la loro qualità di elettore mediante la presentazione all'agenzia del porto di partenza del certificato municipale d'iscrizione nelle liste elettorali politiche o di una *richiesta*, conforme al modello stabilito pei loro viaggi in ferrovia;

b) nel *ritorno*, essi devono comprovare, come sopra, la loro qualità e presentare all'agenzia del porto di partenza il biglietto di ritorno colla certificazione dell'intervento alla votazione, la quale certificazione sarà fatta dal presidente della sezione elettorale cui appartiene l'elettore, coll'apposizione del bollo del comune in cui ha luogo l'elezione.

Mancando tale vidimazione, il biglietto non sarà valido pel ritorno. Esso verrà pertanto ritirato ed il viaggiatore dovrà pagare l'importo a tariffa intera delle due corse andata e ritorno, sotto deduzione del prezzo ridotto già pagato in partenza nell'andata.

4. — Tanto il viaggio di andata che quello di ritorno devono aver luogo fra gli stessi due scali e nella stessa classe, con facoltà però all'elettore di fare le fermate intermedie concesse ai viaggiatori ordinari.

Per i viaggi da effettuarsi parte per la via di terra, parte per quella di mare, dovranno essere presentate separate richieste.

6. — E' fatto obbligo agli elettori di regolare il viaggio di andata in modo da giungere a destinazione in tempo utile per la votazione, cioè prima delle ore sedici del giorno della votazione.

7. — Qualora l'elezione non avvenga al primo scrutinio ed occorra la votazione di ballottaggio, gli elettori possono nel frattempo trattenersi nel collegio elettorale ed intraprendere poi il viaggio di ritorno *entro i dieci giorni successivi alla votazione di ballottaggio.*

In questo caso gli elettori devono produrre il certificato d'iscrizione munito della seguente dichiarazione, del presidente della sezione elettorale, con data, firma e bollo: *Il titolare prese parte alla votazione di ballottaggio, li.....*

8. — Ad ogni richiesta degli agenti della amministrazione, l'elettore è tenuto a presentare anche i documenti che servono a giustificare l'ottenuta riduzione, cioè il certificato d'iscrizione elettorale munito della sua firma.

9. — Chi non intraprende il viaggio di andata in tempo utile, perde ogni diritto a fruire della tariffa ridotta per il viaggio di ritorno, anche se quest'ultimo ha luogo nel termine prescritto. Parimenti, chi non intraprende il viaggio di ritorno in tempo opportuno, deve provvedersi di biglietto a tariffa ordinaria, senza che gli sia tenuto conto dell'importo che pel viaggio stesso ha già pagato nell'andata.

VI. — *Viaggi di missionari e suore di carità.*

1. — Ai viaggi dei missionari italiani e delle suore e figlie della carità, è accordata la riduzione di cui alla Concessione speciale I.

2. — Le richieste di riduzione sono rilasciate dal Ministero degli esteri, dalle R. Prefetture, e dagli uffici diplomatici e consolari italiani all'estero.

VII. — *Trasporto degli indigenti, detenuti, condannati civili e militari e degli agenti di scorta.*

1. — Pei viaggi, *in 3ª classe*, degli indigenti e dei condannati civili e militari, nonchè degli imputati detenuti che si trasportano a spese dello Stato è accordata la riduzione di cui alla concessione speciale I.

2. — La riduzione è concessa anche pei viaggi di ritorno dai luoghi di pena ed è estesa agli agenti che scortano i condannati o detenuti suddetti.

3. — I documenti di riduzione e di identità personale occorrenti per fruire della presente Concessione, sono quelli stessi della concessione speciale B concernente gli analoghi trasporti sulle ferrovie dello Stato.

VIII. — *Indigenti e marinai naufraghi rimpatrianti.*

1. — Gli indigeni e marinai naufraghi che rimpatriano a spese dello Stato sono trasportati in 3ª classe al prezzo di L. 2 al giorno.

2. — Quando si tratti di ufficiali di bordo, naufraghi rimpatrianti la tassa di trasporto è di L. 3. al giorno.

3. — Le richieste di trasporto sono rilasciate dai Consoli ed Agenti del Governo all'estero.

4. — Il numero dei rimpatrianti non può essere maggiore di 10 per ogni viaggio.

TRASPORTI MILITARI.

1. — Sulle linee di navigazione dello Stato sono provvisoriamente ammesse, pei trasporti di viaggiatori, bagagli, quadrupedi, veicoli, materiali, ecc. tutte le facilitazioni (tariffe e condizioni) previste dalla Convenzione 6 dicembre 1899 fra i Ministeri della guerra e della marina e la Società di navigazione generale italiana, approvata e resa esecutoria col R. Decreto del 14 dicembre 1899.

2. — Le facilitazioni medesime sono ammesse anche pei trasporti della R. Guardia di finanza.

3. — Per l'applicazione delle facilitazioni suddette, valgono le norme contenute nell'istruzione annessa alla Convenzione medesima.

Allegato

Prezzi di passaggio per viaggi di corsa semplice in base alle Concessioni speciali.

Linee	Da	A	Tariffa delle concessioni speciali eccettuata quella per gli elettori politici			Tariffa pei viaggi degli elettori politici		
	o viceversa		1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
A	Civitavecchia	Golfo Aranci	15.00	9.95	5.00	7.50	5.05	2.55
»	Civitavecchia	Terranova	15.70	10.50	5.35	7.85	5.25	2.65
»	Golfo Aranci	Terranova	1.15	0.75	0.40	0.60	0.40	0.20
B	Golfo Aranci	Maddalena	3.15	2.00	1.05	1.80	1.20	0.60
A-B	Civitavecchia	Maddalena	18.10	11.95	6.65	9.05	6.05	3.05
C	Napoli	Palermo	20.45	13.65	6.90	10.20	6.85	3.45
D	Napoli	Messina	21.40	14.35	7.25	10.70	7.15	3.60
»	Napoli	Reggio	22.05	14.75	7.45	11.05	7.40	3.75
»	Napoli	Siracusa	29.75	19.70	9.85	14.90	9.95	5.00
»	Messina	Reggio	0.80	0.55	0.25	0.40	0.25	0.15
»	Messina	Siracusa	9.70	6.25	3.15	5.15	3.45	1.75
»	Reggio	Siracusa	8.85	5.70	2.85	4.80	3.20	1.65
	(1)							
»	Siracusa	Catania	3.95	2.55	1.30	2.00	1.35	0.70
»	Siracusa	Riposto	6.10	3.95	2.00	3.10	2.10	1.05
»	Catania	Riposto	2.25	1.45	0.75	1.20	0.80	0.40
»	Catania	Reggio	5.85	3.95	2.00	2.95	1.95	1.00
»	Catania	Messina	6.60	4.45	2.25	3.30	2.20	1.15
»	Catania	Napoli	26.80	17.90	9.00	13.40	8.95	4.50
»	Riposto	Reggio	3.95	2.65	1.35	2.00	1.35	0.70
»	Riposto	Messina	4.70	3.15	1.60	2.35	1.60	0.80
»	Riposto	Napoli	25.25	16.85	8.50	12.65	8.45	4.25

(1) In senso inverso non esiste servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dei lavori pubblici
E. SACCHI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

Il numero 475 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di istituire un ufficio dell'emigrazione pei confini di terra;

Uditi i pareri del Consiglio dell'emigrazione e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 32 della legge 31 gennaio 1901, n. 23 sull'emigrazione;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri dell'interno e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un ufficio dell'emigrazione pei confini di terra. L'ufficio ha sede a Milano, ed è posto sotto la dipendenza del Commissariato dell'emigrazione.

Art. 2.

L'ufficio provvederà:

a) alla repressione dell'emigrazione clandestina;

b) all'assistenza degli emigranti che espatriano pei confini di terra e segnatamente delle donne e dei fanciulli;

c) alla diffusione d'informazioni utili agli emigranti;

d) al disbrigo di tutte le funzioni che ad esso saranno affidate dal Commissariato dell'emigrazione.

Art. 3.

Le funzioni di direttore dell'ufficio saranno affidate ad un funzionario del Commissariato o da esso dipendente, o ad altro funzionario dell'Amministrazione dello Stato, comandato a tale ufficio. Per i bisogni del servizio concernenti l'emigrazione clandestina verrà addetto all'ufficio il personale necessario dipendente dall'Amministrazione dell'interno.

Il ministro degli affari esteri, con suo decreto, approverà il regolamento pel funzionamento dell'ufficio.

Art. 4.

L'ufficio è ammesso alla franchigia postale e telegrafica, a norma dell'art. 37 del regolamento sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375.

Art. 5.

Le spese pel funzionamento dell'ufficio, esclusi gli stipendi del personale appartenente ad altre Amministrazioni che ad esso fosse adibito, graveranno sul fondo per l'emigrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — DI SAN GIULIANO — CALISSANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio:

N. 476.

Regio decreto 14 maggio 1911, col quale viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Rieti.

N. 477.

Regio decreto 4 maggio 1911, col quale viene approvato il nuovo statuto organico per il Monte di Pietà di Sassoferrato.

Sulla proposta del ministro della pubblica istruzione:

N. 478.

Regio decreto 6 aprile 1911, col quale nella scuola tecnica di Sondrio dal 1° ottobre al 31 dicembre 1910 è soppresso il posto di capo di istituto ed è istituita la cattedra di storia e geografia.

N. 479.

Regio decreto 18 maggio 1911, col quale nella R. scuola tecnica di Pordenone è soppressa la cattedra di storia e geografia dal 1° ottobre 1910.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. 480.

Regio decreto 11 maggio 1911, col quale l'Opera pia « Beneficenza Lega Zambelli per l'onesta vecchiaia », di Brisighella, è costituita in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 483.

Regio decreto 11 maggio 1911, col quale l'asilo infantile di Blessagno è costituito in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 484.

Regio decreto 11 maggio 1911, col quale l'orfanotrofio maschile di Pallanza è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 21 maggio 1911, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Civitavecchia (Roma).

SIRE!

Una inchiesta recentemente eseguita sulle condizioni del comune di Civitavecchia, la cui amministrazione è dimissionaria, ha messo in luce molteplici e gravi irregolarità ed abusi.

Deficienti ed incompleti, anche perchè da tempo non riveduti, furono riscontrati gli inventari del patrimonio e gli elenchi delle strade, sicchè si rendeva difficile il controllo sui consegnatari dei beni.

A numerosi rilievi ed inconvenienti, per la inosservanza delle norme in vigore, hanno dato luogo il servizio di Cassa e quello di esattoria; e la gestione del dazio consumo, anche per la mancata sorveglianza, ha dato scarso profitto alla finanza.

I ruoli delle tasse comunali si sono compilati con grande ritardo e di qualcuno si è omessa persino la compilazione.

Spese eccessive e di carattere facoltativo sono state erogate senza le necessarie deliberazioni mediante prelevamento dal fondo delle impreviste, e dopo l'approvazione del bilancio si sono introdotti nuovi articoli per sopperire a spese già fatte e relative ad esercizi precedenti, i cui fondi erano esauriti.

Grave danno alla finanza ha arrecato la violazione della legge negli acquisti indebitamente fatti a trattativa privata e nella esecuzione dei lavori pubblici, per cui si sono erogate somme rilevanti all'infuori delle prescritte deliberazioni ed autorizzazioni ed in eccedenza agli stanziamenti del bilancio.

Manchevolezze si sono accertate nei pubblici servizi, specie in quelli relativi alla tutela dell'igiene e della salute pubblica ed alla nettezza urbana.

In tale stato di cose, niun assegnamento si può fare sulle elezioni generali per rimettere la civica azienda in condizioni normali, ed appare invece indispensabile l'opera di una persona estranea, che,

nel porre riparo agli inconvenienti verificatisi, dia stabile assetto alla finanza ed ai pubblici servizi, accertando le eventuali responsabilità.

Per tali motivi mi onoro di sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che, in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza 19 maggio corrente, scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Civitavecchia, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Arcangelo Cirmeni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 19

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa del colera asiatico a Samsum;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Samsum sono sottoposte alle disposizioni contro il colera contenute nell'ordinanza di sanità marittima, n. 10, del 1° settembre 1907.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 1° giugno 1911.

Pel ministro
SANTOLIQUIDO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 15 gennaio 1911:

Aymerich di Laconi Lorenzo, capitano in aspettativa, richiamato in servizio dall'11 gennaio 1911.

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria per ragione di età:

Milo cav. Nicola, 58 fanteria — Ferrari Nicola, applicato stato maggiore divisione territoriale Bologna — Zaccaria cav. Saverio, 25 fanteria — Quaggiotti cav. Vittorio, 57 id. — Ferino Italo, 47 id. — Pellegrini Tommaso, 16 id.

Con R. decreto del 26 febbraio 1911:

Aymerich di Laconi Lorenzo, capitano 46 fanteria, revocato dall'impiego dal 26 febbraio 1911.

Con R. decreto del 5 marzo 1911:

Rodriguez cav. Antonino, capitano 6 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 marzo 1911.

Con R. decreto del 16 marzo 1911:

Tornari cav. Giovanni, capitano a disposizione Ministero affari esteri, cessa di essere a disposizione del predetto Ministero dal 16 marzo 1911 e collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Rossi Quinto, tenente 89 fanteria — Ubertalli Luigi, id. R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 23 aprile 1911:

Rivalta Giulio, capitano a disposizione Ministero affari esteri, cessa di essere a disposizione del predetto Ministero dal 28 marzo 1911.

Bassi Ugo Giulio, id. 77 fanteria — Cigala Fulgosi conte Antonino, tenente 49 id., collocati a disposizione Ministero affari esteri e destinati R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana.

Bruno Francesco, sottotenente 89 id., promosso tenente con decorrenza per l'anzianità e per gli assegni dal 1° gennaio 1911.

Con R. decreto del 26 marzo 1911:

Lettel Enrico, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 31 marzo 1911.

Maffioli Angelo, id. id., id. id. dal 31 id.

Lamponi Leopardi Goffredo, id. 27 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Sala Francesco, id. 47 id. — Angiono Alessandro, id. 90 id., collocati in aspettativa speciale.

Calini Giovanni, id. 12 bersaglieri, collocato in aspettativa speciale.

Bona Ercole, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 febbraio 1911.

Rocca Antonio, tenente, in aspettativa, richiamato in servizio dal 20 marzo 1911.

Calenda Enea, id. id., id. id., dal 20 id.

Con R. decreto del 2 aprile 1911:

Davanzo Evaristo, capitano 27 fanteria — Fiaccarini Mullio, id. 80 id. — Della Valle Paolo, id. 18 id. — Timò Ignazio, id. 34 id. — Mannozzi Torini Carlo, id. 17 id., collocati in aspettativa speciale.

Pucci Giuseppe, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 7 aprile 1911.

Fontemaggi Mario, id. id., id. id., dal 3 id.

Ricci Ugo, tenente 13 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 2 aprile 1911:

Dusmet Davide, tenente reggimento cavalleggeri di Foggia, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma di artiglieria.

Ruolo combattente.

Con R. decreto del 26 febbraio 1911:

Ragazzoni Raffaele, capitano 7 artiglieria fortezza, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° marzo 1911.

Con R. decreto del 16 marzo 1911:

Coviello Pasquale, capitano in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° marzo 1911.

Con R. decreto del 19 marzo 1911:

Pesce Mario, capitano in aspettativa speciale, dispensato, per sua domanda, dal servizio permanente dal 12 marzo 1911, e inscritto fra gli ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 6 aprile 1911:

Greco cav. Benedetto, maggiore 4 artiglieria fortezza (costa), collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Arma del genio.

Con R. decreto del 6 aprile 1911:

Garibaldi Luigi, tenente in aspettativa per infermità non provenienti da causa di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.
Fanizza Aldo, id. id. per motivi di famiglia, id. id. id.

Corpo sanitario militare.

Con determinazione Ministeriale del 20 aprile 1911:

Fadda Siro, tenente medico 46 fanteria, trasferito, d'autorità, nel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

IMPIEGATI CIVILI.

Capitecnici d'artiglieria e genio.

Con R. decreto del 19 gennaio 1911:

Caldara cav. Tommaso, capotecnico di 1ª classe, a disposizione Ministero affari esteri, cessa di essere a disposizione dell'anzidetto Ministero dal 1° febbraio 1911.

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 2 aprile 1911:

Turco Pasquale, ufficiale d'ordine di 3ª classe, in aspettativa per infermità, richiamato in servizio, dal 16 marzo 1911.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 19 gennaio 1911:

Favilli Fabio, sottotenente 7 artiglieria campagna, considerato come dimissionario dal grado, ai termini del R. decreto 27 settembre 1893.

Con R. decreto del 22 gennaio 1911:

Di Marino Vincenzo, sottotenente 1° artiglieria campagna, considerato come dimissionario dal grado per non aver prestato i tre mesi prescritti dalla legge 25 gennaio 1888 nei limiti di tempo stabiliti.

Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

(Legge 24 aprile 1898, n. 132)

***ELENCO** delle **7280** cartelle ordinarie 4 0/0, di credito comunale e provinciale, state sorteggiate nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 4, 5, 6 e 8 maggio 1911.*

(La decorrenza degli interessi cessa dal 1° luglio 1911).

996	14101	21616	29636	37301
7	2	7	7	2
8	3	8	8	3
9	4	9	9	4
1000	5	20	40	5
1501	14961	21971	30126	37621
2	2	2	7	2
3	3	3	8	3
4	4	4	9	4
5	5	5	30	5
4071	15131	22766	30636	39231
2	2	7	7	2
3	3	8	8	3
4	4	9	9	4
5	5	70	40	5
4281	15426	23811	30681	39736
2	7	2	2	7
3	8	3	3	8
4	9	4	4	9
5	30	5	5	40
5126	15526	23946	30706	40426
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
30	30	50	10	30
5561	15821	25406	31086	42271
2	2	7	7	2
3	3	8	8	3
4	4	9	9	4
5	5	10	90	5
8251	16731	26231	31781	42526
2	2	2	2	7
3	3	3	3	8
4	4	4	4	9
5	5	5	5	30
11851	17731	26371	32126	43321
2	2	2	7	2
3	3	3	8	3
4	4	4	9	4
5	5	5	30	5
12256	19396	26561	33596	43741
7	7	2	7	2
8	8	3	8	3
9	9	4	9	4
60	400	5	600	5
13281	19926	27121	33646	43861
2	7	2	7	2
3	8	3	8	3
4	9	4	9	4
5	30	5	50	5
13386	20806	27376	35701	44716
7	7	7	2	7
8	8	8	3	8
9	9	9	4	9
90	10	80	5	

45066	60521	70441	80036	87706	100351	109411	127326	140311	150426
7	2	2	7	7	2	2	7	2	7
8	3	3	8	8	3	3	8	3	8
9	4	4	9	9	4	4	9	4	9
70	5	5	40	10	5	5	30	5	30
46581	61441	71901	80496	88096	101071	109666	127836	141006	150496
2	2	2	7	7	2	7	7	7	7
3	3	3	8	8	3	8	8	8	8
4	4	4	9	9	4	9	9	9	9
5	5	5	500	100	5	70	40	10	500
48516	61701	73576	80721	89711	101636	111271	127891	144181	150686
7	2	7	2	2	7	2	2	2	7
8	3	8	3	3	8	3	3	3	8
9	4	9	4	4	9	4	4	4	9
20	5	80	5	5	40	5	5	5	90
50856	61866	74146	80876	89811	101786	113116	129566	144576	151041
7	7	7	7	2	7	7	7	7	2
8	8	8	8	3	8	8	8	8	3
9	9	9	9	4	9	9	9	9	4
60	70	50	80	5	90	20	70	80	5
52961	62756	74861	80916	91421	101796	113471	129991	144606	151186
2	7	2	7	2	7	2	2	7	7
3	8	3	8	3	8	3	3	8	8
4	9	4	9	4	9	4	4	9	9
5	60	5	20	5	800	5	5	10	90
53261	64241	75966	81071	91451	103241	113681	130991	145261	151561
2	2	7	2	2	2	2	2	2	2
3	3	8	3	3	3	3	3	3	3
4	4	9	4	4	4	4	4	4	4
5	5	70	5	5	5	5	5	5	5
54151	66306	76666	82406	94756	103256	118176	132811	145346	152196
2	7	7	7	7	7	7	2	7	7
3	8	8	8	8	8	8	3	8	8
4	9	9	9	9	9	9	4	9	9
5	10	70	10	60	60	80	5	50	200
54476	66626	77431	82671	95486	105811	119286	133586	145601	152496
7	7	2	2	7	2	7	7	2	7
8	8	3	3	8	3	8	8	3	8
9	9	4	4	9	4	9	9	4	9
80	30	5	5	90	5	90	90	5	500
56576	68866	77736	82696	95706	108601	121061	135926	146746	153091
7	7	7	7	7	2	2	7	7	2
8	8	8	8	8	3	3	8	8	3
9	9	9	9	9	4	4	9	9	4
80	70	40	700	10	5	5	30	50	5
58491	69316	77806	85356	96041	108746	123546	137386	146811	153206
2	7	7	7	2	7	7	7	2	7
3	8	8	8	3	8	8	8	3	8
4	9	9	9	4	9	9	9	4	9
5	20	10	60	5	50	50	90	5	10
58646	69451	79631	85436	98251	108996	123831	137831	146966	154626
7	2	2	7	2	7	2	2	7	7
8	3	3	8	3	8	3	3	8	8
9	4	4	9	4	9	4	4	9	9
50	5	5	40	5	109000	5	5	70	30
59781	69601	79911	86166	99496	109256	125946	138806	147441	155166
2	2	2	7	7	7	7	7	2	7
3	3	3	8	8	8	8	8	3	8
4	4	4	9	9	9	9	9	4	9
5	5	5	70	500	60	50	10	5	70
60501	69971	79961	86301	99556	109366	125956	140071	148626	155726
2	2	2	2	7	7	7	2	7	7
3	3	3	3	8	8	8	3	8	8
4	4	4	4	9	9	9	4	9	9
5	5	5	5	60	70	60	5	30	30

157661	171551	184236	199616	211641	226056	237681	244256	254216	267101
2	2	7	7	2	7	2	7	7	2
3	3	8	8	3	8	3	8	8	3
4	4	9	9	4	9	4	9	9	4
5	5	40	20	5	60	5	60	50	5
158016	173026	184881	201646	212096	226176	238466	245101	254251	267771
7	7	2	7	7	7	7	2	2	2
8	8	3	8	8	8	8	3	3	3
9	9	4	9	9	9	9	4	4	4
20	30	5	50	100	80	70	5	5	5
158716	173486	185801	202331	212796	227521	238881	247206	255136	269666
7	7	2	2	7	2	2	7	7	7
8	8	3	3	8	3	3	8	8	8
9	9	4	4	9	4	4	9	9	9
20	90	5	5	800	5	5	10	40	70
159286	175006	186311	202366	212361	228646	239436	247606	255796	270071
7	7	2	7	2	7	7	7	7	2
8	8	3	8	3	8	8	8	8	3
9	9	4	9	4	9	9	9	9	4
90	10	5	70	5	50	40	10	800	5
161056	175176	188281	204971	214451	230581	240006	247901	257251	270556
7	7	2	2	2	2	7	2	2	7
8	8	3	3	3	3	8	3	3	8
9	9	4	4	4	4	9	4	4	9
60	80	5	5	5	5	10	5	5	60
163201	178001	189061	205946	218041	231541	240751	248011	258521	271671
2	2	2	7	2	2	2	2	2	2
3	3	3	8	3	3	3	3	3	3
4	4	4	9	4	4	4	4	4	4
5	5	5	50	5	5	5	5	5	5
163276	178091	190136	207311	218166	231851	240851	249186	258551	272491
7	2	7	2	7	2	2	7	2	2
8	3	8	3	8	3	3	8	3	3
9	4	9	4	9	4	4	9	4	4
80	5	40	5	70	5	5	90	5	5
163476	178981	192216	209696	218571	232031	241211	249701	260771	272776
7	2	7	7	2	2	2	2	2	7
8	3	8	8	3	3	3	3	3	8
9	4	9	9	4	4	4	4	4	9
80	5	20	700	5	5	5	5	5	80
163661	180601	193601	209716	220491	234356	241741	250476	262836	273551
2	2	2	7	2	7	2	7	7	2
3	3	3	8	3	8	3	8	8	3
4	4	4	9	4	9	4	9	9	4
5	5	5	20	5	60	5	80	40	5
165106	180886	194466	210736	221481	234416	241936	250546	264391	274346
7	7	7	7	2	7	7	7	2	7
8	8	8	8	3	8	8	8	3	8
9	9	9	9	4	9	9	9	4	9
10	90	70	40	5	20	40	50	5	50
166806	181946	197051	210806	222086	234536	241911	251076	265591	274566
7	7	2	7	7	7	2	7	2	7
8	8	3	8	8	8	3	8	3	8
9	9	4	9	9	9	4	9	4	9
10	50	5	10	90	40	5	80	5	70
167241	182766	199166	210916	222531	235786	243311	251601	265786	275081
2	7	7	7	2	7	2	2	7	2
3	8	8	8	3	8	3	3	8	3
4	9	9	9	4	9	4	4	9	4
5	70	70	20	5	90	5	5	90	5
168831	182986	199426	211566	226051	236526	243821	252306	266436	276351
2	7	7	7	2	7	2	7	7	2
3	8	8	8	3	8	3	8	8	3
4	9	9	9	4	9	4	9	9	4
5	90	30	70	5	30	5	10	40	5

276821	287401	299316	314396	325656	341961	355291	377031	389616	396831
2	2	7	7	7	2	2	7	7	2
3	3	8	8	8	3	3	8	8	3
4	4	9	9	9	4	4	9	9	4
5	5	20	400	60	5	5	40	20	5
276861	288281	300626	314471	329026	342051	355766	377406	391366	398681
2	2	7	2	7	2	7	7	7	2
3	3	8	3	8	3	8	8	8	3
4	4	9	4	9	4	9	9	9	4
5	5	30	5	30	5	70	10	70	5
276966	288991	300631	315546	330041	342061	358611	377916	391961	400271
7	2	2	7	2	2	2	7	2	2
8	3	3	8	3	3	3	8	3	3
9	4	4	9	4	4	4	9	4	4
70	5	5	50	5	5	5	20	5	5
278896	289181	304906	315716	330906	342221	358766	378036	392546	401071
7	2	7	7	7	2	7	7	7	2
8	3	8	8	8	3	8	8	8	3
9	4	9	9	9	4	9	9	9	4
900	5	10	20	10	5	70	40	50	5
278936	289196	308326	318946	332036	344066	362231	380131	393401	405586
7	7	7	7	7	7	2	2	2	7
8	8	8	8	8	8	3	3	3	8
9	9	9	9	9	9	4	4	4	9
40	200	30	50	40	70	5	5	5	90
280076	289321	308861	319406	335506	345366	364286	382701	393811	407621
7	2	2	7	7	7	7	2	2	2
8	3	3	8	8	8	8	3	3	3
9	4	4	9	9	9	9	4	4	4
80	5	5	10	10	70	90	5	5	5
280096	291206	309306	320341	337086	348[illegible]81	366581	384091	394106	408471
7	7	7	2	7	2	2	2	7	2
8	8	8	3	8	3	3	3	8	3
9	9	9	4	9	4	4	4	9	4
100	10	10	5	90	5	5	5	10	5
281356	29[illegible]096	309396	321751	338086	349171	366796	385321	394516	408916
7	7	7	2	7	2	7	2	7	7
8	8	8	3	8	3	8	3	8	8
9	9	9	4	9	4	9	4	9	9
60	100	400	5	90	5	800	5	20	20
281566	293396	309946	322081	338736	349741	367691	385451	394831	409106
7	7	7	2	7	2	2	2	2	7
8	8	8	3	8	3	3	3	3	8
9	9	9	4	9	4	4	4	4	9
70	400	50	5	40	5	5	5	5	10
281711	293471	311881	322336	340301	350126	368331	385851	395126	409231
2	2	2	7	2	7	2	2	7	2
3	3	3	8	3	8	3	3	8	3
4	4	4	9	4	9	4	4	9	4
5	5	5	40	5	30	5	5	30	5
283026	294801	311951	322356	340726	351141	369491	386116	395831	410101
7	2	2	7	7	2	2	7	2	2
8	3	3	8	8	3	3	8	3	3
9	4	4	9	9	4	4	9	4	4
30	5	5	60	30	5	5	20	5	5
284316	294846	312891	322771	340871	352261	370856	388411	396691	410551
7	7	2	2	2	2	7	2	2	—
8	8	3	3	3	3	8	3	3	—
9	9	4	4	4	4	9	4	4	—
20	50	5	5	5	5	60	5	5	—
287306	296811	313666	324631	341701	353391	373021	389526	396791	410871
7	2	7	2	2	2	2	7	2	2
8	3	8	3	3	3	3	8	3	3
9	4	9	4	4	4	4	9	4	4
10	5	70	5	5	5	5	30	5	5

411656 7 8 9 60
412206 7 8 9 10
412576 7 8 9 80
412981 2 3 4 5
413896 7 8 9 900
414541 2 3 4 5
414576 7 8 9 80
417456 7 8 9 60
417791 2 3 4 5
418891 2 3 4 5
419541 2 3 4 5
420891 2 3 4 5
420906 7 8 9 10

422096 7 8 9 100
424071 2 3 4 5
424731 2 3 4 5
424936 7 8 9 40
425611 2 3 4 5
426161 2 3 4 5
426361 2 3 4 5
428276 7 8 9 80
420106 7 8 9 10
430256 7 8 9 60
431056 7 8 9 60
431491 2 3 4 5
433766 7 8 9 70

434526 7 8 9 30
436471 2 3 4 5
436606 7 8 9 10
438261 2 3 4 5
440041 2 3 4 5
442356 7 8 9 60
442386 7 8 9 90
442481 2 3 4 5
443701 2 3 4 5
444586 7 8 9 90
446041 2 3 4 5
447566 7 8 9 70
449546 7 8 9 50

450816 7 8 9 20
451151 2 3 4 5
452961 2 3 4 5
453831 2 3 4 5
455231 2 3 4 5
455801 2 3 4 5
457501 2 3 4 5
458401 2 3 4 5
458876 7 8 9 80
459206 7 8 9 10
459921 2 3 4 5
460421 2 3 4 5
461061 2 3 4 5

461991 2 3 4 5
462356 7 8 9 60
462576 7 8 9 80
465871 2 3 4 5
465901 2 3 4 5
467831 2 3 4 5
469491 2 3 4 5
470006 7 8 9 10
470816 7 8 9 20
471741 2 3 4 5
471941 2 3 4 5
472751 2 3 4 5
473911 2 3 4 5

473941 2 3 4 5
474206 7 8 9 10
477546 7 8 9 50
478071 2 3 4 5
479736 7 8 9 40
481601 2 3 4 5
482411 2 3 4 5
482501 2 3 4 5
483176 7 8 9 80
483351 2 3 4 5
484121 2 3 4 5
484606 7 8 9 10
485006 7 8 9 10

485161 2 3 4 5
487186 7 8 9 90
487601 2 3 4 5
487906 7 8 9 10
489676 7 8 9 80
490676 7 8 9 80
492916 7 8 9 20
493656 7 8 9 60
494611 2 3 4 5
494846 7 8 9 50
494956 7 8 9 60
498001 2 3 4 5
500136 7 8 9 40

501341 2 3 4 5
502226 7 8 9 30
502741 2 3 4 5
504241 2 3 4 5
505586 7 8 9 90
506596 7 8 9 600
507051 2 3 4 5
508376 7 8 9 80
508521 2 3 4 5
508746 7 8 9 50
510841 2 3 4 5
511636 7 8 9 40
512176 7 8 9 80

512231 2 3 4 5
513351 2 3 4 5
514386 7 8 9 90
514786 7 8 9 90
517646 7 8 9 50
518946 7 8 9 50
520466 7 8 9 70
520586 7 8 9 90
521296 7 8 9 300
522511 2 3 4 5
522626 7 8 9 30
524521 2 3 4 5
526836 7 8 9 40

526901 2 3 4 5
527146 7 8 9 50
529336 7 8 9 40
534376 7 8 9 80
534441 2 3 4 5
537371 2 3 4 5
53 36 7 8 9 40
539261 2 3 4 5
541286 7 8 9 90
542201 2 3 4 5
542496 7 8 9 500
542796 7 8 9 800
542961 2 3 4 5

543841	552146	570846	584461	588911	594631	603426	615096	624536	638626
2	7	7	2	2	2	7	7	7	7
3	8	8	3	3	3	8	8	8	8
4	9	9	4	4	4	9	9	9	9
5	50	50	5	5	5	30	100	40	30
544011	553336	570946	584826	589221	595136	603826	615191	624851	640181
2	7	7	7	2	7	7	2	2	2
3	8	8	8	3	8	8	3	3	3
4	9	9	9	4	9	9	4	4	4
5	40	50	30	5	40	30	5	5	5
544631	553366	572181	585121	589811	595631	607496	615521	625396	640671
2	7	2	2	2	2	7	2	7	2
3	8	3	3	3	3	8	3	8	3
4	9	4	4	4	4	9	4	9	4
5	70	5	5	5	5	500	5	400	5
545416	554186	575431	585581	591136	595951	609411	616021	626886	642511
7	7	2	2	7	2	2	2	7	2
8	8	3	3	8	3	3	3	8	3
9	9	4	4	9	4	4	4	9	4
20	90	5	5	40	5	5	5	90	5
545901	556636	575591	585881	591196	596851	610751	617421	629251	643811
2	7	2	2	7	2	2	2	2	2
3	8	3	3	8	3	3	3	3	3
4	9	4	4	9	4	4	4	4	4
5	40	5	5	200	5	5	5	5	5
546871	559741	576066	586161	591376	598936	610891	617691	632051	644671
2	2	7	2	7	7	2	2	2	2
3	3	8	3	8	8	3	3	3	3
4	4	9	4	9	9	4	4	4	4
5	5	70	5	80	40	5	5	5	5
548391	565801	576411	586316	591561	599026	611351	618306	633171	644841
2	2	2	7	2	7	2	7	2	2
3	3	3	8	3	8	3	8	3	3
4	4	4	9	4	9	4	9	4	4
5	5	5	20	5	30	5	10	5	5
549416	566326	576691	586851	592646	599316	611806	618521	634831	646656
7	7	2	2	7	7	7	2	2	7
8	8	3	3	8	8	8	3	3	8
9	9	4	4	9	9	9	4	4	9
20	30	5	5	50	20	10	5	5	60
549851	566891	577011	587146	592656	599551	612431	620536	635116	646776
2	2	2	7	7	2	2	7	7	7
3	3	3	8	8	3	3	8	8	8
4	4	4	9	9	4	4	9	9	9
5	5	5	50	60	5	5	40	20	80
550046	566941	577856	587251	592701	599731	612906	620551	635126	648106
7	2	7	2	2	2	7	2	7	7
8	3	8	3	3	3	8	3	8	8
9	4	9	4	4	4	9	4	9	9
50	5	60	5	5	5	10	5	30	10
550091	567876	579761	587611	592956	600591	613456	620966	637746	649191
2	7	2	2	7	2	7	7	7	2
3	8	3	3	8	3	8	8	8	3
4	9	4	4	9	4	9	9	9	4
5	80	5	5	60	5	60	70	50	5
550706	569626	580661	587876	594301	602596	614456	621741	637841	649201
7	7	2	7	2	7	7	2	2	2
8	8	3	8	3	8	8	3	3	3
9	9	4	9	4	9	9	4	4	4
10	30	5	80	5	600	60	5	5	5
551461	570161	583316	588166	594501	603241	614476	621836	638581	649311
2	2	7	7	2	2	7	7	2	2
3	3	8	8	3	3	8	8	3	3
4	4	9	9	4	4	9	9	4	4
5	5	20	70	5	5	80	40	5	5

650426 7 8 9 30	671886 7 8 9 90	678001 2 3 4 5	690886 7 8 9 90	705621 2 3 4 5	718156 7 8 9 60	727566 7 8 9 70	742456 7 8 9 60	759901 2 3 4 5	773226 7 8 9 30
653041 2 3 4 5	672361 2 3 4 5	678196 7 8 9 200	691396 7 8 9 400	705896 7 8 9 900	718666 7 8 9 70	727686 7 8 9 90	744116 7 8 9 20	761376 7 8 9 80	773501 2 3 4 5
656711 2 3 4 5	672556 7 8 9 60	678621 2 3 4 5	691471 2 3 4 5	706371 2 3 4 5	720291 2 3 4 5	731681 2 3 4 5	746971 2 3 4 5	762346 7 8 9 50	775866 7 8 9 70
658416 7 8 9 20	672581 2 3 4 5	678756 7 8 9 60	692026 7 8 9 30	707781 2 3 4 5	720751 2 3 4 5	733656 7 8 9 60	747401 2 3 4 5	763716 7 8 9 20	776756 7 8 9 60
660036 7 8 9 40	674551 2 3 4 5	679081 2 3 4 5	693136 7 8 9 40	708271 2 3 4 5	721106 7 8 9 10	733901 2 3 4 5	748126 7 8 9 30	764386 7 8 9 90	777311 2 3 4 5
660456 7 8 9 60	675041 2 3 4 5	681631 2 3 4 5	693621 2 3 4 5	710216 7 8 9 20	721496 7 8 9 500	737116 7 8 9 20	749116 7 8 9 20	764746 7 8 9 50	777881 2 3 4 5
660726 7 8 9 30	675176 7 8 9 80	684896 7 8 9 900	694546 7 8 9 50	710286 7 8 9 90	722486 7 8 9 90	737796 7 8 9 800	749611 2 3 4 5	765456 7 8 9 60	778931 2 3 4 5
661161 2 3 4 5	675421 2 3 4 5	686626 7 8 9 30	697181 2 3 4 5	711366 7 8 9 70	723121 2 3 4 5	737986 7 8 9 90	754076 7 8 9 80	765511 2 3 4 5	780431 2 3 4 5
661821 2 3 4 5	675861 2 3 4 5	688576 7 8 9 80	697481 2 3 4 5	712976 7 8 9 80	723556 7 8 9 60	738121 2 3 4 5	755166 7 8 9 70	767671 2 3 4 5	780791 2 3 4 5
663891 2 3 4 5	676046 7 8 9 50	689121 2 3 4 5	699681 2 3 4 5	714986 7 8 9 90	723971 2 3 4 5	740446 7 8 9 50	756961 2 3 4 5	768501 2 3 4 5	781461 2 3 4 5
667521 2 3 4 5	676326 7 8 9 30	690206 7 8 9 10	700956 7 8 9 60	716981 2 3 4 5	724226 7 8 9 30	740661 2 3 4 5	757501 2 3 4 5	768721 2 3 4 5	781781 2 3 4 5
668316 7 8 9 20	676386 7 8 9 90	690671 2 3 4 5	702306 7 8 9 10	717896 7 8 9 900	724831 2 3 4 5	741531 2 3 4 5	758191 2 3 4 5	768791 2 3 4 5	782151 2 3 4 5
670251 2 3 4 5	677581 2 3 4 5	690836 7 8 9 40	703616 7 8 9 20	718131 2 3 4 5	724921 2 3 4 5	742086 7 8 9 90	759496 7 8 9 500	772526 7 8 9 30	782256 7 8 9 60

783631	793931	808856	819386	829936	844851	858791	873426	886871	903391
2	2	7	7	7	2	2	7	2	2
3	3	8	8	8	3	3	8	3	3
4	4	9	9	9	4	4	9	4	4
5	5	60	90	40	5	5	30	5	5
784966	794321	809951	820806	830726	849121	859171	874441	888096	904821
7	2	2	7	7	2	2	2	7	2
8	3	3	8	8	3	3	3	8	3
9	4	4	9	9	4	4	4	9	4
70	5	5	10	30	5	5	5	100	5
785256	795206	812376	821176	831976	850696	859646	874796	888636	904961
7	7	7	7	7	7	7	7	7	2
8	8	8	8	8	8	8	8	8	3
9	—	9	9	9	9	9	9	9	4
60	—	80	80	80	700	50	800	40	5
786166	801611	814791	822631	833086	850901	860766	875446	889001	905666
7	2	2	2	7	2	7	7	2	7
8	3	3	3	8	3	8	8	3	8
9	4	4	4	9	4	9	9	4	9
70	5	5	5	90	5	70	50	5	70
787266	802556	815161	823296	833221	851271	861576	877801	893206	906441
7	7	2	7	2	2	7	2	7	2
8	8	3	8	3	3	8	3	8	3
9	9	4	9	4	4	9	4	9	4
70	60	5	300	5	5	80	5	10	5
788356	802841	815426	824286	834461	851726	863271	878546	894466	907316
7	2	7	7	2	7	2	7	7	7
8	3	8	8	3	8	3	8	8	8
9	4	9	9	4	9	4	9	9	9
60	5	30	90	5	30	5	50	70	20
788776	804956	815766	824656	834971	852321	868561	878886	896061	907531
7	7	7	7	2	2	2	7	2	2
8	8	8	8	3	3	3	8	3	3
9	9	9	9	4	4	4	9	4	4
80	60	70	60	5	5	5	90	5	5
789726	805581	816076	825901	836366	852766	870151	879096	896661	908901
7	2	7	2	7	7	2	7	2	2
8	3	8	3	8	8	3	8	3	3
9	4	9	4	9	9	4	9	4	4
30	5	80	5	70	70	5	100	5	5
790151	807296	816741	826841	839096	853606	870371	881241	896781	909256
2	7	2	2	7	7	2	2	2	7
3	8	3	3	8	8	3	3	3	8
4	9	4	4	9	9	4	4	4	9
5	300	5	5	100	10	5	5	5	60
791836	807571	817181	828136	839416	855811	870511	882146	897496	909861
7	2	2	7	7	2	2	7	7	2
8	3	3	8	8	3	3	8	8	3
9	4	4	9	9	4	4	9	9	4
40	5	5	40	20	5	5	50	500	5
792096	808096	817451	828456	840321	855971	871076	884151	897941	909916
7	7	2	7	2	2	7	2	2	7
8	8	3	8	3	3	8	3	3	8
9	9	4	9	4	4	9	4	4	9
100	100	5	60	5	5	80	5	5	20
792396	808506	817746	829136	841206	856736	871396	885246	899076	910436
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
400	10	50	40	10	40	400	50	80	40
793196	808786	818241	829901	842126	857011	872691	886736	902016	910461
7	7	2	2	7	2	2	7	7	2
8	8	3	3	8	3	3	8	8	3
9	9	4	4	9	4	4	9	9	4
200	90	5	5	30	5	5	40	20	5

914221 2 3 4 5
914236 7 8 9 40
915311 2 3 4 5
916901 2 3 4 5
916991 2 3 4 5
917601 2 3 4 5
918331 2 3 4 5
918906 7 8 9 10
919671 2 3 4 5
919746 7 8 9 50
921571 2 3 4 5
921901 2 3 4 5
922231 2 3 4 5

922466 7 8 9 70
923056 7 8 9 60
923791 2 3 4 5
924571 2 3 4 5
924631 2 3 4 5
927321 2 3 4 5
928051 2 3 4 5
929921 2 3 4 5
930286 7 8 9 90
930646 7 8 9 50
932341 2 3 4 5
932486 7 8 9 90
933626 7 8 9 30

935646 7 8 9 50
935906 7 8 9 10
936431 2 3 4 5
936886 7 8 9 90
937331 2 3 4 5
939051 2 3 4 5
940016 7 8 9 20
943426 7 8 9 30
944016 7 8 9 20
944596 7 8 9 600
944676 7 8 9 80
944731 2 3 4 5
945421 2 3 4 5

948016 7 8 9 20
948766 7 8 9 70
948991 2 3 4 5
949976 7 8 9 80
950226 7 8 9 30
954976 7 8 9 80
955716 7 8 9 20
957481 2 3 4 5
962776 7 8 9 80
963151 2 3 4 5
963881 2 3 4 5
965456 7 8 9 60
965571 2 3 4 5

966061 2 3 4 5
966076 7 8 9 80
966161 2 3 4 5
966231 2 3 4 5
966781 2 3 4 5
967916 7 8 9 20
968796 7 8 9 800
968861 2 3 4 5
969216 7 8 9 20
969366 7 8 9 70
969421 2 3 4 5
969906 7 8 9 10
971846 7 8 9 50

973126 7 8 9 30
975716 7 8 9 20
975996 7 8 9 976000
976376 7 8 9 80
976496 7 8 9 500
977131 2 3 4 5
977951 2 3 4 5
978221 2 3 4 5
979306 7 8 9 10
979806 7 8 9 10
980156 7 8 9 60
982336 7 8 9 40
982986 7 8 9 90

984441 2 3 4 5
984681 2 3 4 5
985866 7 8 9 70
987331 2 3 4 5
987801 2 3 4 5
989626 7 8 9 30
990331 2 3 4 5
991421 2 3 4 5
991606 7 8 9 10
992511 2 3 4 5
993491 2 3 4 5
993521 2 3 4 5
993911 2 3 4 5

994136 7 8 9 40
996011 2 3 4 5
996996 7 8 9 997000
998496 7 8 9 500
999991 2 3 4 5
1000386 7 8 9 90
1000676 7 8 9 80
1002886 7 8 9 90
1004191 2 3 4 5
1005121 2 3 4 5
1007921 2 3 4 5
1008356 7 8 9 60
1009346 7 8 9 50

1011591 2 3 4 5
1012141 2 3 4 5
1012171 2 3 4 5
1012391 2 3 4 5
1013356 7 8 9 60
1013541 2 3 4 5
1013561 2 3 4 5
1014511 2 3 4 5
1015126 7 8 9 30
1015276 7 8 9 80
1017216 7 8 9 20
1019311 2 3 4 5
1022406 7 8 9 10

1023631 2 3 4 5
1023956 7 8 9 60
1024711 2 3 4 5
1034681 2 3 4 5
1036266 7 8 9 70
1036346 7 8 9 50
1036796 7 8 9 800
1037116 7 8 9 20
1037371 2 3 4 5
1037556 7 8 9 60
1037616 7 8 9 20
1040561 2 3 4 5
1040836 7 8 9 40
1040966 7 8 9 70

1042726 7 8 9 30
1043786 7 8 9 90
1044141 2 3 4 5
1044236 7 8 9 40
1045133 7 8 9 40
1045351 2 3 4 5
1045776 7 8 9 80
1045976 7 8 9 80
1046521 2 3 4 5
1048641 2 3 4 5
1048896 7 8 9 900
1049191 2 3 4 5
1049351 2 3 4 5

1049461 2 3 4 5
1049546 7 8 9 50
1049661 2 3 4 5
1051281 2 3 4 5
1053271 2 3 4 5
1054016 7 8 9 20
1055406 7 8 9 10
1056026 7 8 9 30
1056816 7 8 9 20
1057261 2 3 4 5
1057726 7 8 9 30
1058366 7 8 9 70
1059491 2 3 4 5

1062871 2 3 4 5
1063146 7 8 9 50
1063986 7 8 9 90
1064736 7 8 9 40
1065351 2 3 4 5
1066526 7 8 9 30
1067741 2 3 4 5
1067926 7 8 9 30
1068601 2 3 4 5
1068801 2 3 4 5
1069196 7 8 9 200
1069721 2 3 4 5
1070141 2 3 4 5

1071241 2 3 4 5
1073021 2 3 4 5
1073441 2 3 4 5
1073481 2 3 4 5
1073976 7 8 9 80
1074001 2 3 4 5
1074831 2 3 4 5
1075291 2 3 4 5
1076581 2 3 4 5
1076621 2 3 4 5
1077131 2 3 4 5
1077941 2 3 4 5
1079831 2 3 4 5

1080061 2 3 4 5
1080081 2 3 4 5
1082341 2 3 4 5
1083771 2 3 4 5
1084536 7 8 9 40
1086436 7 8 9 40
1087936 7 8 9 40
1088121 2 3 4 5
1089071 2 3 4 5
1089206 7 8 9 10
1089521 2 3 4 5
1089626 7 8 9 30
1090131 2 3 4 5

1091381 2 3 4 5
1091596 7 8 9 600
1092186 7 8 9 90
1094651 2 3 4 5
1094896 7 8 9 900
1097371 2 3 4 5
1097426 — — — —
1097836 7 8 9 40
1099281 2 3 4 5
1099936 7 8 9 40
1100501 2 3 4 5
1102466 7 8 9 70
1103386 7 8 9 90

1103416 7 8 9 20
1104061 2 3 4 5
1104806 7 8 9 10
1104851 2 3 4 5
1105021 2 3 4 5
1107566 7 8 9 70
1108656 7 8 9 60
1110761 2 3 4 5
1112316 7 8 9 20
1113421 2 3 4 5
1113541 2 3 4 5
1115836 7 8 9 90
1116916 7 8 9 20

1119266 7 8 9 70
1121096 7 8 9 100
1123226 7 8 9 30
1125171 2 3 4 5
1126906 7 8 9 10
1130131 2 3 4 5
1131526 7 8 9 30
1132171 2 3 4 5
1132351 2 3 4 5
1132766 7 8 9 70
1136066 7 8 9 70
1136321 2 3 4 5
1136451 2 3 4 5

1136471 2 3 4 5
1137216 7 8 9 20
1137751 2 3 4 5
1138311 2 3 4 5
1138936 7 8 9 40
1140466 7 8 9 70
1140526 7 8 9 30
1142671 2 3 4 5
1145411 2 3 4 5
1145946 7 8 9 50
1148086 7 8 9 90
1149936 7 8 9 40
1150276 7 8 9 80

1150796 7 8 9 800
1151116 7 8 9 20
1153011 2 3 4 5
1153526 7 8 9 30
1153696 7 8 9 700
1153786 7 8 9 90
1155736 7 8 9 40
1156036 7 8 9 70
1156326 7 8 9 30
1156816 7 8 9 20
11589[illegible]1 2 3 4 5
1160656 7 8 9 60
1161791 2 3 4 5

1162051	1174186	1187091	1198981	1211191	1225201	1236756	1250076	1264116	1274621
2	7	2	2	2	2	7	7	7	2
3	8	3	3	3	3	8	8	8	3
4	9	4	4	4	4	9	9	9	4
5	90	5	5	5	5	60	80	20	5
1162616	1176896	1187316	1201251	1211316	1226206	1237186	1251541	1264351	1274756
7	7	7	2	7	7	7	2	2	7
8	8	8	3	8	8	8	3	3	8
9	9	9	4	9	9	9	4	4	9
20	900	20	5	20	10	90	5	5	60
1164166	1177141	1187736	1201986	1211666	1227346	1239061	1252061	1265001	1275586
7	2	7	7	7	7	2	2	2	7
8	3	8	8	8	8	3	3	3	8
9	4	9	9	9	9	4	4	4	9
70	5	40	90	70	50	5	5	5	90
1165411	1177166	1188146	1202561	1211851	1227806	1240376	1254051	1265906	1276551
2	7	7	2	2	7	7	2	7	2
3	8	8	3	3	8	8	3	8	3
4	9	9	4	4	9	9	4	9	4
5	70	50	5	5	10	80	5	10	5
1166751	1177711	1189196	1204901	1212286	1230206	1243501	1255826	1266096	1278031
2	2	7	2	7	7	2	7	7	2
3	3	8	3	8	8	3	8	8	3
4	4	9	4	9	9	4	9	9	4
5	5	200	5	90	10	5	30	100	5
1166816	1178636	1189976	1205066	1212531	1230216	1243646	1257371	1266141	1279156
7	7	7	7	2	7	7	2	2	7
8	8	8	8	3	8	8	3	3	8
9	9	9	9	4	9	9	4	4	9
20	40	80	70	5	20	50	5	5	60
1166886	1179501	1190531	1207236	1212661	1230856	1244321	1257401	1266476	1279211
7	2	2	7	2	7	2	2	7	2
8	3	3	8	3	8	3	3	8	3
9	4	4	9	4	9	4	4	9	4
90	5	5	40	5	60	5	5	80	5
1167171	1181101	1191456	1207891	1216866	1232361	1244966	1260026	1268241	1279726
2	2	7	2	7	2	7	7	2	7
3	3	8	3	8	3	8	8	3	8
4	4	9	4	9	4	9	9	4	9
5	5	60	5	70	5	70	30	5	30
1167481	1181446	1192261	1208311	1222051	1232466	1246031	1261656	1271091	1280606
2	7	2	2	2	7	2	7	2	7
3	8	3	3	3	8	3	8	3	8
4	9	4	4	4	9	4	9	4	9
5	50	5	5	5	70	5	60	5	10
1167606	1182476	1193291	1209236	1222306	1233591	1246796	1262051	1271266	1281196
7	7	2	7	7	2	7	2	7	7
8	8	3	8	8	3	8	3	8	8
9	9	4	9	9	4	9	4	9	9
10	80	5	40	10	5	800	5	70	200
1167836	1182946	1196031	1210501	1223666	1234556	1246911	1262356	1271496	1281866
7	7	2	2	7	7	2	7	7	7
8	8	3	3	8	8	3	8	8	8
9	9	4	4	9	9	4	9	9	9
40	50	5	5	70	60	5	60	500	70
1168581	1183316	1196521	1210676	1224066	1235336	1247911	1262511	1273906	1282166
2	7	2	7	7	7	2	2	7	7
3	8	3	8	8	8	3	3	8	8
4	9	4	9	9	9	4	4	9	9
5	20	5	80	70	40	5	5	10	70
1172256	1185011	1198716	1211156	1225151	1236126	1248566	1263771	1273941	1284091
7	2	7	7	2	7	7	2	2	2
8	3	8	8	3	8	8	3	3	3
9	4	9	9	4	9	9	4	4	4
60	5	20	60	5	30	70	5	5	5

1286166
7
8
9
70

1286901
2
3
4
5

1290426
7
8
9
30

1292456
7
8
9
60

1293151
2
3
4
5

1293631
2
3
4
5

1293761
2
3
4
5

1293776
7
8
9
80

1293801
2
3
4
5

1294711
2
3
4
5

1294811
2
3
4
5

1295636
7
8
9
40

1296191
2
3
4
5

1297136
7
8
9
40

1297431
2
3
4
5

1297546
7
8
9
50

1297601
2
3
4
5

1299956
7
8
9
60

1300656
7
8
9
60

1300906
7
8
9
10

1301291
2
3
4
5

1302466
7
8
9
70

1303301
2
3
4
5

1303446
7
8
9
50

1304516
7
8
9
20

1305966
7
8
9
70

1307381
2
3
4
5

1307591
2
3
4
5

1307871
2
3
4
5

1308021
2
3
4
5

1311246
7
8
9
50

1316706
7
8
8
10

1316771
2
3
4
5

1317961
2
3
4
5

1318126
7
8
9
30

1318141
2
3
4
5

1319236
7
8
9
40

1320291
2
3
4
5

1321041
2
3
4
5

1322286
7
8
9
90

1323051
2
3
4
5

1324411
2
3
4
5

1325091
2
3
4
5

1327166
7
8
9
70

1327606
7
8
9
10

1328011
2
3
4
5

1328286
7
8
9
90

1328971
2
3
4
5

1330421
2
3
4
5

1330516
7
8
9
20

1331651
2
3
4
5

1333016
7
8
6
20

1334321
2
3
4
5

1335116
7
8
9
20

1335136
7
8
9
40

1337431
2
3
4
5

1337836
7
8
9
40

1338076
7
8
9
80

1338121
2
3
4
5

1338226
7
8
9
30

1343096
7
8
9
100

1345816
7
8
9
20

1350226
7
8
9
30

1351741
2
3
4
5

1352756
7
8
9
60

1354441
2
3
4
5

1354786
7
8
9
90

1356146
7
8
9
50

1357131
2
3
4
5

1357161
2
3
4
5

1359476
7
8
9
80

1359741
2
3
4
5

1360641
2
3
4
5

1361261
2
3
4
5

1361366
7
8
9
70

1361896
7
8
9
900

1362621
2
3
4
5

1363986
7
8
9
90

1365381
2
3
4
5

1366741
2
3
4
5

1369541
2
3
4
5

1369651
2
3
4
5

1371311
2
3
4
5

1372251
2
3
4
5

1372356
7
8
9
60

1372676
7
8
9
80

1374006
7
8
9
10

1374441
2
3
4
5

1374576
7
8
9
80

1374686
7
8
9
90

1375726
7
8
9
30

1376996
7
8
9
1377000

1377346
7
8
9
50

1378716
7
8
9
20

1381011
2
3
4
5

1381081
2
3
4
5

1381801
2
3
4
5

138[illegible]
7
8
9
90

1383401
2
3
4
5

1384041
2
3
4
5

1384761
2
3
4
5

1385266
7
8
9
70

Titoli al portatore rappresentanti una cartella e titoli al portatore rappresentanti cinque cartelle ordinarie 4 0[0, di credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 26ª estrazione (novembre 1910) bruciati perchè rimborsati completamente.

Titoli al portatore da una cartella

1	Titolo	n. 822	rappresentante la cartella			n. 560750
1	id.	» 1367	id.	id.		» 564729
1	id.	» 1368	id.	id.		» 564730
1	id.	» 1404	id.	id.		» 582321
1	id.	» 1405	id.	id.		» 582322
1	id.	» 1406	id.	id.		» 582323

Titoli al portatore da cinque cartelle

1	Titolo	n. 173	rappresentante le cartelle		dal n. 150081	al n. 150085
1	id.	» 556	id.	id.	» 154411	» 154415
1	id.	» 769	id.	id.	» 154976	» 154980
1	id.	» 806	id.	id.	» 151221	» 151225
1	id.	» 1009	id.	id.	» 561501	» 561505
1	id.	» 1057	id.	id.	» 167516	» 167520

1 Titolo	n. 1117	rappresentante	le cartelle	dal n. 285776	al n.	285780
1 id.	» 1138	id.	id.	» 285891	»	285895
1 id.	» 1251	id.	id.	» 361896	»	361900
1 id.	» 1520	id.	id.	» 569621	»	569625
1 id.	» 1691	id.	id.	» 561301	»	561305
1 id.	» 1704	id.	id.	» 561371	»	561375
1 id.	» 1779	id.	id.	» 152871	»	152875
1 id.	» 2085	id.	id.	» 713661	»	713665
1 id.	» 2196	id.	id.	» 283456	»	283460
1 id.	» 2344	id.	id.	» 382076	»	382080
1 id.	» 2600	id.	id.	» 248801	»	248805
1 id.	» 2760	id.	id.	» 247906	»	247910

Dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, addì 8 maggio 1911.

Per il direttore generale
MOSSOLIN.

Il direttore capo di ragioneria
O. BONAGLIA.

V.° *per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti*
RAFFO.

Seguono i numeri d'iscrizione delle cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale, 4 %, sorteggiate nelle precedenti estrazioni e non ancora presentate pel rimborso e dei titoli che le rappresentano nella circolazione.

Cartelle sorteggiate nell'estrazione del novembre 1903.

(La decorrenza degli interessi cessa dal 1° gennaio 1904).

TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.	TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.
da 5 cartelle	2223	614046	da 5 cartelle	2223	614049
»	»	614047	»	»	614050
»	»	614048			

Cartelle sorteggiate nell'estrazione del maggio 1904.

(La decorrenza degli interessi cessa dal 1° luglio 1904).

TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.	TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.
da 5 cartelle	2045	582466	da 5 cartelle	2045	582469
»	»	582467	»	»	582470
»	»	582468			

Cartelle sorteggiate nell'estrazione del maggio 1905.

(La decorrenza degli interessi cessa dal 1° luglio 1905).

TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.	TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.
da 5 cartelle	1951	248021	da 1 cartella	1437	564659
»	»	248022	»	1240	564660
»	»	248023	»	1504	588891
»	»	248024	»	1505	588892
»	»	248025	»	1506	588893
da 1 cartella	1436	564658	»	1507	588894

Cartelle sorteggiate nell'estrazione del maggio 1906.

(La decorrenza degli interessi cessa dal 1° luglio 1906).

TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.	TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.
da 5 cartelle	1675	582331	da 5 cartelle	1675	582334
»	»	582332	»	»	582335
»	»	582333			

Cartelle sorteggiate nell'estrazione del novembre 1906.

(La decorrenza degli interessi cessa dal 1° gennaio 1907).

TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.	TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.
da 5 cartelle	1484	356906	da 5 cartelle	1493	356955
»	»	356907	(1)	(1)	358351
»	»	356908	»	»	358352
»	»	356909	»	»	358353
»	»	356910	»	»	358354
»	1493	356951	»	»	358355
»	»	356952	da 1 cartella	1522	713579
»	»	356953	»	1523	713580
»	»	356954			

Cartelle sorteggiate nell'estrazione del maggio 1907.

(La decorrenza degli interessi cessa dal 1° luglio 1907).

TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.	TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.
(1)	(1)	358031	(1)	(1)	358091
»	»	358032	»	»	358092
»	»	358033	»	»	358093
»	»	358034	»	»	358094
»	»	358035	»	»	358095

Cartelle sorteggiate nell'estrazione del novembre 1907.

(La decorrenza degli interessi cessa dal 1° gennaio 1908)

TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.	TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.
da 25 cartelle	504	380996	da 25 cartelle	505	381009
»	»	380997	»	»	381010
»	»	380998	»	2	565151
»	»	380999	»	»	565152
»	»	381000	»	»	565153
»	505	381006	»	»	565154
»	»	381007	»	»	565155
»	»	381008			

Cartelle sorteggiate nell'estrazione del maggio 1908.

(La decorrenza degli interessi cessa dal 1° luglio 1908).

TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.	TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.
da 25 cartelle	535	150846	da 5 cartelle	810	285526
»	»	150847	»	»	285527
»	»	150848	»	»	285528
»	»	150849	»	»	285529
»	»	150850	»	»	285530
da 5 cartelle	45	241431	»	135	356786
»	»	241432	»	»	356787
»	»	241433	»	»	356788
»	»	241434	»	»	356789
»	»	241435	»	»	356790

Cartelle sorteggiate nell'estrazione del novembre 1908

(La decorrenza degli interessi cessa dal 1° gennaio 1909).

TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.	TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.
da 25 cartelle	154	149161	(1)	(1)	358478
»	»	149162	»	»	358479
»	»	149163	»	»	358480
»	»	149164	da 1 cartella	1428	569446
»	»	149165	»	1429	569447
da 1 cartella	920	282441	»	1430	569448
(1)	(1)	358476	»	1431	569449
»	»	358477	»		

Cartelle sorteggiate nell'estrazione del maggio 1909.

(La decorrenza degli interessi cessa dal 1° luglio 1909).

TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.	TITOLI Serie	TITOLI N.	Cartelle N.
da 5 cartelle	626	155501	da 5 cartelle	626	155505
»	»	155502	»	876	266371
»	»	155503	»	»	266372
»	»	155504	»	»	266373

(1) Cartelle rappresentate dalla dichiarazione provvisoria n. 792.

TITOLI Serie	N.	Cartelle N.	TITOLI Serie	N	Cartelle N.
da 5 cartelle	876	266374	da 5 cartelle	2350	382394
»	»	266375	»	»	382395
(1)	(1)	358046	»	882	560726
»	»	358047	»	»	560727
»	»	358048	»	»	560728
»	»	358049	»	»	560729
»	»	358050	»	»	560730
da 5 cartelle	2350	382391	da 1 cartella	58	153712
»	»	382392	»	38	380636
»	»	382393			

Cartelle sorteggiate nell'estrazione del novembre 1909.

(La decorrenza degli interessi cessa dal 1° gennaio 1910).

Serie	N.	Cartelle N.	Serie	N.	Cartelle N.
da 1 cartella	901	149795	da 1 cartella	832	560748
da 5 cartelle	93	152081	»	833	560749
»	»	152082	da 5 cartelle	1624	564671
»	»	152083	»	»	564672
»	»	152084	»	»	564673
»	»	152085	»	»	564674
da 1 cartella	830	560746	»	»	564675
»	831	560747			

Cartelle sorteggiate nell'estrazione del maggio 1910.

(La decorrenza degli interessi cessa dal 1° luglio 1910).

Serie	N.	Cartelle N.	Serie	N.	Cartelle N.
da 25 cartelle	154	149156	da 5 cartelle	1116	285774
»	»	149157	»	»	285775
»	»	149158	(1)	(1)	358176
»	»	149159	»	»	358177
»	»	149160	»	»	358178
»	102	151636	»	»	358179
»	»	151637	»	»	358180
»	»	151638	da 5 cartelle	324	560536
»	»	151639	»	»	560537
»	»	151640	»	»	560538
»	42	151681	»	»	560539
»	»	151682	»	»	560540
»	»	151683	»	880	560691
»	»	151684	»	»	560692
»	»	151685	»	»	560693
da 5 cartelle	1783	152891	»	»	560694
»	»	152892	»	»	560695
»	»	152893	»	881	560696
»	»	152894	»	»	560697
»	»	152895	»	»	560698
»	1662	154361	»	»	560699
»	»	154362	»	»	560700
»	»	154363	da 1 cartella	1232	564726
»	»	154364	»	1233	564727
»	»	154365	»	1234	564728
»	674	154516	da 25 cartelle	3	565196
»	»	154517	»	»	565197
»	»	154518	»	»	565198
»	»	154519	»	»	565199
»	»	154520	»	»	565200
da 25 cartelle	605	154636	da 5 cartelle	1509	569566
»	»	154637	»	»	569567
»	»	154638	»	»	569568
»	»	154639	»	»	569569
»	»	154640	»	»	569570
da 5 cartelle	763	154946	da 1 cartella	690	592798
»	»	154947	»	691	592799
»	»	154948	»	692	592800
»	»	154949	da 5 cartelle	1856	614071
»	»	154950	»	»	614072
»	1116	285771	»	»	614073
»	»	285772	»	»	614074
»	»	285773	»	»	614075

(1) Cartelle rappresentate dalla dichiarazione provvisoria n. 792.

Cartelle sorteggiate nell'estrazione del novembre 1910.

(La decorrenza degli interessi cessa dal 1° gennaio 1911).

TITOLI Serie	N	Cartelle N.	TITOLI Serie	N.	Cartelle N.
da 5 cartelle	2212	149331	da 5 cartelle	1122	285815
»	»	149332	(1)	(1)	353891
»	»	149333	»	»	353892
»	»	149334	»	»	353893
»	»	149335	»	»	353894
»	1030	149871	»	»	353895
»	»	149872	(1)	(1)	354221
»	»	149873	»	»	354222
»	»	149874	»	»	354223
»	»	149875	»	»	354224
da 25 cartelle	198	150431	»	»	354225
»	»	150432	(1)	(1)	354601
»	»	150433	»	»	354602
»	»	150434	»	»	354603
»	»	150435	»	»	354604
»	151	153406	»	»	354605
»	»	153407	(1)	(1)	354701
»	»	153408	»	»	354702
»	»	153409	»	»	354703
»	»	153410	»	»	354704
da 5 cartelle	291	155686	»	»	354705
»	»	155687	(2)	(2)	358516
»	»	155688	»	»	358517
»	»	155689	»	»	358518
»	»	155690	»	»	358519
(1)	(1)	182186	»	»	358520
»	»	182187	da 5 cartelle	826	382636
»	»	182188	»	»	382637
»	»	182189	»	»	382638
»	»	182190	»	»	382639
(1)	(1)	182976	»	»	382640
»	»	182977	da 5 cartelle	1850	383001
»	»	182978	»	»	383002
»	»	182979	»	»	383003
»	»	182980	»	»	383004
da 25 cartelle	608	283916	»	»	383005
»	»	283917	»	320	560516
»	»	283918	»	»	560517
»	»	283919	»	»	560518
»	»	283920	»	»	560519
»	48	283996	»	»	560520
»	»	283997	da 1 cartella	1374	570626
»	»	283998	»	1375	570627
»	»	283999	»	1442	570628
»	»	284000	»	1443	570629
da 5 cartelle	1122	285811	»	1444	570620
»	»	285812	»	1290	582324
»	»	285813	»	1291	582325
»	»	285814			

(1) Cartelle rappresentate dalla dichiarazione provvisoria n. 1190.
(2) Id. id. id. id. n. 792.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel comune di Campi Salentino, in provincia di Lecce, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b* e *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Roma, 5 giugno 1911.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'art. 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75 %	464844	Petriella Raffaele di Tedosio, domiciliato a Circello (Benevento) *L.*	18 75
»	464845	Intestata come la precedente.	7 50
»	464846	Intestata come la precedente . . . . »	7 50
»	500620	Intestata come la precedente . . . . »	18 75
»	500621	Intestata come la precedente . . . . »	3 75
»	567823	Intestata come la precedente . . . . »	37 50
Consolidato 5 %	641885 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Proli Giuseppe fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Camisassa Delia, domiciliato a Racconigi (Cuneo) . . . . »	300 —
		Per l'usufrutto a: Camisassa Delia fu Giuseppe, vedova Proli.	
Consolidato 3.75 %	386062	Alla prole legittima nascitura da Ramella Cesare fu Matteo, domiciliato in Torino. Vincolata . . . . »	157 50
Consolidato 5 %	1364286 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: de Franco Grazia di Pasquale, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Napoli . . . . . »	95 —
		Per l'usufrutto a: Caccavo Maria fu Luigi, moglie di Pasquale de Franco, domiciliata in Napoli.	
Consolidato 3.50 %	28429	Fabbriceria Parrocchiale di Sant'Eusanio Forconese (Aquila). Vincolata . . . . »	283 50
Debito perpetuo 5 % dei Comuni di Sicilia	6712	Chiesa parrocchiale di San Luca, rappresentata dal parroco *pro-tempore* in Messina . . . . »	136 32
Consolidato 3.75 %	449423 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto a: Fusco Matilde fu Vincenzo, vedova di Bartoli Enrico, domiciliata in Napoli . . . . »	337 50
		Per la proprietà a: Santoro Giulia di Antonio, minore, sotto la patria potestà del detto suo genitore, domiciliato a Tricarico (Potenza).	
»	54052	Panfilo Arcangelo fu Alessandro, domiciliato in Aquila. Vincolata . . . . »	18 75
»	214917	Rampoldi Serafina fu Giusto, vedova di Coduri Cesare, domiciliata in Como . . . . »	937 50
»	100507	Rampoldi Serafina fu Giusto, moglie di Coduri Cesare, domiciliata in Firenze . . . . »	300 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3 %	28050	Intestata come la precedente iscrizione . . . . L.	[illegible] —
Consolidato 3.75 %	472703 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Bellino Carolina fu Francesco, vedova di Baietto Francesco e a Cottini Giacinto fu Giacinto, domiciliati a Torino . . . . »	[illegible]
		Per la proprietà a: Cottini Giacinto di Giacinto, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Torino.	
»	222224	Clavarino Chiara fu Luigi, moglie di Conte Antonio, domiciliata in Genova . . . . »	525 —
»	581485	De Gaspari Luigi fu Francesco, domiciliato in Roma . . . . . »	112 50
»	377465	Castellani Amalia fu Federico, moglie di Cerquetti Germano fu Torquato, domiciliata in Alessandria. Vincolata . . . . . . »	172 50
»	222622	Brachetti-Montorselli Isabella di Giuseppe, nubile, domiciliata in Siena. Vincolata . . . . »	1[illegible]00 —
Consolidato 5 %	1014743	Cappella di Sant'Antonio di Padova eretta nella chiesa parrocchiale di Casalicchio (Salerno) di diritto patronato della signora Virginia Spinelli, moglie di Pesce Cesare . . . . . . »	5 —
»	449626 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Brielli Lucia nata Pavia, del vivente Carlo, domiciliata in Vigevano . . . . »	100 —
		Per l'usufrutto a: Brielli Francesco, figlio della titolare, moglie di Giuseppe Brielli.	

Roma, 31 marzo 1911.

Per il capo sezione
G. CAPPELLO.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Per il direttore capo della 1ª divisione
MANNI.

AVVISO.

Rinnovazione delle obbligazioni di 7ª serie pel risanamento della città di Napoli, emesse in forza del R. decreto 23 luglio 1893, n. 420.

Alla scadenza del semestre d'interessi al 1° luglio 1911, le obbligazioni pel risanamento della città di Napoli di 7ª serie, emesse in forza del R. decreto 23 luglio 1893, n. 420, rimaste prive di cedole, saranno cambiate in altre nuove collo stesso numero d'iscrizione, munite di una serie di 36 cedole:

dal n. 37 per la scadenza al 1° gennaio 1912;
al n. 72 id. al 1° luglio 1929.

Le dette obbligazioni potranno essere presentate, dopo il 1° luglio 1911, o direttamente a questa Direzione generale per la provincia di Roma, oppure a mezzo delle Intendenze di finanza, per le altre Provincie, descritte in ordine progressivo per numero d'iscrizione su apposita domanda, portante anche l'indicazione in tutte lettere della quantità complessiva delle obbligazioni stesse, datata e sottoscritta, in modo chiaro e intelligibile, col nome, cognome, paternità e domicilio di chi richieda l'operazione. All'atto della consegna verrà rilasciata apposita ricevuta.

Le domande di rinnovazione sono esenti da tassa di bollo e da quella di concessione governativa. Dovranno però essere accompagnate da tante marche da bollo da cent. 60, quanti siano i titoli nuovi da consegnarsi.

Gli esibitori delle obbligazioni dovranno apporre sulle medesime la propria firma sotto la dichiarazione di eseguito annullamento.

La consegna delle nuove obbligazioni verrà fatta a mezzo delle sezioni di tesoreria presso gli stabilimenti della Banca d'Italia, nei capoluoghi di Provincia, contro restituzione della ricevuta rilasciata come sopra.

Roma, 22 maggio 1911.

Il capo della divisione del Gran Libro
G. Ambroso.

Visto: per il direttore generale
Garbazzi.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 giugno 1911, in L 100.40

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinati d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

6 giugno 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104,50 68	102,63 18	[illegible]2 89 44
3 1/2 % *netto*	104 40 —	102,65 —	[illegible]2 88 18
3 % *lordo*	71,15 83	69,95 83	70,71 88

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il R. decreto 27 giugno 1909, concernente le ammissioni e le promozioni nel clero palatino pugliese;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli ad undici posti di chierico nella R. basilica palatina di San Nicola di Bari.

Art. 2.

Ai detti posti potranno concorrere i sacerdoti che abbiano conseguito la licenza liceale.

Saranno, però, preferiti quegli aspiranti che abbiano uno dei seguenti titoli:

a) di aver conseguito la laurea in lettere o nelle scienze in qualcuna delle RR. Università del Regno;

b) di aver conseguito il diploma dottorale nelle scienze teologiche in uno degli istituti di cui all'art. 13 della legge 13 maggio 1871, n. 214 o in una Facoltà teologica equivalente del Regno;

c) di aver prestato lodevolmente l'opera del ministero sacerdotale nelle missioni italiane all'estero o nelle colonie per non meno di cinque anni.

Art. 3.

Gli aspiranti ai suddetti posti dovranno presentare al Ministero di grazia e giustizia e dei culti domanda in carta da bollo, entro il termine di due mesi dalla data del presente decreto.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato penale;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;

4° certificato da cui risulti che il richiedente è fornito di uno dei titoli indicati nell'art. 2.

Art. 4.

Per norma degli aspiranti si fa conoscere che l'annuo assegno inerente ai posti messi a concorso, non compresi i proventi avventizi e tenuto conto degli aumenti concessi col R. decreto 27 giugno 1909, concernente il miglioramento economico del clero palatino pugliese, ascende a L. 362.33 secondo la media dell'ultimo quinquennio.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1911.

Per il ministro
ARENA.

3

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il R. decreto del 27 giugno 1909, concernente le ammissioni e le promozioni nel clero palatino pugliese;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli a due posti di partecipante nella R. Basilica palatina di Acquaviva delle Fonti, ad un posto di cappellano in quella di Altamura, a tre posti di cappellano in quella di San Nicola di Bari, a due posti di cappellano in quella di Montesantangelo.

Art. 2.

Ai detti posti potranno concorrere gli ecclesiastici che abbiano uno dei seguenti titoli:

a) di aver conseguito la laurea in lettere o nelle scienze in qualcuna delle RR. Università del Regno;

b) di aver conseguito il diploma dottorale nelle scienze teologiche in uno degli Istituti di cui all'art. 13 della legge 13 maggio 1871, n. 214 o in una facoltà teologica equivalente nel Regno;

c) di aver prestato lodevolmente l'opera del ministero sacerdotale nelle missioni italiane all'estero o nelle colonie per non meno di cinque anni;

d) di aver servito lodevolmente per non meno di dieci anni in qualità di chierico presso la Reale basilica palatina di San Nicola.

Art. 3.

Gli aspiranti ai suddetti posti dovranno presentare al Ministero di grazia e giustizia e dei culti domanda in carta da bollo, entro il termine di due mesi dalla data del presente decreto, specificando a quale dei suindicati posti intendano concorrere.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato penale;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;

4° certificato da cui risulti che il richiedente è fornito di uno dei titoli indicati nell'art. 2.

Art. 4.

Per norma degli aspiranti si fa conoscere che l'annuo assegno inerente ai posti messi a concorso, secondo la media dell'ultimo quinquennio, non compresi i proventi avventizi, e tenuto conto degli aumenti concessi col R. decreto 27 giugno 1909, concernente il miglioramento economico del clero palatino pugliese, ascende:

a L. 787.64 per il posto di partecipante nella basilica di Acquaviva delle Fonti;

a L. 533.77 per il posto di cappellano nella basilica di Altamura;

a L. 724.66 per il posto di cappellano nella basilica di San Nicola di Bari;

a L. 445.33 per il posto di cappellano nella basilica di Montesantangelo.

Dato a Roma, il 24 maggio 1911.

Pel ministro
ARENA.

3

FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE

Servizio IV

Programma per concorso

È aperto un concorso per titoli e per esami ai seguenti posti nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

30 posti di disegnatore in prova negli uffici dei servizi del mantenimento e sorveglianza e delle costruzioni;

10 posti di disegnatore in prova negli uffici del servizio trazione e materiale.

I. Coloro che intendono di prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 10 luglio 1911, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio IV) in Roma, la domanda di ammissione, unendovi i documenti di cui appresso:

a) certificato di cittadinanza italiana per nascita o per naturalizzazione, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane quando anche manchino della naturalità;

b) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del 10 luglio 1911 abbia compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 30°, salvo per quelli che già si trovano al servizio delle ferrovie dello Stato, pei quali quest'ultimo limite di età è aumentato fino agli anni 35;

c) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta tenuta sotto le armi, qualora il concorrente abbia prestato servizio militare, ed in caso contrario altro documento ufficiale comprovante in qual modo abbia adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento: l'aspirante che non fosse stato ancora sottoposto alle operazioni di leva dovrà dichiarare in quali condizioni si trovi rispetto agli obblighi militari;

d) certificato penale netto, di data non anteriore al 15 marzo 1911, rilasciato dal tribunale avente giurisdizione sul luogo di nascita o di naturalizzazione;

e) certificato di buona condotta, di data non anteriore al 15 marzo 1911, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

f) fotografia con la firma;

g) certificati degli studi fatti e dei punti riportati nei relativi esami;

h) certificati delle precedenti occupazioni avute, certificati e saggi di lavori eseguiti atti a provare le attitudini e le cognizioni del concorrente pel posto cui aspira.

La mancata presentazione, nel limite di tempo fissato per la domanda, anche di uno solo dei documenti richiesti da *a)* a *g)* comprese, potrà determinare l'esclusione dal concorso.

Per gli aspiranti che si trovano già al servizio delle ferrovie dello Stato come stabili od in prova, basterà la produzione dei documenti segnati sotto le lettere *g)* ed *h)*.

II. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere compilata su carta da bollo da L. 1.20 secondo il modello indicato in calce al presente avviso, scritta interamente di pugno dell'aspirante e da lui firmata, avvertendo che chi avesse presentata altra domanda in precedenza dovrà ripresentarla nelle forme e coi documenti prescritti, semprechè si trovi ancora in possesso dei requisiti stabiliti.

Gli aspiranti già in servizio dovranno inoltrare la domanda, compilata come sopra, pel tramite gerarchico.

L'aspirante dovrà specificare nella domanda se intende concorrere a posti di disegnatore in prova negli Uffici dei servizi del mantenimento e sorveglianza e delle costruzioni oppure in quelli del servizio trazione e materiale. Non è consentito di concorrere per entrambe le categorie.

Nella domanda l'aspirante dovrà inoltre dichiarare se abbia già prestato servizio, od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuti esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimente stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non potrà prendere parte al concorso chi sia stato destituito o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

III. La Commissione esaminatrice sarà costituita da cinque funzionari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; in caso di impedimento di uno dei commissari, il commissario impedito verrà definitivamente sostituito.

Spirato il termine utile per l'invio delle domande, la detta Commissione procederà all'esame dei titoli di studio, certificati e saggi presentati dai singoli aspiranti e, dopo assunte tutte le maggiori informazioni che crederà del caso, compilerà l'elenco di quelli che in base ai requisiti di cui sopra riterrà di ammettere alla visita medica e, se idonei fisicamente, agli esami.

Agli aspiranti non compresi tra quelli da chiamarsi alla visita medica ed agli esami, verranno restituiti i documenti presentati.

IV. La visita medica verrà eseguita da apposita Commissione, che giudicherà inappellabilmente se i concorrenti abbiano la richiesta idoneità fisica per il posto cui aspirano.

V. Gli esami scritti e orali avranno luogo nelle località e nei giorni che verranno indicati.

VI. Le prove saranno le seguenti:

Per i concorrenti a posti di disegnatore in prova negli uffici dei servizi del mantenimento e sorveglianza e delle costruzioni:

Componimento italiano su tema dato, massimo dei punti assegnati, 10.

Problemi di aritmetica e di geometria elementare piana e solida, id., 10.

Saggio di calligrafia, id., 10.

Copia e riduzione di disegni geometrici ed architettonici; sviluppo di particolari, punti 20.

Rilievo dal vero, id. 10.

Saggio di disegno ornamentale, topografico o architettonico su tema dato. (A scelta del candidato), id. 20.

Prova orale (aritmetica, geometria elementare piana e solida, elementi di topografia e di fisica). Interrogazioni sui saggi delle prove scritte; spiegazione e riduzione di disegni, id. 20.

Per i concorrenti a posti di disegnatore in prova negli uffici del servizio trazione e materiale:

Componimento italiano su tema dato, massimo dei punti assegnati 10.

Problemi di aritmetica e di geometria elementare piana e solida, id. 10.

Saggio di calligrafia, id. 10.

Copia e riduzione di disegni di macchine; sviluppo di particolari, id. 20.

Schizzo quotato dal vero a mano libera con rappresentazioni di viste e sezioni, id. 10.

Progetto d'un organo meccanico semplice, id. 20.

Prova orale (aritmentica, geometria elementare piana e solida, elementi di fisica e di meccanica. Interogazione sui saggi delle prove scritte, spiegazione e riduzione di disegni), id. 20.

VII. I candidati saranno ritenuti idonei quando avranno riportato in ciascuna prova almeno la metà più uno del massimo dei punti assegnati.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto quei candidati che avranno riportato la idoneità in ciascun saggio scritto e grafico.

La Commissione procederà inoltre, con apprezzamenti insindacabili dai concorrenti, ad una votazione sui titoli posseduti dai candidati in base ai certificati, lavori e documenti di cui alle lettere *g*) ed *h*) del capo I.

Per questa votazione la Commissione disporrà di 20 punti.

La somma delle classificazioni relative alle prove scritte e grafiche, alla prova orale ed ai titoli costituisce la classificazione definitiva e determina le graduatorie di merito dei concorrenti dichiarati idonei.

VIII. I concorrenti riusciti vincitori dei posti messi a concorso verranno chiamati in servizio man mano che vi saranno posti disponibili entro il 31 dicembre 1912, seguendo l'ordine di ciascuna graduatoria di merito; agli altri saranno restituiti i documenti prodotti

Qualora i vincitori del concorso non si presentassero in servizio nel termine prefisso e nella località loro assegnata, verranno considerati come rinuncianti all'impiego, ed in loro vece l'Amministrazione avrà facoltà di nominare altri degli assumibili, sempre seguendo l'ordine delle graduatorie.

Eguale facoltà l'Amministrazione si riserva di esercitare chiamando a coprire posti che si rendessero disponibili, sempre fino al 31 dicembre 1912, e seguendo l'ordine delle graduatorie, altri degli assumibili, purchè al momento dell'eventuale essunzione conservino sempre la proscritta idoneità fisica ed i requisiti di cui alle lettere *d*) ed *e*).

IX. Il concorrente assunto in servizio di prova sarà assoggettato al regolamento del personale approvato col R. decreto n. 417 del 22 luglio 1906, pubblicato nel n. 205 della *Gazzetta ufficiale* del 1° settembre 1906, colle modificazioni apportate dalla legge 9 luglio 1908, n. 418, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*, n. 173, del 25 luglio stesso anno.

I disegnatori in prova saranno assunti con lo stipendio di L. 1500 annue lorde più il soprassoldo di L. 165 annue stabilito dalla legge n. 310 del 13 aprile 1911 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*, n. 90, del 17 aprile suddetto.

Trascorsi tre anni dalla data dell'ammissione in servizio, il disegnatore in prova potrà conseguire, qualora ne sia ritenuto meritevole, la nomina a stabile.

X. Per i viaggi che gli aspiranti devono compiere per recarsi alla visita medica, agli esami scritti ed orali e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle ferrovie dello Stato e sulle linee di navigazione esercitate dalle ferrovie stesse, e per una classe non superiore alla seconda, ai candidati che risulteranno classificati i primi 60 della graduatoria pei servizi del mantenimento o delle costruzioni e i primi 20 della graduatoria per il servizio trazione e materiale.

A tale scopo tutti i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti per il viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale d'invito alla visita medica ed agli esami, tanto per il viaggio di andata che per quello di ritorno, presentando, a concorso ulimato e semprechè siano riusciti classificati come è sopra specificato, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (Servizio IV) che provvederà per il rimborso dell'importo.

Roma, 1° giugno 1911.

La Direzione generale.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
(Servizio IV)

Roma.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 1° giugno 1911 domanda di essere ammesso al concorso per posti di disegnatore in prova negli Uffici (1) . . . . dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso medesimo.

(2) Rispetto agli obblighi militari dichiara:

a) di aver diritto all'esenzione dal servizio militare di 1ª e 2ª categoria:

b) di essere soggetto all'obbligo del servizio militare di 1ª categoria o 2ª categoria (indicare la categoria).

(3) Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita medica o sostenuti esami all'uopo.

Firma (Casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo preciso . . . .
Data . . . .
Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:
. . . .
. . . .

(1) Indicare se il concorrente aspira a posti negli uffici dei servizi del mantenimento e sorveglianza e delle costruzioni oppure in quelli del servizio trazione e materiale.

(2) Eventuale per chi non è ancora stato sottoposto alle operazioni di leva.

(3) In caso diverso dovrà specificare le date e località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AVVISO DI CONCORSO

È aperto, presso il Ministero degli affari esteri, un concorso per quattro posti di addetto di legazione.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal regolamento approvato col R. decreto del 6 maggio 1911, n. 388.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 30 settembre 1911.

Le istanze e i documenti giunti al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso, non saranno accolte.

Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

3° certificato d'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, che gli permetto di affrontare qualunque clima.

A tal fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale, oppure al comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data 25 giugno e 23 settembre 1903, nn. 250 e 231, sul servizio sanitario;

5° attestato di aver sempre tenuta buona condotta e di essere di civile condizione;

6° fedina criminale;

7° diploma di laurea in legge, ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli Istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830;

8° atti autentici (sul valore dei quali il Ministero degli affari

esteri giudica inappellabilmente) comprovanti la rendita di cui l'aspirante dispone, sia in proprio, sia per assegno fattogli dai parenti o da altri. Questa rendita non potrà essere inferiore ad annue lire ottomila.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina ad addetto di legazione, alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi non sia stato dichiarato idoneo in due precedenti concorsi.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami, oltre la notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Gli esami verteranno sopra il diritto internazionale; sulle istituzioni di diritto e di procedura civile; sul diritto commerciale e marittimo; sul diritto costituzionale e sulle istituzioni di diritto amministrativo; sulle istituzioni di diritto e di procedura penale; sulla storia moderna; sulla geografia; sulla economia politica e sulle nozioni di statistica, giusta il programma pubblicato qui appresso.

L'esame verterà altresì, nei modi prescritti dal regolamento sulla lingua francese, come pure sulla lingua inglese o sulla tedesca, a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità, senza esser compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso, non potranno essere nominati in carriera.

Roma, addì 27 maggio 1911. 3

AVVISO DI CONCORSO

È aperto presso il Ministero degli affari esteri un concorso per cinque posti di addetto consolare.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal regolamento approvato col R. decreto del 6 maggio 1911, n. 388.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 15 ottobre 1911.

Le istanze e i documenti giunti al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso, non saranno accolti.

Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

3° certificato d'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, che gli permette di affrontare qualunque clima.

A tal fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale, oppure al comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data 25 giugno e 23 settembre 1903, nn. 250 e 231, sul servizio sanitario;

5° attestato di aver sempre tenuta buona condotta e di essere di civile condizione;

6° fedina criminale;

7° diploma di laurea in legge, ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830;

8° atti autentici (sul valore dei quali il Ministero degli affari esteri giudica inappellabilmente) comprovanti la rendita di cui l'aspirante dispone, sia in proprio, sia per assegno fattogli dai parenti o da altri. Questa rendita non potrà essere inferiore ad annue lire tremila.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina ad addetto consolare, alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi non sia stato riconosciuto idoneo in due precedenti concorsi.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami, oltre la notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Gli esami verteranno sopra il diritto internazionale; sulle istituzioni di diritto e di procedura civile; sul diritto commerciale e marittimo; sul diritto costituzionale e sulle istituzioni di diritto amministrativo; sulle istituzioni di diritto e di procedura penale; sulla storia moderna; sulla geografia; sulla economia politica e sulle nozioni di statistica, giusta il programma pubblicato qui appresso.

L'esame verterà altresì, nei modi prescritti dal regolamento, sulla lingua francese, come pure sulla lingua inglese o sulla tedesca, a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità, senza esser compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso, non potranno essere nominati in carriera.

Roma, addì 27 maggio 1911. 3

(*Pel programma, vedi* Gazzetta ufficiale *del 9 maggio 1911 n. 109*).

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 6 giugno 1911

Presidenza del vice presidente GRIPPO.

La seduta comincia alle 14.5.

DE AMICIS, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Interrogazioni.

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi, risponde all'onorevole Pala, circa lo smarrimento di un sacco di corrispondenze speciali raccomandate, sulla linea Roma-Civitavecchia.

Dichiara che si sta procedendo ad indagini per rinvenire quel sacco di corrispondenze e per accertare l'eventuali responsabilità per l'avvenuto smarrimento.

PALA, osserva che il fatto è di eccezionale gravità in quanto è indice di una deficiente organizzazione di servizio; e perciò si augura che l'amministrazione sappia e possa trovare i responsabili, per infliggere loro adeguato gastigo. (Bene!)

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'onorevole Zaccagnino, sui luttuosi fatti accaduti a Lesina.

Risponde pure ad altra interrogazione dell'onorevole Sichel e dello onorevole Cotugno sullo stesso argomento.

Dichiara che in seguito alla sospensione dei lavori, disposta dalla Ditta assuntrice dei lavori di bonifica dal lago di Lesina, gli operai che vi erano addetti invasero il municipio, e, innadronitisi della bandiera del comune scorazzarono tumultuariamente per il paese tanto che il sindaco dovette invocare l'intervento della forza pubblica.

I tumultuanti diressero una sassaiuola verso le autorità e verso i carabinieri, tanto che gli assaliti dovettero far uso delle armi. Si ebbero a lamentare vari feriti da ambo le parti. L'autorità giudiziaria ha già iniziato un procedimento penale, di cui conviene attendere l'esito, prima di indicare a chi risalga la responsabilità del doloroso avvenimento.

ZACCAGNINO, prende atto di queste dichiarazioni; ma osserva che i fatti di cui si discute sono veramente una conseguenza delle agitazioni antichissime per l'esercizio dei diritti civici sul lago di Lesina intorno a cui è chiamata a decidere l'autorità giudiziazia.

Confida che il Governo provvederà nei sensi della più rigorosa giustizia.

SICHEL, risponde che, nel fatto speciale, alle autorità governative e locali si deve imputare la responsabilità di aver fatto uso delle armi senza assoluto bisogno; e che risalendo alle cause già accennate dall'onorevole Zaccagnino, l'autorità giudiziaria ha il torto di concedere rinvi di un processo a tutela dell'interesse dei proprietari del lago.

Dichiara perciò di non essere sodisfatto della risposta dell'onore- sottosegretario di Stato.

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'onorevole Cutrufelli, circa i lavori di bonifica dei laghi di Ganzirri.

Si rimette alle dichiarazioni che farà l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, che ha competenza in questa materia.

Aggiunge che trattandosi di una bonifica di prima categoria, i lavori saranno affrettati il più possibile.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, dice che si sono già iniziati i lavori per gli scandagli; e che, dopo eseguiti, si provvederà per la compilazione del progetto difinitivo.

CUTRUFELLI, prende atto di questa dichiarazione; solamente nota che, pei lavori occorrenti alla bonifica di Ganzirri, occorre anche numeroso personale.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, risponde all'onorevole Galli, che chiede se la Francia intenda ritirare le sue truppe da Fez, e rispettare completamente l'indipendenza e la integrità del Marocco.

Dichiara che il Governo francese ha fatto noto alle potenze firmatarie dell'atto di Algeciras che esso era costretto a mandare truppe nel Marocco, date le condizioni interne di quel paese, ed ha assicurato che il soggiorno di dette truppe sarebbe stato limitato al tempo strettamente necessario per lasciarvi uno stato di cose normali, col rispetto della sovranità del sultano e dell'integrità del Marocco.

GALLI, rileva che della necessità della occupazione di Fez non può essere solamente giudice la Francia (tanto più che sulla valutazione di questa necessità potrebbero influire avvenimenti oggi imprevedibili; e che l'Italia deve vigilare acchè il trattato di Algeciras abbia completa esecuzione, e non si turbi in modo alcuno lo *stato quo* del Mediterraneo. Perciò non può dichiararsi sodisfatto. (Bene!)

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubbici, risponde all'onorevole Turco circa i lavori stradali nel mandamento di Oriolo in Calabria.

Dichiara che il Governo si preaccupa della necessità di provvedere alla sistemazione della viabilità del circondario di Castrovillari e specialmente del mandamento cui accenna l'interrogante.

Enumera i lavori già eseguiti, e quelli che sono in corso di esecuzione, assicurando che per i rimanenti si provvederà con ogni zelo sia alla compilazione dei progetti, sia alla eliminazione delle varie difficoltà finora incontrate.

TURCO, ringrazia per queste notizie, ma pure non dubitando delle buoni intenzioni del Governo, ricorda che i lavori stradali nel comune di Oriolo sono in grandissimo ritardo. E perciò raccomanda vivamente che i lavori stessi siano sollecitati.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, dichiara che, in pendenza di accordi internazionali, non può dare risposta precisa all'onorevole Galli che interroga circa la soluzione che le potenze protettrici di Creta intendono dare alla questione del *cadì*.

GALLI, si riserva di risollevare la questione con una interpellanza quando saranno distribuiti i documenti diplomatici relativi alla questione di Creta.

Domanda di autorizzazione a procedere

PRESIDENTE, comunica le conclusioni della Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Berenga per ingiurie pubbliche.

La Commissione propone di negare la chiesta autorizzazione.

(La Camera approva questa proposta).

Svolgimento di una proposta di legge

SPIRITO FRANCESCO. svolge una proposta di legge per la concessione di una tombola a beneficio della Congregazione di carità e altre opere pie di Eboli.

CIMATI, sottosegretario di Stato per le finanze, con le consuete riserve consente che la proposta di legge sia presa in considerazione.

(E' presa in considerazione).

Presidenza del Presidente MARCORA.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti relativi agli anziani ed alla elevazione dei minimi di stipendio del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

TURATI, all'articolo 4°, insieme coll'onorevole Campanozzi e con altri deputati, ha presentato un emendamento tendente da un lato ad elevare gli stipendi iniziali e d'altro lato ad accrescere il numero dei posti di primi segretari nella prima categoria e di capi d'ufficio nella seconda.

Non insisterà nella sua proposta, se il ministro dichiarerà di non accettarlo, pur convinto ch'essa risponda alle esigenze di giustizia.

Constata poi che colle nuove tabelle proposte dal Ministero si aumentano i posti di capodivisione e di caposezione, senza alcuna vera necessità amministrativa, ma a solo scopo di migliorare la carriera di alcuni funzionarii più fortunati, ricadendo così nell'inconveniente che si volle evitare col sistema dei ruoli aperti.

Esprime, del resto, il convincimento che il Governo finirà con concedere domani, sotto la pressione della agitazione degli impiegati organizzati, quello che oggi si ostina a negare ingiustamente.

CAMERA, relatore, afferma che le nuove tabelle proposte dal Governo d'accordo colla Commissione soddisfano tutte le giuste esigenze del personale tenuto conto delle esigenze del bilancio.

Esorta perciò gli onorevoli Turati e Campanozzi a non insistere nelle loro proposte anche per rendere più agevole e sollecita l'approvazione del disegno di legge.

CALISSANO, ministro delle poste e dei telegrafi, si associa al relatore, aggiungendo che la creazione dei nuovi posti direttivi è stata imposta non da considerazioni personali, ma da esigenze di servizio, e assicurando che le nuove nomine saranno fatte con criteri di assoluta giustizia.

Prega l'onorevole Turati di non insistere nell'emendamento. Se la Camera dovesse approvarlo, ritirerebbe la legge.

TURATI, per necessità, non insiste.

(L'articolo quarto è approvato con le annesse tabelle).

CAMPANOZZI, propone un articolo 4 *bis* inteso a far passare dalla terza alla seconda categoria gli operai meccanici, e ad ammettere nella terza categoria gli agenti telefonici fuori ruolo.

CAMERA, relatore, non può accettare questa proposta, che sposterebbe i limiti del disegno di legge. E' bene perciò che la questione rimanga riservata.

CALISSANO, ministro delle poste e dei telegrafi, prega egli pure l'onorevole Campanozzi di non insistere.

Per quel che riguarda gli agenti telefonici fuori ruolo, assicura

che esaminerà la questione, e, se sarà necessario, prenderà i provvedimenti opportuni.

CAMPANOZZI, non insiste.

(Si approva l'articolo quinto).

CAMPANOZZI, all'articolo 6, a nome anche dell'onorevole Turati, propone una speciale disposizione transitoria per concedere un assegno personale ridotto anche agli impiegati ed agenti in ruolo, che da oltre un anno si trovano allo stipendio iniziale abolito colla nuova legge.

CAMERA, relatore, dichiara che anche questo emendamento trascende i fini del disegno di legge.

CALISSANO, ministro delle poste e dei telegrafi, osserva che l'emendamento darebbe luogo praticamente ad inconvenienti.

CAMPANOZZI, non insiste.

(Sono approvati gli articoli sesto, settimo e ottavo. E' approvato anche l'articolo nono con un emendamento concordato tra ministro e Commissione).

LA VIA, insieme con gli onorevoli De Felice, Milana ed altri, propone un articolo 9-bis, pel quale i laureati appartenenti alla seconda categoria dovrebbero passare alla prima.

DI STEFANO, si associa alla proposta dell'onorevole La Via, inspirata ad evidenti ragioni di giustizia.

CAMERA, relatore, non può accettar la proposta per le ragioni già esposte nella relazione. Nota che il passaggio di categoria ai laureati fu concesso nel 1907 soltanto con una disposizione transitoria, che non può perpetuarsi, e che la proposta dell'onorevole La Via, creerebbe un ingiusto privilegio.

CALISSANO, ministro delle poste e dei telegrafi, si associa alle considerazioni dell'onorevole relatore notando che il Consiglio di Stato ebbe già a pronunciarsi in senso negativo sulla stessa questione.

Si propone però di tener conto, nei limiti dell'equità e senza ledere i diritti altrui, dei titoli di studio che questi funzionari si sono conquistati. Si augura perciò che l'onorevole La Via e i suoi colleghi non vorranno insistere.

LA VIA, prende atto e non insiste.

TURATI, con l'onorevole Campanozzi e con altri deputati propone all'articolo 11 un'aggiunta, nel senso di ammettere al concorso, pel passaggio alla prima categoria, anche quei funzionari di seconda categoria che non avendo i titoli di studio attualmente richiesti, abbiano però quelli che erano richiesti pel passaggio quando entrarono in servizio.

CALISSANO, ministro delle poste e dei telegrafi, non può accettare questa aggiunta, che contrasta con un principio generale sancito dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati.

Presenta poi la seguente aggiunta all'articolo 11, che appaga in parte il desiderio dell'onorevole La Via.

« Un quarto di tali posti è riservato ai vincitori del concorso muniti di laurea in giurisprudenza od in scienze fisico-matematiche, e la nomina al grado di segretario avrà luogo per tutti secondo la graduatoria dell'esame ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, senza entrare nei particolari della questione sollevata dall'onorevole Turati si limita ad osservare che gli impieghi sono istituiti per l'interesse dello Stato e non dei funzionari. (Benissimo!).

(L'articolo undici è approvato coll'aggiunta proposta dal Governo).

MEZZANOTTE, propone un articolo aggiuntivo inteso a riservare i nuovi posti di capo ufficio ai funzionari riusciti idonei nel concorso del 1908.

CALISSANO, ministro delle poste e dei telegrafi, non può accettare questa aggiunta.

MEZZANOTTE, non insiste.

BUCCELLI, propone un'aggiunta all'articolo 12 pel passaggio graduale a capi di ufficio degli attuali capi-linea del movimento.

CALISSANO, ministro delle poste e dei telegrafi, accetta l'aggiunta dell'onorevole Buccelli, modificandone però la forma.

BUCCELLI, ringrazia e non insiste nella forma proposta.

(Si approva l'articolo 12 ed ultimo coll'aggiunta formulata dall'onorevole ministro).

AMICI GIOVANNI, a nome dell'onorevole Pasqualino-Vassallo e di altri colleghi, propone un altro articolo aggiuntivo per uno speciale assegno personale a favore degli ufficiali postali-telegrafici, ex-assistenti, provenienti dal concorso del 1906; notando che essi vincitori del concorso, si trovano in condizione inferiore a quelli, che al concorso stesso non presero parte.

CAMERA, relatore, per le ragioni, che ha esposte nella relazione, non può accettare l'articolo aggiuntivo proposto, che contrasterebbe al concetto di giustizia proporzionale, cui si inspira il disegno di legge.

CALISSANO, ministro delle poste e dei telegrafi, si associa all'on. relatore, pur promettendo all'on. Amici che procurerà di studiare come si possa tener conto delle speciali condizioni di questi funzionari.

Propone poi che al capo-meccanico dell'istituto superiore postale-telegrafico sia aumentato lo stipendio da L. 3500 a 4000, emendando la tabella B.

Termina salutando i suoi predecessori, che prepararono questo disegno di legge, e specialmente l'on. Ciuffelli che lo propose.

Ringrazia la Giunta del bilancio e l'on. Camera della valida collaborazione prestata.

Confida che anche gli oratori, che proposero e sostennero emendamenti non accolti, si persuaderanno che il Governo ha fatto tutto quello che era possibile fare.

CAMERA, relatore, ringrazia a sua volta l'on. ministro.

AMICI GIOVANNI, non insiste nella sua proposta.

(Si approva la modificazione alla tabella B proposta dall'onorevole ministro).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri, presenta i disegni di legge:

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di emigrazione per l'esercizio 1910-911;

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di emigrazione per l'esercizio 1911-912.

FACTA, ministro delle finanze, presenta il disegno di legge:

Facoltà al Governo del Re di dare applicazione agli accordi commerciali che venissero stipulati fino al 31 dicembre 1911.

LIBERTINI GESUALDO, presenta la relazione sulla proposta di legge: Lotteria a favore delle congregazioni di carità di Caltagirone e Grammichele (787).

VENDITTI, presenta la relazione sul disegno di legge: Sistemazione di crediti del tesoro verso le provincie di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta (769).

ABIGNENTE, presenta la relazione sull'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1910-911.

Votazione segreta.

BASLINI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, proclama il risultato della votazione segreta sul seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministaro delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 (638 e 638-*bis*).

Favorevoli. 182
Contrari. 33

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiate — Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnetti — Aguglia — Alessio Giovanni — Amici Giovanni — Ancona — Arlotta — Arrivabene — Artom — Astengo.

Baccelli Alfredo — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Battelli

— Benaglio — Bergamasco — Berlingieri — Bertarelli — Berti — Bertolini — Bettòlo — Bettoni — Bianchi Vincenzo — Bissolati — Bizzozero — Boitani — Bonicelli — Bonomi Paolo — Boselli — Bouvier — Brunialti — Buccelli — Buonanno — Buonvino.

Cabrini — Caetani — Calissano — Calleri — Camera — Camerini — Campanozzi — Canepa — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Caputi — Carboni Vincenzo — Carcano — Cartia — Caso — Cavagnari — Cavina — Cermenati — Cerulli — Chiaradia — Chiaraviglio — Chiesa Eugenio — Chiozzi — Ciacci Gaspare — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Cimati — Cimorelli — Ciraolo — Cirmeni — Ciuffelli — Codacci-Pisanelli — Colonna di Cesarò — Coris — Corniani — Cottafavi — Credaro — Curreno — Cutrufelli.

Dagosto — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Felice Giuffrida — Del Balzo — Dell'Acqua — Dell'Arenella — De Marinis — De Nava Giuseppe — De Seta — De Viti De Marco — Di Bagno — Di Marzo — Di Palma — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — D'Oria.

Facta — Falcioni — Fani — Faustini — Fera — Ferraris Carlo — Ferri Giacomo — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Foscari — Fraccacreta — Francica-Nava — Fumarola — Fusco Ludovico.

Gallenga — Galli — Gallini Carlo — Gallo — Gerini — Giaccone — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Goglio — Guarracino.

Hierschel.

Indri.

Joele.

Lacava — La Lumia — Landucci — La Via — Leali — Libertini Gesualdo — Longinotti — Luciani — Lucifero.

Mango — Manna — Martini — Materi — Meda — Merlani — Mazzanotte — Miari — Miliani — Montauti — Morando — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Moschini — Murri.

Negri de Salvi — Negrotto — Niccolini Giorgio — Niccolini Pietro — Nitti.

Orlando Salvatore — Ottavi.

Padulli — Pala — Pantano — Papadopoli — Pastore — Pavia — Pecoraro — Pellecchi — Perron — Pescetti — Pilacci — Podestà.

Quaglino.

Rasponi — Rattone — Rava — Rebaudengo — Riccio Vincenzo — Rienzi — Rizzetti — Roberti — Romanin-Jacur — Rossi Eugenio — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Samoggia — Sanarelli — Scano — Scellingo — Schanzer — Serristori — Sichel — Sighieri — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Soulier.

Talamo — Tassara — Tedesco — Teso — Torre — Toscanelli — Toscano — Tovini — Treves — Turati — Turco.

Vaccaro — Valenzani — Valvassori-Peroni — Venditti — Viazzi — Vicini.

Wollemborg.

Zerboglio.

Sono in congedo:

Albasini — Auteri-Berretta — Avellone.

Bacchelli — Berenini — Borsarelli — Bricito — Brizzolesi.

Calvi — Candiani — Cannavina — Carmine — Cassuto — Costa-Zenoglio.

D'Ali — De Gennaro — Degli Occhi — Della Pietra — De Tilla — Di Rovasenda.

Fabri — Fede — Frugoni — Fulci — Furnari.

Girardi — Girardini — Giuliani — Grippo.

Lembo — Leone — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Margaria — Marzotto — Matteucci — Mazzitelli — Mileto — Modica.

Nuvoloni.

Odorico.

Paniè — Paparo — Pasqualino-Vassallo — Patrizi — Pietravalle — Pini — Pozzato — Pozzi Domenico.

Queirolo.

Ridola — Romussi — Rossi Cesare.

Santoliquido — Scalini.

Teodori.

Visocchi.

Sono ammalati:

Bianchi Emilio.

Cesaroni.

Gallina Giacinto — Gangitano — Gattorno — Graziadei.

Incontri.

Marcello — Mirabelli — Mosca Gaetano.

Ventura.

Assenti per ufficio pubblico:

Aubry.

Grassi-Voces.

Messedaglia — Montù.

Interrogazioni e interpellanze.

DA COMO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per conoscere quali provvedimenti saranno adottati in seguito ai recenti tumulti di Castellaneta.

« Fumarola ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di grazia e giustizia sulle anomalie del procedimento in corso per i fatti di Balsorano.

« Eugenio Chiesa, Turati ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno intorno alle deficienze dell'autorità prefettizia nei riguardi della cessata Amministrazione comunale di Balsorano.

« Eugenio Chiesa, Turati ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro degli affari esteri per sapere se sia vero che la Francia, riguardo alla spedizione del Marocco, non abbia mandato una nota scritta, ma verbale, e le potenze non abbiano preso atto, ma semplicemente ascoltata la comunicazione.

« Galli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degl affari esteri per sapere se sia vera la notizia sulla insurrezione dei Mirditi in Albania.

« Galli ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere perchè, nonostante l'apposito stanziamento dei fondi ed il lungo tempo ormai trascorso per gli studii, non si procede alla continuazione della costruzione della strada provinciale Mandanici-Castroreale, e quando potranno cominciare tali lavori.

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere se finalmente si intenda provvedere al regolare funzionamento della pretura di Seui, da troppo tempo mancante del suo titolare, con grave danno delle popolazioni interessate. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Scano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se finalmente dopo tante assicurazioni di sollecita definizione del progetto per l'arginamento del Flumendosa il Genio civile di Cagliari abbia compilato il progetto stesso e lo abbia trasmesso al Ministero. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Scano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere quando intenda permettere la discussione della proposta di legge per l'esclusione di Taormina dalla zona sismica, in vista della grandissima urgenza di tale provvedimento. L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici per sapere come intendano, in esecuzione alla legge per opere pubbliche urgenti in Puglia e provvedimenti contro frane e alluvioni, provvedere, per lo spostamento dell'abitato del comune

di Locadi, a destinare a detto comune il territorio di contrada Badia (indicato dal Genio civile e stabilito per regio decreto) che in atto appartiene al comune di Mandanici. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro degli esteri, in base ai documenti pubblicati nel *Libro verde* sulla questione di Creta per rilevare quale sia stata la condotta dell'Italia, tenuto conto dei suoi precedenti e delle solenni promesse date.

« Galli ».

PRESIDENTE, annunzia una proposta di legge del deputato Leone.

La seduta termina alle 19.20.

DIARIO ESTERO

Il fiume Giuba segna per un lungo tratto il confine tra le colonie inglesi ed italiane dell'Africa orientale, ma come avviene di tutti i fiumi in generale e di quelli africani in modo speciale, il loro letto varia facilmente in seguito alle piene.

Una di queste, sul principio dell'anno 1909, spostò sensibilmente il corso del Giuba alla foce cosicchè anche il confine ne rimase molto modificato. Sorse allora questione sul modo di regolarsi sulla mutata linea di confine e le pratiche diplomatiche hanno condotto i due Stati ad un accordo di cui dice il seguente comunicato da *Londra*, 6:

Essendosi nel febbraio 1909, spostata la foce del Giuba verso il territorio britannico, sorse questione sulla determinazione della linea di confine fra Italia e Inghilterra, linea di confine che dal protocollo del 1891 era fissata al thalweg del fiume.

Si riteneva da parte inglese che la linea di confine rimanesse nell'alveo disseccato, mentre da parte italiana si sosteneva che il confine fosse spostato alla linea mediana della nuova foce del fiume.

Dopo amichevoli negoziati con l'ambasciatore d'Inghilterra a Roma la questione è stata concordemente risolta nel senso della tesi e degli interessi italiani in modo che il thalweg della nuova foce continui ad essere il confine tra le due colonie finitime, mantenendo lo stesso principio in caso di nuovi spostamenti.

Uno scambio di note determinerà i termini precisi della intesa pel presente e per l'avvenire.

***

Poichè le polemiche della stampa spagnuola e parigina sulla politica marocchina non implicano in nessun modo le intenzioni dei due rispettivi Governi, non meritano tutto l'interesse che loro vorrebbe attribuire parte della stampa estera.

Da Parigi, tuttavia, telegrafano in argomento:

L'informazione del *Temps*, secondo la quale la colonna del generale Toutée sarebbe stata immobilizzata per togliere alla Spagna ogni pretesto di proseguire la marcia su Tetuan, ha sollevato le ire della stampa spagnuola, la quale, attribuendo all'articolo del *Temps* un'intonazione offensiva per la Spagna, ha ripreso vivamente la campagna contro la politica francese nel Marocco.

I giornali spagnuoli sembrano avere ormai perduta la serena visione della realtà ed affermano che gli sforzi della Francia per impedire alla Spagna di occupare Tetuan riusciranno vani perchè la Spagna saprà far rispettare i propri diritti.

Solamente l'*Imparcial* è moderato nei suoi commenti: esso esprime la speranza che la politica francese al Marocco non lederà i diritti della Spagna, del resto, così modesti da non potere in alcun modo creare un ostacolo ai propositi di espansione della Francia.

Si deve però ritenere che questa polemica della stampa franco-spagnuola sia di carattere ed interesse totalmente locale, imperocchè non è condivisa da nessun organo della stampa d'altri paesi, la quale, come ha già più volte ripetuto il convincimento che la Francia si atterrà, nella sua azione al Marocco, al trattato di Algesiras, non ha rilevato le mosse della Spagna su Tetuan.

Ecco intanto le notizie che si hanno da Tangeri sulla situazione marocchina:

Durante un combattimento impegnato il 2 corrente contro i Beni M' Tir dalle colonne Moinier, Dazier, Brulard e Gouraud, il medico maggiore di seconda classe, Auvert, fu ucciso mentre curava un ferito poco dietro la linea del fuoco. Furono uccisi anche tre soldati della legione straniera.

I francesi ebbero inoltre 13 feriti, dei quali quattro legionari, quattro tiragliatori, uno zuavo, un soldato di fanteria coloniale e tre senegalesi. Tre feriti sono in condizioni gravi.

Il medico Auvert morì vittima del suo dovere. Egli si era fermato per fare una fasciatura ad un soldato che aveva riportato una ferita dolorosa, quando una palla gli entrò nel petto uscendogli dalla schiena. Trasportato su una barella spirò poco dopo.

Il combattimento fu accanito. I Beni M' Tir subirono perdite molto considerevoli. La colonna francese aveva abbandonato il campo dei Beni Amar, chiamato campo Petitjean, in ricordo del capitano Petitjean, ucciso dai marocchini.

Mentre la colonna attraversava il ponte dell'Ued Mekkes, i Beni M' Tir attaccarono la retroguardia.

*** Si ha da El-Ksar: Dopo aver inseguito l'agitatore Tazzia il capitano Moreau era rientrato a Suk-El-Arba con le sue truppe. Essendogli stato segnalato che Tazzia ritornava con una nuova banda, il capitano si è rimesso in cammino e, incontrati i ribelli, li ha costretti a fuggire infliggendo loro perdite considerevoli.

El Raisuli, quando ha avuto notizia della nuova disfatta di Tazzia, inviò messaggeri a chiedere alle genti della regione di armarsi contro l'agitatore.

*** Il generale Moiner è giunto il 31 maggio a Zegota, dopo aver cannoneggiato i duar dei Kermet che avevano preso parte agli attacchi contro la colonna francese di Gouraud.

La mahalla di Mazagan si reca a Fez.

***

Uno dei tanti episodi della insurrezione albanese era stato riferito dalla stampa estera come una sensibile sconfitta delle truppe turche.

Ora un telegramma da Costantinopoli mette in dubbio tale informazione e dice:

I circoli competenti dichiarano esagerata l'informazione di un giornale inglese secondo la quale i Miriditi si sarebbero sollevati e si sarebbero impadroniti di Alessio.

La verità si riduce a questo che i Miriditi nei dintorni di Alessio hanno attaccato questa fortezza nella quale si trovava un piccolo distaccamento, ma sono stati respinti dai rinforzi venuti in tutta fretta.

Secondo le dichiarazioni del ministro della guerra i Miriditi non avrebbero forze sufficienti per proclamare l'autonomia dell'Albania perchè le truppe che si trovano in Albania potrebbero far fronte ad ogni eventualità.

***

Dacchè fu proclamata la pace al Messico, vi rifiorisce la rivolta.

Ai fatti che abbiamo già riferito si aggiungono questi altri di cui accenna il seguente telegramma da New York:

Il *New York Times* ha dal Messico che la questione elettorale

provoca disordini. Alcuni gendarmi dovettero far fuoco. Vi sarebbero nove morti.

Si dice che Redo, comandante generale dell'esercito federale di Culiancasia, sia stato fucilato per aver rifiutato di sottomettersi al governatore, inviato da Madeiro. La guarnigione, dopo un combattimento si sarebbe rivoltata e la città dovette arrendersi agli insorti.

Da Tucson si ha che 28 partigiani di Magon liberali, furono sommariamente fucilati.

La commemorazione di Camillo Cavour

IN CAMPIDOGLIO

Roma ha commemorato ieri il grande italiano che, col genio di Mazzini, la spada di Garibaldi e l'eroica fermezza di Vittorio Emanuele II, cooperava a rifarla libera e capitale della patria italiana. Con felice pensiero, l'incarico del discorso commemorativo venne affidato ad Eugenio Trompeo, uno dei valenti amministratori dell'azienda municipale romana, figlio di quel forte Piemonte che fecondò colla mente di Cavour questa unità della patria, oggi, nel cinquantenario della proclamazione, festeggiata fino all'apoteosi.

La commemorazione si tenne fra grande concorso di elettissimo pubblico, composto specialmente di sindaci d'ogni regione d'Italia, nell'aula senatoria.

Si trovavano presso l'oratore il sindaco Nathan, parecchi assessori e consiglieri municipali, il sen. Cavalli, venerando superstite dei Mille, una rappresentanza dell'esercito, molti funzionari municipali e numerose signore.

La figura di Cavour, lumeggiata dall'oratore attraverso tutti i particolari della nobilissima vita, apparve fulgente all'attentissimo uditorio.

Il comm. Trompeo, con parola semplice eppur elegante, con conoscenza profonda e spassionata della storia contemporanea, tracciò le fasi dell'azione politica svolta dallo statista piemontese, mettendo specialmente in rilievo il periodo di piena epopea in cui il genio di Cavour si rivelò in tutta la sua grandezza, quando, cioè, il Piemonte alleato alle principali nazioni occidentali europee, si affermò potenza militare pronta a novi cimenti per un programma di unità nazionale e d'indipendenza.

« Non è qui il caso - disse l'oratore - di stabilire a chi spetti la priorità dell'idea, se la partecipazione del Piemonte alla lega delle potenze occidentali sia stata proposta dal Cavour o dallo stesso Vittorio Emanuele o da Luigi Carlo Farini. Ma bisogna dire ben alto che il Cavour si assunse dinanzi al paese, anzi dinanzi all'Europa, la responsabilità dell'impresa.

« Gli ostacoli erano immensi: si trattava cioè di prendere parte alla guerra respingendo ogni sussidio straniero, perchè l'esercito piemontese doveva partecipare alla grande lotta come l'esercito di un libero Stato, non già come una compagnia di ventura; si trattava, in caso di insuccesso, di rovinare le finanze del paese così sapientemente riordinate negli anni precedenti e ancora tutt'altro che floride; si trattava anche di vedere ruinare ogni speranza nel caso che l'Austria avesse partecipato alla guerra e annullata, col concorso del suo poderoso esercito, ogni utilità che potesse venire alla lega occidentale dal piccolo esercito piemontese.

« Ma, oltre che ostacoli nell'impresa in sè, il Cavour trovava ben altre difficoltà nell'opinione pubblica. Conservatori e democratici si trovano perfettamente d'accordo nel sollevare opposizioni. E il Cavour - osserva giustamente uno dei suoi più caldi e devoti ammiratori, Giuseppe Massari - « nè era, nè avrebbe mai voluto essere « ministro di un governo assoluto; anzitutto gli premeva assicurare « il concorso dell'opinione pubblica ».

« Gli stessi uomini del governo esitavano: il generale Dabormida, ministro degli affari esteri, presentava le proprie dimissioni. Il Cavour gli si sostituisce, assumendo l'*interim* di quel Ministero, e dopo avere apposto la firma al trattato in qualità di ministro plenipotenziario, può dire (sono sue parole testuali): « Ho assunto una re« sponsabilità tremenda. Non importa: nasca quel che sa nascere, « la mia coscienza mi dice avere adempiuto un sacro dovere ».

« Le discussioni che il trattato sollevò alla Camera nelle memorande tornate dal 3 al 10 febbraio 1855 furono animatissime. Tuttavia il Cavour, con l'eloquenza calda dell'uomo che ha fede nella sua idea, trascinò con sè la volontà del paese. « Io credo - così di« ceva - che la principale condizione pel miglioramento delle sorti « d'Italia, quella che sovrasta a tutte le altre, si è di rialzare la sua « riputazione, di far sì che tutti i popoli del mondo, e governanti « e governati, rendano giustizia alle sue qualità. E perciò due cose « sono necessarie: primo, di provare all'Europa che l'Italia ha senno « civile abbastanza per governarsi regolarmente, per reggersi a li« bertà, che essa è in condizione di assumere le forme di governo « le più perfette che si conoscano; secondariamente, che il suo va« lore militare è pari a quello degli avi suoi ».

« Chi nel 1855 parlava così delle sorti d'Italia non intendeva a ingrandire il piccolo Piemonte, ma a preparare la grande nazione futura.

« E fu ascoltato, e l'opinione pubblica conquisa, e il paese ancora una volta unanime col suo ministro.

« Alla fine d'aprile Alfonso La Marmora, a cui era stato affidato il comando supremo dell'esercito sardo, salpava dalla costa gloriosa di Genova. E pochi giorni appresso il tricolore sventolava sotto il cielo d'oriente.

« Tutti i cuori italiani palpitavano come nell'attesa d'un prodigio. Era questione di vita o di morte: o il realizzarsi di un fulgido sogno carezzato per lunghi anni di dolore o il ripiombare nella tenebra dell'incertezza. « Quando seppi di quell'alleanza — scriveva Carlo Poerio — fu la prima volta che sentii alleviato il peso della catena della mia galera ».

« Sono giorni di ansia indicibile; alle prime notizie, un grande scoramento: non si combatte, i piemontesi non hanno modo di mostrare la loro bravura, il colera — il *cholera morbus*, come si diceva allora — decima le truppe: ogni giorno novelle di morte. Morì allora il generale Alessandro La Marmora che non potè vedere, ahimè, là sui confini dell'Asia, il trionfo dei suoi bersaglieri.

« Già si mormorava, già si gridava contro il Cavour, contro il temerario che aveva spinto stoltamente alla morte tanto fiore di gioventù.

« E l'angoscia del grande statista doveva essere atroce. O il trionfo inciso nelle bronzee tavole della storia o il compatimento, la riprovazione, il disprezzo di tutti i patrioti. Il suo animo d'italiano doveva inenarrabilmente soffrire, ogni sua fibra doveva soffrire una terribile tortura. È il suo periodo di passione, cotesto.

« Ma alle due e mezzo del 17 di agosto giunge l'epico telegramma di Alfonso La Marmora annunciante la vittoria della Cernaia. La Cernaia! Quale cuore italiano non palpita con più frequenza a questo nome che è uno squillo di fanfara?

« I nostri soldati - i soldati non già piemontesi, ma italiani, che tali erano dinanzi all'Europa - si affermano gloriosi tra i grandi e meglio agguerriti eserciti stranieri.

« Non più la palma del martirio come nel 1849, ma il fiore meraviglioso della vittoria, tuttavia umido di lacrime e di sangue, alimentato di sofferenze indicibili, offrivano i nostri patrioti alla radiosa Italia del loro sogno.

« E il nostro soldato piumato, l'eroico bersagliere, che già si era spartanamente battuto a Goito e a Santa Lucia e già aveva, sia pure in forma irregolare, difeso le mura della morente Repubblica romana, riceve sul Ponto Eusino, nella lontana Tauride, il battesimo di soldato italiano! ».

Quale fremito corresse nell'attento uditorio è facile il comprendere.

L'esaltazione così ben fatta di Camillo Cavour, strappò un lungo applauso e commosse vivamente.

Il comm. Trompeo, proseguendo nello svolgere le grandi pagine della vita di Cavour, toccò quella dolorosa degli avvenimenti politici, conseguenza della alleanza con l'Impero francese. E disse:

« Ma un sacrificio enorme per lui come per tutta Italia, un vero schianto al cuore, fu la cessione, d'altronde assolutamente necessaria, di Nizza e della Savoia. Ma tanto più grandeggia moralmente il Cavour per questa suprema ed ingrata responsabilità ch'egli assunse di fronte al paese.

« Il sacrificio fu grande e il Cavour ci appare come un martire il giorno in cui il marinaro di Nizza rifiuta di stringergli la mano, ed egli, allora, ha parole di profonda, dolorosa, desolata rassegnazione.

« Ma i due grandi, lo statista e il guerriero, dovevano novamente unirsi e trovarsi concordi nell'impresa di Sicilia e scrivere nel libro della storia una delle più audaci pagine che siano state mai scritte, il fulgido episodio di cui poi la leggenda s'è impadronita rivestendolo di poesia ».

Accennato all'opera di Cavour nella spedizione del 1860, l'oratore così definiva la storica scena sul Volturno:

« L'incontro fra il Re e il Dittatore acquista agli occhi nostri un valore quasi simbolico. « Viva il Re d'Italia! » grida il Dittatore. E Vittorio Emanuele stringe la mano all'eroe popolano. È l'armonica fusione di due ordini, di due mondi, direi; è la dinastia le cui origini si perdono nella leggenda che si disposa al popolo risorto; è una visione radiante d'azzurro regale e di porpora popolare; è la sacra dell'Italia unita ».

La chiusa felicissima strappò una lunga ovazione. Eccola testualmente:

« Cinquant'anni sono trascorsi dal giorno della sua morte, ma in questi cinquant'anni l'Italia - divenuta da espressione geografica, grande nazione, s'è mutata più profondamente che non abbia fatto ne' tempi antichi in più secoli. Molto ci rimane a fare, ma molto si è fatto. E la nostra non è compiacenza vana.

« Degli uomini che cinquant'anni addietro trasformarono in legge il grido d'entusiasmo nazionale non sopravvivono che alcuni vegliardi venerandi.

« Noi siamo i posteri.

« Ora ai posteri commetteva il nostro grande poeta l'ardua sentenza, se Napoleone fu vera gloria. A noi, o signori, la sentenza su Camillo di Cavour. Fu vera gloria? Fu vera, fu grande gloria, splendente di luce propria, come l'astro che ci illumina.

« Tutta l'Italia riconosce la gloria del suo grande statista e gli si professa grata per l'eroica fatica durata per lei.

« La rocca onde egli ebbe il nome, già glorioso luogo di difesa al popol bravo del vecchio Piemonte, l'antico *Mons Caburri* ricordato da Plinio, grandeggia in Val Pellice e protende la sua ombra verso la penisola.

« Così Egli, il Grande statista, si presenta ai suoi posteri: libero, eretto, gigante: e sembra che il suo pensiero ancora si distenda, vigile, sulla patria così potentemente amata.

« Tale prodigiosa eredità l'esempio egli ci ha lasciato! Ma se è vero che lo spirito sopravvive al corpo, il suo grande spirito aleggia qui oggi tra noi, e certo esulta vedendo l'Italia tutta, in questo universale congresso di tutti primi magistrati de' suoi Comuni, riaffermare solennemente la propria unità conseguita e consolidata, nella compiacenza non vana di scorgere all'orizzonte l'alba di un fulgente domani ».

Gli applausi lunghi, entusiastici si alternarono a grida di « Viva l'Italia! Viva il Re! » allorquando, chiuso il discorso, invitò i presenti a muovere verso il Quirinale a portare il saluto reverente d'Italia ai Sovrani.

Le strette di mano, le congratulazioni schiette, spontanee durarono ancora a lungo, eco fedele di quei sentimenti che la conferenza aveva fatto vibrare nelle anime.

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. il Re e la Regina, nel pomeriggio di ieri, diedero una festa nel giardino della Reggia in onore dei sindaci dei Comuni italiani convenuti in Roma per la solenne inaugurazione del Monumento al Padre della patria.

Con quello acume politico e con quella innata gentilezza di cui S. M. il Re dà continue prove, prescrisse che per la circostanza venissero bandite le abituali norme del cerimoniale ed i sindaci fossero ammessi alla sua presenza, senza etichetta, purchè insigniti della fascia sindacale.

Era quindi bello e nuovo lo spettacolo dei differenti abiti che rompevano la monotonia degli abiti neri e dei cappelli a cilindro e si mescolavano con le brillanti uniformi dei numerosi ufficiali dell'esercito e dell'armata e con gli eleganti abbigliamenti delle signore.

Le Loro Maestà, precedute da S. E. il conte Gianotti, prefetto di palazzo, e seguite da tutti i componenti la Reale Famiglia, dalle dame e dai personaggi di Corte, entrarono nel giardino alle ore 16.30 e vi rimasero fino alle ore 18, girando per i vari viali ed intrattenendosi affabilmente con parecchi sindaci. Questi non cessavano dall'acclamare gli Augusti Sovrani con continue ed entusiastiche grida di « Viva il Re! Viva la Regina! Viva l'Italia! ».

In vari punti dei giardini erano imbandite delle tavole per il servizio dei rinfreschi.

S. M. la Regina e le LL. AA. RR. i Principi figli ritornarono ieri a visitare la Mostra etnografica, specialmente al Campo delle attrazioni.

Quindi gli Augusti visitatori si recarono ad altri padiglioni e alle Montagne russe, dove i Principini fecero numerose gite.

S. A. R. la principessa Laetitia e le LL. AA. RR. i principi Aimone e Amedeo d'Aosta sono partiti ieri per Torino.

Iersera sono partiti rispettivamente per Venezia e Napoli le LL. AA. RR. il principe di Udine e il duca d'Aosta.

Alla tomba del Re. — Oggi, alle ore 15, l'on. Ferdinando Martini ha deposto sulla tomba di Re Vittorio Emanuele II una bellissima corona in nome della Colonia italiana di Buenos-Aires che gliene dava speciale incarico.

L'on. Martini è stato ricevuto al pronao dalla presidenza e da soci del Comizio dei veterani che hanno preso in consegna la corona.

*** Ieri alle auguste tombe, in vari turni, hanno prestato il servizio di guardia i veterani inglesi ed italiani venuti da Londra sotto la direzione del barone Keen, figlio del colonnello Keen che comandava nel 1860 la legione inglese combattente con Garibaldi e che tanto si distinse in Sicilia e nella battaglia del Volturno.

I sindaci a Roma. — Stamane, i sindaci convenuti a Roma per l'inaugurazione del monumento al Gran Re e per il loro Congresso, si riunirono al Campidoglio in gran numero; e con a capo il sindaco di Roma, e quelli di Torino e Firenze, deposero una corona al busto di Giuseppe Mazzini. Quindi, in corteo, nel quale facevano servizio d'onore le guardie municipali in alta divisa, si recarono al Gianicolo a deporre una corona sul monumento a Garibaldi.

*** Verso le 10.30 il Congresso dei sindaci italiani ha continuato i suoi lavori, a Castel Sant'Angelo.

Le bandiere dei reggimenti. — Oggi, alle 13.20, le bandiere dei reggimenti venuti a Roma con le rispettive rappresentanze mossero in corteo dal Quirinale, precedute dalla musica. Seguendo via Venti Settembre e piazza di Termini, le bandiere vennero recate alla stazione, lato arrivi, e deposte nella sala Reale.

Nel pomeriggio ciascuna rappresentanza con la bandiera è partita per raggiungere la rispettiva sede.

Nel percorso dal Quirinale alla stazione, e sulla piazza di questa, la popolazione fece dimostrazioni di reverenza e di plauso.

Per visitare il monumento a Vittorio Emanuele II. — A cominciare da oggi 7, l'accesso al Monumento sarà permesso dalle 8 alle 10 e dalle 17 alle 20 ai signori senatori, deputati, sindaci ed altre persone munite delle tessere del Comitato, che dànno diritto di entrare nelle varie esposizioni, o di speciali biglietti rilasciati dal Ministero dei lavori pubblici e dalle direzioni artistica e tecnica dei lavori. L'ingresso e la circolazione nel Monumento saranno regolati da appositi incaricati.

Beneficenza gentile. — Il Comitato delle colonie estive marine ed appennine, per i fanciulli poveri bisognosi di cure, ha organizzato una festa del fiore tricolore per procurarsi i mezzi che gli occorrono urgentemente per salvare, nell'imminente stagione estiva, il maggior numero possibile di fanciulli pericolanti, minacciati da terribili malattie.

Associazione della stampa. — Domani sera, alle ore 21.30, vi sarà all'Associazione della stampa un ricevimento in onore degli aviatori francesi giunti da Parigi.

Beneficenza muliebre. — Con gentile pensiero, il Comitato nazionale femminile di soccorso per le vedove e le orfane degli impiegati dello Stato non provviste di pensione, ha voluto che quest'anno la distribuzione dei sussidi tra le socie più bisognose coincidesse non solo con la festa dello Statuto, ma con quella della inaugurazione del monumento al Padre della Patria.

La somma distribuita fu di sole L. 585, ben misera cosa - come dice un comunicato del Comitato suddetto - se si considera al numero ingente di povere vedove piombate da una certa agiatezza, e fors'anco dal lusso, ad una completa miseria.

Tuttavia il Comitato confida che l'anno prossimo la somma per i sussidi possa essere aumentata di molto.

Facilitazioni ferroviarie. — Per il grande corso di fiori che avrà luogo venerdì prossimo nell'interno dell'Esposizione in piazza d'Armi, le ferrovie dello Stato hanno concesso le riduzioni ferroviarie del 75 0|0 per i viaggiatori che partiranno la sera di giovedì con i treni speciali composti di vetture di 2ª classe su tutte le linee convergenti a Roma.

I viaggiatori avranno diritto di fermarsi a Roma sino al giorno 14 ripartendo isolati con qualunque treno.

Commemorazione. — Ieri, a Milano, nel salone del Conservatorio « Giuseppe Verdi » ebbe luogo una solenne commemorazione di Camillo Cavour. Vi accorse un pubblico eletto, numeroso fra cui molte signore.

Vi intervenne pure S. A. R. il conte di Torino, che prese posto nella prima fila delle poltrone, avendo alla destra il generale Mainoni, presidente del Comitato, e alla sinistra il prefetto senatore Panizzardi. Tutt'intorno si disposero le autorità municipali, militari, i rappresentanti della magistratura e molti senatori e deputati.

L'on. Fabbri, oratore ufficiale, prese posto sul palcoscenico e lesse la commemorazione di Cavour, con attenzione dell'uditorio.

L'oratore venne frequentemente applaudito.

Marina militare. — La R. nave *Ciclope* è partita da Antivari per Ancona. — L'*Etruria* è partita da Valparaiso per Talcahuano il 5. — La *Piemonte* è giunta a Dar-es-Salaam. — Le navi *Coatit*, *Granatiere*, *Bersagliere*, *Garibaldino* sono partite da Syra per Alessandretta.

Marina mercantile. — Il *Toscana*, della Società Italia, ha proseguito da Dakar per Genova. — L'*Italia*, della Veloce, è giunto a Montevideo. — Il *Virginia*, del Lloyd italiano, ha transitato da Gibilterra per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 6. — L'aviatore Vedrines, che prende parte al *raid* Parigi-Roma, è partito alle 3,31 dall'areodromo di Buc.

DIGIONE, 6. — Vedrines ha atterrato alle 7,25.

LIONE, 6. — Si annunzia al campo di aviazione che l'aviatore Vedrines ha atterrato stamane alle 7,25 a Digione e ripartirà subito per Roma, dopo essersi rifornito.

VIENNA, 6. — L'imperatore Francesco Giuseppe ha stabilito di lasciare nel pomeriggio di domani il Castello di Schoenbrun per recarsi alla Villa Hermes.

L'Imperatore non ha preso nessuna decisione circa la durata del suo soggiorno nella villa.

LIONE, 6. — Vedrines ha preso terra a Saint Laurent Les-Macon. L'apparecchio, nel toccar terra, è rimasto danneggiato. L'aviatore è incolume.

BAR SUR AUBE, 6. — Stasera in città regna grande agitazione. I vignaiuoli marciano sulla città; tutte le truppe sono consegnate. Si dice che i vignaiuoli siano armati di fucili e che sia stato esploso qualche colpo contro le truppe.

BERLINO, 6. — Campo di aviazione di Johannisthal. L'aviatore Hirth su monoplano *Pigeon d'Hney* con un passeggero ha raggiunto l'altezza di 1580 metri battendo il *record* del mondo di altezza con passeggero che era di 800 metri.

SALONICCO, 6. — E' arrivato proveniente dai Dardanelli il Sultano che è sceso a terra salutato solennemente dalle autorità, dalle truppe, dalle navi ancorate nel porto e dalla popolazione.

Il Sultano ha poi proseguito il viaggio per Cassandra.

SOFIA, 6. — Il presidente del Consiglio Guechon ha pronunciato un discorso in cui ha ripetuto le sue dichiarazioni circa la politica pacifica del Governo ed ha detto che i recenti incidenti al confine bulgaro-turco potrebbero arrecare danno ai buoni rapporti fra la Turchia e la Bulgaria soltanto nel caso in cui a Costantinopoli e a Sofia si volesse approfittare di essi. In Bulgaria non lo si desidera dal momento che la Turchia ha dimostrato la sua buona volontà di cercare e punire i colpevoli. La Bulgaria è pronta da parte sua a procedere contro i colpevoli che si trovassero nel suo territorio.

TUNISI, 6. - L'Ammiragliato di Biserta non ha ricevuto alcuna notizia del tenente Bague.

TOLONE, 6. - Un gruppo di torpediniere della flottiglia di Tolone alla dipendenza del *Mousqueton* ha esplorato senza alcun risultato durante tutta la mattinata, i paraggi di Tolone e di Nizza ed anche la rotta Nizza-Calvi.

Nessuna di esse ha segnalato fino a mezzogiorno di aver scoperto traccie dell'aviatore Bague.

VIENNA, 6. - L'imperatore Francesco Giuseppe ha ricevuto il Re di Bulgaria, in udienza durata oltre venti minuti.

L'Imperatore riceverà domani il nuovo Nunzio apostolico, monsignor Bavona.

È morto a Vienna l'ex Ministro bulgaro Radeff.

BRINDISI, 6. - Il Principe e la Principessa Nicola di Grecia, giunti da Roma, hanno proseguito per Corfù a bordo del vapore *Carinzia*.

MADRID, 6. — *Camera dei Deputati.* — Paolo Iglesias, socialista, interpella il Governo circa gli incidenti avvenuti durante la dimostrazione operaia di venerdì scorso e dice che la polizia si condusse in modo barbaro.

Il Presidente del Consiglio, Canalejas, risponde che la polizia agì con grande prudenza e che mentre vi fu un solo ferito dalla parte dei dimostranti, la polizia ne ebbe venticinque, e tra essi parecchi sono in gravi condizioni. Aggiunge che sul terreno del conflitto si raccolsero, abbandonati dagli scioperanti, 38 rivoltelle, 20 pistole, 295 coltelli a serramanico, due coltelli ordinari, 20 pugnali e 133 bastoni.

Iglesias risponde: Si raccolsero questi oggetti e sia! Ma i dimostranti se ne servirono? No, perchè nessun agente rimase ferito, nè da armi da fuoco, nè da armi bianche.

TOLONE, 6. — Stasera alle 8 la prefettura marittima non aveva ricevuto ne per semaforo ne per radiotelegramma o telegramma alcuna notizia sul tenente Bague.

Si dice che un vapore spagnuolo diretto a Tolone avrebbe incontrato l'aviatore mentre faceva evoluzioni. Il vapore non è ancora giunto a Tolone.

Le controtorpediniere proseguono ancora stasera nelle loro ricerche, coi proiettori elettrici.

COSTANTINOPOLI, 7. — Secondo la versione turca dell'incidente avvenuto alla frontiera greco-turca, i soldati greci avrebbero sparato per i primi sui turchi, di cui tre sono rimasti uccisi.

I greci avrebbero circondato e poi saccheggiato il villaggio turco di Dereli.

Il combattimento è durato 5 ore; i greci avrebbero spogliato i cadaveri turchi portando via danari, armi e munizioni.

La Porta ha incaricato il suo rappresentante ad Atene di reclamare energicamente la punizione dei colpevoli ed il pagamento di una indennità alle famiglie dei morti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

6 giugno 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	759 4.
Termometro centigrado al nord	24 3.
Tensione del vapore, in mm.	15.44.
Umidità relativa a mezzodì	68.
Vento a mezzodì	N.
Velocità in km.	13.
Stato del cielo a mezzodì	3[4 coperto.
Termometro centigrado	massimo 26.3. minimo 18.0.
Pioggia, in mm.	goccie.

6 giugno 1911.

In Europa: pressione massima di 777 sull'Irlanda, minima di 755 sulla Norvegia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro ridisceso, fino a 3 mm. sull'Umbria; temperatura irregolarmente variata; piogge e temporali al nord, qualche pioggiarella e temporale altrove.

Barometro: massimo a 767 all'estremo nord, minimo tra 763 e 764 al sud e isole.

Probabilità: venti moderati settentrionali al nord e centro, deboli o moderati varî altrove; cielo nuvoloso con piogge, specialmente al centro, sud e isole.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 6 giugno 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore: Massima	Minima
Porto Maurizio	3/4 coperto	calmo	23 2	18 2
Genova	3/4 coperto	calmo	26 0	18 9
Spezia	coperto	calmo	29 7	17 4
Cuneo	coperto	—	26 2	14 3
Torino	1/2 coperto		25 4	15 0
Alessandria	1/4 coperto		27 2	15 6
Novara	1/2 coperto	—	28 0	15 5
Domodossola	coperto	—	27 0	15 3
Pavia	1/4 coperto	—	28 5	15 1
Milano	3/4 coperto	—	30 0	16 1
Como	3/4 coperto	—	27 6	17 0
Sondrio	sereno	—	26 0	15 1
Bergamo	coperto	—	24 5	16 0
Brescia	coperto	—	26 2	17 2
Cremona	coperto	—	27 3	16 8
Mantova	3/4 coperto		26 2	16 8
Verona	coperto		26 7	16 8
Belluno	1/4 coperto		20 3	14 1
Udine	1/4 coperto	—	25 2	16 3
Treviso	coperto	—	28 3	18 0
Venezia	coperto	calmo	25 0	18 6
Padova	coperto	—	25 6	17 2
Rovigo	coperto	—	28 7	16 7
Piacenza	3/4 coperto	—	26 9	15 2
Parma	coperto		27 4	15 2
Reggio Emilia	coperto	—	26 2	16 8
Modena	coperto	—	26 1	16 9
Ferrara	coperto	—	25 6	16 3
Bologna	coperto	—	24 9	17 8
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	24 6	15 2
Pesaro	coperto	calmo	24 0	18 0
Ancona	coperto	legg. mosso	26 0	20 4
Urbino	coperto		22 5	15 6
Macerata	3/4 coperto	—	25 8	17 1
Ascoli Piceno	sereno	—	26 1	13 2
Perugia	1/4 coperto	—	24 5	16 8
Camerino	coperto	—	23 0	14 8
Lucca	coperto	—	27 9	17 2
Pisa	coperto	—	28 0	15 0
Livorno	coperto	legg. mosso	27 0	17 5
Firenze	coperto	—	29 5	18 1
Arezzo	3/4 coperto	—	29 0	18 0
Siena	3/4 coperto	—	26 4	18 0
Grosseto	piovoso	—	27 9	14 5
Roma	sereno	—	29 2	18 0
Teramo	1/2 coperto	—	27 0	13 0
Chieti	coperto	—	23 0	16 0
Aquila	1/4 coperto	—	26 5	14 2
Agnone	1/4 coperto	—	23 1	13 5
Foggia	1/2 coperto	—	29 0	14 5
Bari	1/2 coperto	calmo	22 8	14 3
Lecce	3/4 coperto		28 0	17 9
Caserta	sereno	—	28 8	19 5
Napoli	sereno	calmo	29 4	20 3
Benevento	1/4 coperto	—	30 0	15 8
Avellino	1/2 coperto	—	25 9	13 2
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	3/4 coperto	—	25 5	14 7
Cosenza	sereno	—	28 0	15 5
Tiriolo	1/2 coperto	—	23 2	14 0
Reggio Calabria	—		—	—
Trapani	nebbioso	calmo	23 2	18 3
Palermo	sereno	calmo	28 5	14 8
Porto Empedocle	sereno	mosso	24 2	19 0
Caltanissetta	sereno		22 3	18 0
Messina	sereno	calmo	23 6	16 5
Catania	3/4 coperto	legg. mosso	24 0	17 5
Siracusa	1/2 coperto	mosso	25 2	15 3
Cagliari	1/2 coperto	calmo	26 0	19 0
Sassari	sereno	—	31 4	17 9

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle **Mantellate.** TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*